

Psicologo

la Professione di

Giornale dell'Ordine Nazionale degli Psicologi

Contenuti



La psicologia clinica è degli psicologi



Verso il ciclo unico, per la trasparenza del triennio: o pratico o teorico



Lotta contro la plethora peggiore d'Europa



Regolamento elettorale al bivio



Accelerata la riforma degli Ordini

Scelte strategiche per la professione

Pierangelo Sardi
Presidente Nazionale

In questi mesi convergono sulla nostra legge di ordinamento molte spinte riformistiche. Innanzitutto, quella già elaborata fin troppo a lungo, e tuttavia aperta ancora a svolte improvvise e radicali, dovrebbe riguardare solo le elezioni, con l'accesso dei nuovi triennalisti: dai documenti pubblicati in questo bollettino emerge chiaramente come il nostro CNOP ha sempre cercato di non eccedere la delega consentita, e di votare più presto degli altri Ordini: se non fossimo stati agganciati al decreto che regolerà questi altri Ordini, che

vogliono eccederne la delega, il nostro regolamento avrebbe potuto essere approvato anche senza proroghe. Una nostra vera responsabilità si profila adesso, mentre ormai la nostra posizione si è sganciata da quella degli altri, i quali però stanno ottenendo una delega più ampia dal Parlamento sulla loro posizione unitaria. Ora rischiamo di essere noi i ritardatari, perché noi ci stiamo dividendo: i nostri ordini Regionali più grandi premono per votare come gli altri ordini, ricavandone un peso maggiore, proporzionale al

numero degli iscritti, mentre il nostro Consiglio Nazionale è per la conservazione dell'impianto della legge 56/89. In questo bollettino riportiamo l'iter del provvedimento, con i due scenari in cui può sboccare, e quelli intermedi: dobbiamo assolutamente fare la nostra scelta entro questo primo semestre 2005, perché questa elaborazione è ormai durata veramente troppo. Ancora più a lungo è stata elaborata la proposta generale di riforma delle professioni, che avrebbe dovuto aggiungere al nostro sistema,

segue a pag. 80

01/2005

Marzo 2005



S O M M A R I O

n. 1 - Febbraio 2005

Editoriale	pag.1
Dal congresso dell'Ordine: documento programmatico	pag.3
Proposta di riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria	pag.4
Un manifesto dagli studenti di psicologia	pag.13
Il Sindacato e l'Ordine degli Psicologi nella difesa dei confini esterni della psicologia	pag. 15
Posizioni e interventi CNOP su scuola di specializzazione in psicologia clinica	pag. 23
Le leggi che delegano il Governo a rendere i requisiti di ammissione coerenti con i rispettivi esami di Stato	pag. 25
Verbale GDL sulla riforma universitaria e il DPR 328/01	pag. 30
Relazione CNOP per Tavolo 3, incaricato della riforma delle classi 34 e 58S	pag. 31
Proposta CNOP di sostituzione della classe "Scienze e tecniche psicologiche"	pag. 36
Proposta CNOP di creazione di una nuova Classe in Tecniche psicologiche	pag. 38
Proposta CNOP di riforma della classe delle lauree magistrali in psicologia	pag. 40
Conferenza dei Presidi delle facoltà di psicologia	pag. 44
Riunione del tavolo 3 del 12 gennaio	pag. 47
Posizione CNOP su ordinanza MIUR del 16 luglio 2004	pag. 52
Proposta MIUR di regolamento elettorale	pag. 60
Intervento del Senato sulla delega al governo per il regolamento elettorale	pag. 69
Proposta di riforma del diritto delle professioni intellettuali d'iniziativa del Ministero Castelli	pag. 70
Proposta di decreto-legge su apertura e competitività dei mercati	pag. 76
9° Congresso Europeo di Psicologia 3 - 8 luglio 2005 - Granada - Spagna	pag. 77

DAL CONGRESSO DELL'ORDINE: DOCUMENTO PROGRAMMATICO

In data 3 luglio 2004, il Consiglio Nazionale riunito presso la propria sede in Via G. B. Vico 29, Roma, ha approvato all'unanimità il seguente documento:

1. IL PROFESSIONALISMO

La professione di psicologo è una professione intellettuale regolamentata. L'Ordine Professionale su delega dello Stato svolge una funzione di autogoverno finalizzata alla tutela dei diritti del cittadino utente/cliente. La deontologia costituisce pertanto parte fondante ed integrante dell'identità e della mission professionale. Si ribadisce quindi il primato della responsabilità etica professionale nel rapporto domanda-offerta anche in un contesto di libero mercato.

2. FORMAZIONE DI BASE E SISTEMA AUTORIZZATORIO

La formazione universitaria, il titolo accademico, il tirocinio professionalizzante e il superamento dell'Esame di Stato sono prerequisiti per l'esercizio della professione di Psicologo. Lo sviluppo di una settorializzazione dovrà essere legata al riassetto delle Scuole di specializzazione universitarie e private riconosciute con Decreto Ministeriale. L'Ordine dovrà promuovere azioni di valutazione e di monitoraggio dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali finalizzate alla programmazione degli accessi alla formazione di base, specialistica ed avanzata.

3. ACCREDITAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E SOCIETÀ SCIENTIFICHE

Le competenze professionali di base e specialistiche vengono acquisite attraverso il sistema autorizzatorio sopra descritto. Lo sviluppo di un modello di buona pratica professionale, che sostanziano uno standard di prestazione professionale di qualità, passa oggi attraverso la elaborazione di Linee Guida validate dall'Ordine. In prospettiva l'Ordine Professionale dovrà favorire la definizione di un sistema di regole per il riconoscimento delle Società Scientifiche a cui potranno essere affidate le funzioni di individuazione degli standard di accreditamento - non obbligatorio - delle buone prassi professionali e dell'eccellenza nei diversi settori.

In tal senso le regole per il riconoscimento delle Società Scientifiche dovranno opportunamente differenziarle dalle Società Professionali e dalle Società di Servizi, in una logica congruente ai principi del professionalismo:

- Codificazione delle competenze in codici autodeterminati autonomi da regimi di tipo pattizio e non negoziabili contrattualmente.

- Principio di autogoverno nella definizione e applicazione dei criteri di esercizio professionale di settore e/o specialistico non attribuibili a un soggetto terzo.

4. PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA

La Psicoterapia è attività professionale riservata a psicologi e medici. Per gli Psicologi è legata al possesso di specializzazioni quadriennali post-laurea specialistica afferenti alle Facoltà di Psicologia o a Corsi di specializzazione privati riconosciuti dal MIUR. La Psicoterapia non è professione autonoma, e conseguentemente va respinto l'emendamento n.128 (Annex V, punto 5a) approvato dal Parlamento europeo l'11 febbraio 2004 nell'ambito della Proposta di Direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali (COM 82002)119.

La Psicologia Clinica, ora erroneamente collocata all'interno delle scuole di specializzazione di area medica, va ricollocata tra le specializzazioni di area psicologica.

L'accesso alla Specializzazione in Psicologia Clinica deve essere quindi riservato ovunque ai soli psicologi come stabilito dal Consiglio di Stato e non limitatamente allo Statuto della Scuola di specializzazione in Psicologia Clinica dell'Università di Padova.

5. SVILUPPO NUOVI SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE E APPLICAZIONE

L'Ordine Professionale dovrà sostenere lo sviluppo dei nuovi settori di specializzazione e applicazione creando condizioni che favoriscano l'incontro della domanda e dell'offerta anche attraverso Protocolli di Intesa Istituzionale e attività promozionali di mercato. Vanno incentivati oltre i settori afferenti all'area clinica e sanitaria e all'area della psicologia del lavoro e delle organizzazioni i settori emergenti tra cui:

- Psicologia delle Emergenze
- Neuropsicologia e riabilitazione cognitiva
- Psicologia della salute e del benessere
- Psicologia del Turismo
- Psicologia dello Sport
- Psicologia Viaria
- Psicologia della Comunicazione
- Web usability e prestazioni psicologiche a distanza
- Psicologia della Formazione e formazione on-line
- Psicologia Scolastica e dell'Orientamento
- Psicologia di Comunità e di integrazione interculturale
- Psicologia Economica
- Psicologia Politica
- Psicologia Giuridica
- Psicologia Penitenziaria e Criminologia
- Psicologia Militare e della pace.

In occasione del secondo Congresso dell'Ordine degli Psicologi Italiani, il Consiglio Nazionale ha approvato una mozione programmatica, le cui linee strategiche permeano gran parte di questo bollettino





Gruppo di Lavoro per il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Medica

PROPOSTA DI RIASSETTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

LUGLIO 2002

PRESENTAZIONE

Il Gruppo di Lavoro, composto da esperti del settore, è stato istituito dal MIUR (D.M. 1/2/2001 e D.M. 28/2/2001) con il compito di elaborare una proposta di riordino degli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria nel quadro della riforma generale degli studi universitari. Il Gruppo di lavoro ha tenuto conto delle proposte redatte dai Referenti Nazionali delle Scuole di Specializzazione nelle riunioni coordinate dal CUN e dal MIUR negli ultimi quattro anni e ha anche tenuto presente i compiti assegnati all'Osservatorio Nazionale della Formazione Specialistica (D.M. 23/10/2000 e D.M. 06/05/2002) preposto più specificamente alla elaborazione di criteri per l'accreditamento e il monitoraggio delle Scuole.

Per assicurare un collegamento con l'Osservatorio Nazionale, il Gruppo ha ritenuto opportuno cooptare i Coordinatori dell'Area Medica, dell'Area Chirurgica e dell'Area dei Servizi Clinici dell'Osservatorio. Sono stati, inoltre, cooptati i Consiglieri dell'Area Scienze Mediche del CUN non presenti nel Gruppo di Lavoro. Analogamente è stato mantenuto un rapporto interattivo con i Rappresentanti del Ministero della Salute preposti alle attività formative di area sanitaria.

Le linee direttive ed i criteri generali della proposta di riassetto sono illustrati in questo documento nelle *Considerazioni introduttive*. La proposta è articolata in una *Relazione generale*, seguita da *Norme generali*, che illustra gli aspetti comuni a tutte le scuole e in *Sezioni* distinte per ciascuna *Area*, *Classe* e per ciascuna *Tipologia* di scuola.

GRUPPO DI LAVORO

Coordinatore: Prof. Aldo Pinchera

Coordinatore vicario: Prof. Giovanni Delrio

Segretario: Prof. Andrea Lenzi

Componenti: Prof. Giampaolo Cantore, Prof. Adelfio Elio Cardinale, Prof. Luciano Cerulli, Prof. Giovanni Danieli, Prof. Giuseppe Del Porto, Prof. Carlo De Martinis, Prof. Federico Manenti, Prof. Umberto Maria Marinari (Presidente della Conferenza Presidi di Medicina e Chirurgia), Prof. Francesco Marotti, Prof. Attilio Maseri, Prof. Piero Tosi, Prof. Gastone Veroux, Dott. Vittorio Marrè Brunenghi (MIUR) Dott.ssa Teresa Pellegrini Cammarano (MIUR)

COMPONENTI COOPTATI DALL'OSSERVATORIO NAZIONALE: Prof. Angelo Maria Balestrieri (Area medica), Prof. Mario Campa (Area servizi), Prof. Giovanni Persico (Area chirurgica)

COMPONENTI COOPTATI DELL'AREA SCIENZE MEDICHE CUN: Prof. Clemente Crisci, Prof. Maurizio Taurino, Dott. Mario De Simone Sorrentino, Dott. Giovanni Garbarino

SEGRETERIA TECNICA MIUR: Dr.ssa Fiorella Bufacchi, Dr.ssa Vanda Lanzafame, Sig.ra Gabriella Bacchicchi, Sig.ra Anna Maria Germanà

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Nella proposta di riassetto delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria si è perseguito lo scopo di razionalizzare le strutture organizzative e didattiche finalizzandole al *conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando*, fondata su una so-

lida base scientifica.

Negli ordinamenti didattici è assegnato un peso preponderante alle attività formative che caratterizzano la specificità della Scuola. *Oltre due terzi dell'impegno orario dello specializzando sono riser-*

vati alle attività pratiche professionalizzanti.

Per le diverse tipologie di Scuola è individuato un ambito di saperi comuni (denominato *Tronco comune*), che assicuri l'acquisizione di una formazione culturale e professionale di carattere generale. Il *tronco comune* è incentrato sull'obiettivo del raggiungimento di esperienze e competenze cliniche nel percorso diagnostico che devono nascere dal sintomo e dalla presentazione del paziente al medico e devono condurre alla malattia attraverso un percorso logico che rappresenta il *sapere comune* dell'area anche dopo che gli specializzandi si sono indirizzati nell'approfondimento di un singolo organo ed apparato.

È necessario che ciascuna Scuola sia dotata di *autonomia funzionale e organizzativa, sia afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, sia pienamente integrata in una rete formativa di strutture universitarie ed extra universitarie*, sia proporzionata al numero degli specializzandi e adeguata al conseguimento di un completo addestramento professionale.

Per garantire una piena ed efficiente utilizzazione delle risorse umane e strutturali sono indicati i criteri generali e specifici per *adeguare il numero e le dimensioni delle Scuole alle esigenze del sistema sanitario*.

L'istituzione di *master universitari post-specialistici professionalizzanti di III livello* è proposta come mezzo utile a integrare la formazione specialisti-

ca con ulteriori competenze interdisciplinari accomunando specialisti di branche diverse, ma aventi un obiettivo formativo comune. Ciò varrebbe ad ovviare agli inconvenienti legati all'abolizione degli indirizzi (prescritta dalle vigenti norme) e *renderebbe superflua la programmazione di Scuole ultraspecialistiche*.

L'attività didattica formale, professionalizzante e tutoriale è affidata a *docenti universitari e docenti affiliati operanti in strutture non universitarie* inserite nella rete della Scuola. Particolare importanza è assegnata alla funzione tutoriale, articolata in tre distinte figure: a) *docente-tutore ad personam*; b) *docente-tutore di gruppo*; c) *specializzando-tutore*.

La verifica della qualità dell'apprendimento è affidata a diversi strumenti, quali *le prove in itinere, il libretto-diario e la prova finale* (discussione della tesi di specializzazione integrata dalle valutazioni periodiche e dal giudizio dei docenti-tutori).

Per la valutazione ex post dell'apprendimento è proposta l'istituzione di *sistemi di valutazione oggettiva nazionale* per ciascuna tipologia basata su una prova scritta a risposta multipla. Questa proposta introduce nel sistema della formazione specialistica una verifica ex post, qualitativa e quantitativa dell'insegnamento nelle diverse sedi, che vale a segnalare l'eccellenza (da incentivare e premiare) o carenze (da correggere).

RELAZIONE GENERALE

AREE E CLASSI


1. Le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria comprese nelle Aree Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici (distinta in una sotto area dei Servizi Clinici Diagnostici e Terapeutici in una sotto area dei Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità Pubblica) in base ai D.M. 88/95, D.M. 143/96, D.M. 139/97 sono aggregate in *Classi omogenee*, come previsto dal D.M. 509/99, al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche e assistenziali. Per la costruzione delle classi e per gli schemi degli ordinamenti didattici sono stati adottati i criteri seguiti per le Lauree e le Lauree Specialistiche.
2. *Norme comuni e obiettivi formativi e professionali* sono definiti per le singole tipologie di Scuola nelle diverse classi.
3. *Le attività formative* sono distinte in: *attività di base*, di regola comuni a tutta la classe; *attività caratterizzanti*, a loro volta distinte in attività comuni della classe e attività specifiche della singola tipologia; in *attività formative affini e integrative*, *attività elettive*,

a scelta dello studente; *attività formative dedicate alla prova finale*. Per assicurare una più ampia flessibilità, sono previste anche *altre attività formative* da definire nelle singole sedi.

4. Le attività formative indicate al punto 3 sono organizzate in *ambiti* di saperi omogenei, sia per la didattica formale che per la didattica professionalizzante. I saperi sono individuati e indicati con i corrispondenti *settori scientifico-disciplinari*.

5. Per ciascuna classe, e ovunque necessario o opportuno, è stato individuato un ambito di saperi comuni, denominato *tronco comune*, inteso come complesso fondamentale di saperi che valga a supportare e integrare le attività formative specifiche per ciascuna tipologia. Per assicurare una adeguata flessibilità il tronco comune può comprendere oltre alle attività formative specifiche dell'area e della classe di appartenenza anche attività di altre aree. Le attività relative al *tronco comune* sono regolate da normative di Area, dettate da specifici regolamenti applicativi sia per quanto attiene

Sul sito dell'Ordine www.psy.it è reperibile la sentenza del Consiglio di Stato che chiarisce i confini della nostra professione sul versante medico: la psicologia clinica è una specializzazione della psicologia, non della medicina. Purtroppo nel frattempo era già partito il lavoro che illustriamo in queste pagine, in rotta di collisione con la nostra legge di ordinamento. Riportiamo per intero il documento di contesto generale





Come si vede ad esempio dal punto 5, non si tratta di mera formazione teorica, ma di attività effettivamente professionalizzanti, inserite in una rete assistenziale e socio-assistenziale. Quindi si tratta di attività psicologiche riservate agli iscritti all'albo, come si deve richiedere anche nel caso della specializzazione in psicoterapia, dopo un primo anno preliminare. Solo che qui non può essere, indifferentemente, l'albo degli psicologi o dei medici, ma solo quello degli psicologi

la responsabilità del Coordinamento del *tronco comune* stesso sia per la sua collocazione temporale nel contesto del Corso degli studi.

6. L'apprendimento è quantificato nei diversi ambiti di sapere in termini di *crediti formativi universitari*: CFU.
7. Tenuto conto dell'*abolizione degli indirizzi* stabilita dal D.L. 368/99, un adeguato peso in termini di CFU è dato alle *attività elettive* in modo da consentire l'elaborazione di curricula utili all'acquisizione di *specifiche capacità professionali*.
8. *La preparazione della tesi* di specializzazione è parte integrante del percorso formativo, è dotata di specifici CFU e vale, insieme alle attività elettive, a caratterizzare il curriculum individuale.
9. L'istituzione di *master universitari post-specialistici professionalizzanti (o sub-specialità)*, di durata annuale o biennale, è proposta come mezzo utile a integrare la formazione specialistica ? nell'ambito dell'area medica, chirurgica e/o dei servizi clinici ? con ulteriori competenze interdisciplinari accomunando specialisti di diversa tipologia aventi un obiettivo comune. L'istituzione dei master universitari elimina le difficoltà derivanti dalla cancellazione degli indirizzi e rende possibile la formalizzazione e l'organizzazione di attività formative comuni per specialisti di aree diverse, ad esempio medici e chirurghi. Questi master definiscono una nuova tipologia di *master universitari di III livello*, specifici per l'area medico-chirurgica, ed esigono una normativa ad hoc (di concerto con il Ministero della Salute), che assicuri il valore professionalizzante del titolo e la sua spendibilità nel mercato del lavoro, e ne regoli al tempo stesso il numero e la qualità attraverso un sistema di accreditamento.
10. La proposta di riassetto riguarda le *Scuole dell'Area Sanitaria a normativa CEE*, le *Scuole attivate per l'esigenza del S.S.N.* e altre *Scuole dell'Area sanitaria* per le quali è stata richiesta l'attivazione.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI

Le Scuole di Specializzazione sono una parte integrante dell'intero percorso formativo del medico, necessaria al conferimento delle capacità professionali specialistiche. Ciò comporta sul piano organizzativo e formativo una inscindibile continuità con il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Il peso rivestito dall'aspetto professionalizzante rende necessaria una piena integrazione e compenetrazione con le attività assistenziali proprie delle strutture sanitarie universitarie ed extra universitarie. Le attività assistenzia-

li devono assicurare un completo addestramento professionale nelle attività pratiche in conformità con le norme comunitarie. In base a queste premesse si è ritenuto utile specificare che:

1. Le Scuole di Specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici *sono afferenti alle Facoltà di Medicina e Chirurgia* con il concorso di altre Facoltà ove opportuno e necessario. Per specifiche tipologie (es. farmacia ospedaliera, fisica sanitaria, area veterinaria) sono previste afferenze ad altre Facoltà.
2. La Scuola ha *sede presso una struttura universitaria* ed è dotata di una propria segreteria che ne assicuri l'*autonomia funzionale e organizzativa*.
3. La Scuola opera nell'ambito di una *rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate* allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale.
4. La Scuola è dotata di *risorse didattiche (aule, biblioteche, laboratori, ecc.)* adeguate al programma formativo previsto dall'ordinamento didattico e definito dal Consiglio della Scuola, con piena aderenza agli standard proposti dall'Osservatorio Nazionale.
5. Di norma, per ciascuna tipologia è consentita l'attivazione di *una sola Scuola di Specializzazione per Facoltà di Medicina e Chirurgia*, con la possibile eccezione di ulteriori Scuole in caso di corsi di laurea o poli didattici multipli in accordo con i criteri relativi alle dimensioni della rete formativa stabiliti dall'Osservatorio Nazionale.
6. Condizione indispensabile per l'attivazione della Scuola è che tale rete formativa sia adeguata e proporzionata al *numero minimo* (di norma di tre per anno di corso) e *massimo* di *specializzandi* *iscrivibili, determinato dallo statuto della Scuola*.
7. L'attivazione di Consorzi (o analoghe forme organizzative) di Scuole di Specializzazione della stessa tipologia afferenti a Facoltà di Medicina e Chirurgia di diversi Atenei è prevista e raccomandata, ove opportuno, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente.

CORPO DOCENTE

Per rispondere alle esigenze dettate dal peso determinante delle attività professionalizzanti nelle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria, il Corpo Docente è primariamente composto da figure proprie della specificità della Scuola, con la piena utilizzazione delle figure professionali

operanti nelle strutture universitarie ed non universitarie inserite nella rete formativa.

In particolare si raccomandano le seguenti linee direttive:

1. Il corpo docente comprende *docenti universitari* (Professori di ruolo di I e II fascia e Ricercatori Universitari) e *docenti affiliati operanti in strutture* non universitarie, accreditate/convenzionate con la Scuola, nominati dalla Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola.
2. Il corpo docente *comprende almeno un Professore di ruolo di I fascia nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della specialità* (per le Scuole per le quali non è identificabile un settore scientifico-disciplinare di riferimento, almeno un Professore di I fascia afferente ad un settore scientifico-disciplinare della Classe in cui la tipologia della Scuola è inserita).
3. *La direzione della Scuola* è affidata ad un Professore di ruolo di I fascia (salvo differente indicazione dello Statuto dell'ateneo) del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola. Per esigenze particolari ed in via transitoria (in particolare per le Scuole già costituite) la direzione può essere affidata ad un Professore di ruolo di un settore scientifico-disciplinare affine o della medesima Area o Classe in cui la Scuola è inserita, per la durata massima di un mandato.
4. Il corpo docente comprende almeno un *Professore di ruolo per ciascuno degli ambiti delle Attività caratterizzanti* e almeno un docente universitario per i settori scientifico-disciplinari degli altri ambiti attivati nelle diverse attività formative.
5. Per i settori scientifico-disciplinari compresi nelle *Attività di base e nelle Attività affini ed integrative* è possibile istituire la figura del *Docente consulente* che, pur rientrando nel corpo docente della Scuola, esplica la sua attività didattica a carattere interdisciplinare senza obbligo di uno specifico corso formale.
6. Ai *Docenti affiliati*, per i quali sarà predisposto un opportuno quadro normativo di riferimento, vengono, su proposta del Consiglio della Scuola, affidati compiti di attività didattica formale, professionalizzante e tutoriale in rapporto con le esigenze formative della Scuola. L'affidamento richiede una certificazione e/o una verifica (da parte del Consiglio della Scuola) di esperienza didattica ed, ove possibile ed opportuno, il servizio di almeno cinque anni presso strutture specialistiche accreditate.
7. Per la *funzione tutoriale* sono previste tre distinte figure: a) *il tutore ad personam*, individuato nel docente che segue e consiglia il sin-

golo specializzando durante tutto l'intero corso formativo specialistico; b) *il tutore di gruppo*, individuato nel docente che segue un piccolo numero di specializzandi per lo svolgimento di specifiche attività formative professionalizzanti. Le due distinte figure tutoriali configurano un vero e proprio compito didattico, affidato a docenti universitari e a docenti affiliati; c) *lo specializzando tutore* identificato nello specializzando anziano che, secondo quanto determinato dal regolamento della Scuola, guida l'attività degli specializzandi dei primi anni di corso.

8. Per alcune specifiche competenze non presenti in ambito universitario o di strutture non universitarie accreditate/convenzionate con la Scuola, si potrà fare ricorso ad un limitato numero di *contratti per esperti* nel campo di interesse della tipologia della Scuola.

SPECIALIZZANDI

1. *Lo specializzando* è inserito a tempo pieno nelle attività formative della Scuola e prende parte attiva alle attività assistenziali.
2. L'attività assistenziale degli specializzandi è finalizzata alla *acquisizione di competenze professionali specifiche* con una progressiva assunzione di responsabilità personale nella esplicazione delle attività professionalizzanti fino a raggiungere la piena autonomia. Va peraltro assicurata *una adeguata formazione culturale* basata su una solida preparazione scientifica.
3. *L'attività dello specializzando* nelle strutture assistenziali e socio-sanitarie *non può essere considerata o utilizzata a fini vicarianti* le funzioni del personale di ruolo previsto dalla struttura.
4. Il pieno impegno dello specializzando nelle attività formative teoriche e pratiche richiede misure di armonizzazione con i vincoli, anche orari, previsti da un *contratto di formazione*.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE


Ammissione

L'ammissione alle Scuole di Specializzazione è regolata da specifici Decreti come previsto nel D.L. 368/99 e successive integrazioni.

Accessi

L'accesso degli specializzandi non medici alle Scuole di Specializzazioni di Area Sanitaria, pone l'esigenza di armonizzare in un unico corso competenze specifiche con diverse connotazioni professionali. Questo problema si presenta nel caso delle

ed alle attività assistenziali di cui alla pagina precedente lo specializzando deve prendere parte attiva





In testa a questa pagina ricompare il riferimento alle specialità “richieste dal SSN”. In realtà, il fascicolo su cui era stata basata la decisione del CSS di attivare psicologia clinica fra le specialità deroganti alla limitazione europea, era basato su esigenze del SSN assolutamente fittizie: qualche funzionario di ASL aveva respinto tutte le domande degli abbonatissimi specializzati nelle scuole private, e solo così era stata rilevata una apparente esigenza del SSN.

scuole delle Classi di Neuroscienze e Scienze cliniche del comportamento, di Medicina diagnostica e di laboratorio e dei Servizi clinici specialistici biomedici. In particolare, è opportuno che l'insieme delle lauree specialistiche che consentono l'accesso alla Classe della Medicina diagnostica e di laboratorio venga rivalutato anche in funzione delle professionalità richieste dal SSN. Nella proposta di riassetto i percorsi formativi delle tipologie interessate sono stati opportunamente differenziati per tenere conto delle diverse competenze professionali per le quali potrebbe essere anche previsto il rilascio di titoli distinti. Questo è particolarmente rilevante per la Classe dei Servizi clinici specialistici biomedici nella quale il titolo di laurea posseduto dalla specializzando prelude a figure professionali fortemente distinte fra loro.

Prove in itinere, monitoraggio e prova finale

1. Ai fini delle periodiche verifiche di profitto è raccomandato l'uso di prove in itinere con cadenza regolata dai Regolamenti delle Scuole, basate su criteri definiti su base nazionale.
2. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è affidato all'uso del libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate, e certificate mediante firma, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le atti-

tudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività.

3. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
4. Le Università rilasciano una certificazione che documenti l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando, indicando le Attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.

Valutazione ex post dell'apprendimento

Per la valutazione ex post dell'apprendimento è proposta l'istituzione di sistemi di valutazione oggettiva nazionale per ciascuna tipologia basata su una prova scritta a risposta multipla. La prova introduce nel sistema della formazione specialistica, a fianco dei criteri generali citati nel successivo paragrafo, una verifica ex post, qualitativa e quantitativa dell'insegnamento nelle diverse sedi, che vale a segnalare l'eccellenza (da incentivare e premiare) o carenze (da correggere).

Criteri generali per l'accreditamento e il monitoraggio.

I criteri generali e le modalità per l'accreditamento e il monitoraggio delle Scuole sono oggetto di proposte specifiche da parte dell'Osservatorio Nazionale.

SCHEMA GENERALE DELLE AREE, CLASSI E TIPOLOGIE

CLASSI DELLE SPECIALIZZAZIONI DI AREA MEDICA

La classe della MEDICINA CLINICA GENERALE comprende le seguenti tipologie:

- Medicina interna
- Geriatria
- Medicina dello sport
- Medicina termale
- Oncologia medica

La classe della MEDICINA SPECIALISTICA comprende le seguenti tipologie:

- Allergologia ed Immunologia clinica
- Dermatologia e Venereologia
- Ematologia
- Endocrinologia e malattie del ricambio
- Gastroenterologia
- Malattie dell'apparato cardiovascolare
- Malattie dell'apparato respiratorio
- Malattie infettive
- Malattie tropicali
- Nefrologia
- Reumatologia

La classe NEUROSCIENZE E SCIENZE CLINICHE DEL COMPORTAMENTO comprende le seguenti tipologie:

- Neurofisiopatologia
- Neurologia
- Neuropsichiatria infantile
- Psichiatria
- Psicologia clinica (accesso ai laureati in medicina e Chirurgia e in Psicologia)

La classe di MEDICINA CLINICA DELL'ETÀ EVOLUTIVA comprende le seguenti tipologie:

- Pediatria

CLASSI DELLE SPECIALIZZAZIONI DI AREA CHIRURGICA

La classe delle CHIRURGIE GENERALI comprende le seguenti tipologie:

- Chirurgia Generale.
- Chirurgia dell'apparato digerente.
- Chirurgia pediatrica.
- Chirurgia plastica e ricostruttiva.

La Classe delle CHIRURGIE SPECIALISTICHE comprende le seguenti tipologie

- Ginecologia ed Ostetricia
- Neurochirurgia
- Ortopedia e traumatologia
- Urologia.

La Classe delle CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA E COLLO comprende le seguenti tipologie:

- Chirurgia Maxillo-Facciale
- Oftalmologia
- Otorinolaringoiatria

La classe delle CHIRURGIE CARDIO-TORACO-VASCOLARI comprende le seguenti tipologie:

- Cardiocirurgia
- Chirurgia Toracica
- Chirurgia Vascolare

CLASSI DELLE SPECIALIZZAZIONI DI AREA SERVIZI CLINICI SOTTO AREA SERVIZI CLINICI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI

La classe della MEDICINA DIAGNOSTICA E DI LABORATORIO comprende le seguenti tipologie:

- Anatomia Patologica (accesso per laureati in: Medicina e Chirurgia)
- Biochimica Clinica (accesso per laureati in: Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica, Chimica e Tecnica Farmaceutica, Biotecnologie mediche, farmaceutiche, veterinarie).
- Microbiologia e Virologia (accesso per laureati in: Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche).
- Patologia Clinica (accesso per laureati in: Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica, Chimica e Tecnica Farmaceutica, Biotecnologie mediche, farmaceutiche, veterinarie).


La classe della DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA comprende le seguenti tipologie:

- Radiodiagnostica
- Radioterapia
- Medicina nucleare

La classe dei SERVIZI CLINICI SPECIALISTICI comprende le seguenti tipologie:

- Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva
- Audiologia e foniatria
- Medicina fisica e riabilitativa
- Tossicologia Medica

Mentre le altre specializzazioni della Classe neuroscienze hanno corrispondenza nella direttiva europea dei medici, Psicologia clinica è invenzione tutta italiana. Se questa riforma venisse approvata, verrebbe inibito alle nostre facoltà di psicologia il diritto di sviluppare le proprie scuole di specializzazione in psicologia clinica. Ma questo è un settore disciplinare che appartiene alla Psicologia, anche nell'ordinamento universitario italiano





La psicologia clinica implica una clinica essenzialmente psicologica, che si differenzia dalla clinica di tipo medico. La psicologia clinica ha una sua autonoma caratterizzazione di metodo e di assunti teorici, per cui le sue competenze e pratiche operative non sono di pertinenza di altri settori limitrofi.

La classe dei **SERVIZI CLINICI SPECIALISTICI BIOMEDICI** comprende le seguenti tipologie:

- Genetica medica (accesso per laureati in: Medicina e Chirurgia, Scienze biologiche)
- Scienza dell'alimentazione (*accesso per laureati in: Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica, Chimica e Tecnica Farmaceutica, Medicina veterinaria, Agraria, Scienze e Tecnologie Alimentari*).
- Farmacologia (*accesso per laureati in: Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica e Tecnica Farmaceutica, Veterinaria*).

La classe delle **SPECIALIZZAZIONI IN ODONTOIATRIA** comprende le seguenti tipologie:

- Chirurgia orale
- Ortognatodonzia

SOTTO AREA SERVIZI CLINICI ORGANIZZATIVI E DELLA SANITA' PUBBLICA

La classe **DELLA SANITÀ PUBBLICA** comprende le seguenti tipologie:

- Igiene e Medicina Preventiva
- Medicina Aeronautica e Spaziale
- Medicina del Lavoro
- Medicina Legale
- Statistica sanitaria

La classe dell'**AREA FARMACEUTICA** comprende le seguenti tipologie:

- Farmacia ospedaliera
- Farmaceutica territoriale

La classe della **FISICA SANITARIA** comprende le seguenti tipologie:

- Fisica Medica.

La classe dell'**AREA VETERINARIA** comprende le seguenti tipologie (*il relativo documento è in preparazione*)

- Igiene allevamenti e produzioni zootecniche
- Ispezione alimenti di origine animale
- Sanità animale allevamento e produzioni zootecniche


NORME GENERALI PER GLI ORDINAMENTI DIDATTICI

SCHEMA NORMATIVO

1. Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi area medica, chirurgica e dei servizi clinici è necessaria l'acquisizione di 300 CFU complessivi, articolati in 5 anni di corso (o 360 CFU per i percorsi formativi delle Scuole articolate in 6 anni di corso). Per ciascuna tipologia di Scuola è indicato il profilo professionale dello specialista e sono identificati gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali
2. Gli obiettivi formativi ed i percorsi didattici sono identificati da Attività formative indispensabili per conseguire il titolo. Le Attività sono a loro volta suddivise in Ambiti omogenei di sapere, identificati da Settori scientifico disciplinari. Le strutture didattiche individuano e costruiscono, per le Scuole di Specializzazione previste nell'ambito della Classe, specifici percorsi formativi per la preparazione di ciascuna tipologie di figure professionali specialistiche, utilizzando quei Settori scientifico disciplinari, elencati negli Ambiti ritenuti utili alla preparazione dello specialista ed al raggiungimento degli obiettivi formativi propri della singola Scuola.
3. Le Attività formative indispensabili ed i relativi CFU sono così ripartiti:
 - a) Attività di base a cui sono assegnati fino a 5 CFU;
 - b) Attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 270 CFU per le Scuole articolate in 5 anni di corso e 330 CFU per le Scuole articolate in 6 anni di corso;
 - c) Attività elettive a scelta dello studente a cui può essere assegnata una frazione dei CFU dell'Ambito specifico della Scuola;
 - d) Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati fino a 5 CFU;

- e) Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati fino a 15 CFU;
- f) Altre Attività a cui sono assegnati fino a 5 CFU.
- g) Attività professionalizzanti a cui è assegnato il 70% dei CFU complessivi dell'intero percorso formativo.
4. Le Attività di base comprendono uno o più Ambiti, ed i relativi Settori scientifico disciplinari, inerenti alle scienze generali pertinenti alla preparazione nelle varie tipologie di Scuole comprese nella Classe.
5. Le Attività caratterizzanti di cui alla lettera b) del precedente comma 3. sono articolate in almeno:
- a) un Ambito denominato Tronco comune identificato dai Settori scientifico disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni a cui sono dedicati il 30% dei crediti delle Attività caratterizzanti (rispettivamente 81 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e 99 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso), almeno 60 CFU (pari ad un anno di attività di studio) del tronco comune sono dedicati ad attività professionalizzanti. Di questi, nell'Area medica e nell'Area chirurgica, almeno 30 CFU devono essere dedicati ad attività professionalizzanti di tipo clinico rispettivamente di medicina interna e di chirurgia generale; i rimanenti 30 CFU devono essere dedicati ad attività professionalizzanti inerenti le specialità affini alle singole tipologie di scuola comprese nella Classe e a conoscenze di emergenza e pronto soccorso.
- b) un Ambito denominato delle Discipline specifiche della tipologia identificato da uno o più Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione a cui è assegnato il 70% dei CFU delle Attività caratterizzanti (rispettivamente 189 CFU per le Scuole articolate in 5 anni di corso e 231 CFU per le Scuole articolate in 6 anni di corso).
6. Le Attività Elettive a scelta dello studente comprendono uno o più Ambiti, identificati da Settori scientifico disciplinari utili alla predisposizione di specifici percorsi formativi di alta specializzazione. A tali Attività è assegnata una frazione di crediti compresi nell'Ambito delle Discipline specifiche della tipologia della Scuola (di cui al punto b del comma 5). I Consigli delle strutture didattiche, possono dedicare alle Attività Elettive fino a 45 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e 50 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso.
7. Le Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari comprendono uno o più Ambiti, identificati da Settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari.
8. Le Attività finalizzate alla prova finale si avvalgono dei crediti destinati alla preparazione della tesi di Diploma di specializzazione
9. Le Altre Attività si esplicano mediante l'utilizzo di crediti assegnati alla acquisizione di abilità linguistiche, informatiche, di gestione e organizzazione.
10. Le Attività formative professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità professionali mediante attività pratiche e di tirocinio comprendono almeno il 70% dell'intero complesso dei 300 o 360 CFU, di tutte le altre Attività previste nel comma 3. A tali attività sono pertanto assegnati 210 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e 252 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso.
11. Gli ordinamenti didattici delle singole scuole determinano la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio individuale. Tale frazione, di norma non superiore al 30%, deriva esclusivamente dai CFU non dedicati alle Attività professionalizzanti e cioè rispettivamente 90 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e 108 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso.
12. I CFU di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro / studente. Il monte ore complessivo necessario per la formazione delle singole figure professionali deve essere comunque adeguato agli standard formativi disposti dalle normative e direttive dell'Unione Europea. Gli Ordinamenti dei singoli corsi di studio provvedono all'eventuale incremento del monte ore complessivo, modulando il peso orario dei ai CFU dedicati alle attività professionalizzanti per adempiere alle prescrizioni dell'Unione Europea.

Bisogna ammettere che queste formazioni sono davvero professionalizzanti, molto più di quelle di tanti nostri trienni presso la facoltà di psicologia. Ma, proprio per questo, dobbiamo non solo spostare queste specializzazioni a Psicologia, ma anche rendere impossibile ad un laureato triennale di fregiarsi del titolo di “dottore in psicologia clinica”, come purtroppo oggi molte università reclamizzano. Ma questa è una seconda battaglia della stessa guerra, che ha sullo sfondo la pleora medica, la chiusura del suo numero, di conseguenza la pleora dei docenti di medicina, la loro esportazione verso le discipline confinanti, a loro volta pletorizzate di studenti ed infine di professionisti





Non abbiamo mai avuto a disposizione un testo ufficiale che implementi questo schema tipo, adattandolo a psicologia clinica. Ma ci si chiede come sia possibile realizzarlo senza configurare l'esercizio abusivo delle attività incluse nell'articolo 1 della nostra legge, che oltretutto è fin troppo clinico: prevenzione, diagnosi, intervento, riabilitazione

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DISTRIBUZIONE DEI CFU IN UNA TABELLA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DI UNA SCUOLA TIPO

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative **	Ambiti disciplinari	Settori scientifico disciplinari	CFU	Tot. CFU
Di base	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTI	SSD	5	5
Caratterizzanti	TRONCO COMUNE	SSD	81 (99)	270 (330)
	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA	SSD della tipologia	189* (231)	
	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA	SSD della tipologia	189* (231)	
	Ripetuto per tutte le tipologie comprese nella classe			
Affini, integrative e interdisciplinari	SCIENZE UMANE E MEDICINA COMUNITÀ	SSD		5
	SANITA' PUBBLICA, MANAGEMENT SANITARIO, STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA	SSD		
	Altre discipline integrative ed interdisciplinari			
Per la prova finale				15
Altre	Es ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini,			5
TOTALE				300 (360)
Elettive A scelta dello studente	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE	Tutti i ssd ritenuti utili per l'attività elettiva, praticamente tutti i settori BIO e MED	45 * (50*)	
Attività professionalizzanti	** Il 70% dei CFU di tutte le Attività		210 (252)	

Legenda:

In parentesi i CFU per le scuole con percorso di 6 anni

Per le Attività caratterizzanti 270 (330) CFU, di cui 81 (99) CFU di Tronco comune e 189 (231) CFU delle discipline della Tipologia della Scuola, di questi ultimi 45 (50) assegnabili ad Attività Elettive;

Di tutte le Attività il 70% dei CFU (210 o 252 CFU) sono dedicati ad Attività professionalizzanti.

UN MANIFESTO DAGLI STUDENTI DI PSICOLOGIA

Siamo un gruppo di studenti autodefinitisi “temerari” della facoltà di psicologia di Padova.

Siamo venuti a conoscenza del Progetto di Riordino delle Scuole di Specializzazione presso le facoltà di Medicina, risalente al luglio 2002, redatto dal gruppo di lavoro coordinato dal prof. Pinchera.

Non stiamo a descrivere le molteplici difficoltà che abbiamo riscontrato nella ricerca di informazioni inerenti all'argomento, perché si potrebbe ipotizzare che QUALCUNO ci voglia tenere all'oscuro di quanto sta avvenendo. Dalle informazioni raccolte possiamo solo constatare che, se prima avevamo un'incertezza sul nostro futuro professionale, ora finalmente sappiamo che NON avremo un futuro professionale come Psicologi clinici, ma come Tecnici o quant'altro.

Perché? Il caro prof. Pinchera e tanti altri come lui, gradiscono fare le cose a modo loro, senza chiedersi, ad esempio, cosa ne pensiamo noi o cosa ne pensate voi, cari Psicologi professionisti. Il Progetto prevede l'inserimento della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, post-laurea per il vecchio ordinamento o post-laurea specialistica con il nuovo ordinamento, presso le Facoltà di Medicina. Non solo la loro struttura fisica è già all'interno di molte Facoltà di Medicina italiane ma, in modo subdolo, si sta cercando di cancellare l'identità storico-culturale della Psicologia Clinica inglobandola all'interno del modello medico.

Così facendo si snatura il significato epistemologico della Psicologia Clinica, a questo proposito vorremmo ricordare che una scelta teorica di tipo pragmatico deve sempre essere legata ad un criterio epistemologico di adeguatezza. Chissà se


il prof. Pinchera e i membri del gruppo di lavoro incaricato di riordinare le scuole di specializzazione di area sanitaria si ricordano questo assunto di base!

L'art. 1 della legge 56/89 prevede che lo Psicologo, quindi anche quello Clinico, si caratterizzi per essere una figura professionale in grado di svolgere una funzione non solo di diagnosi ma soprattutto di prevenzione, includendo attività quali quelle di abilitazione e riabilitazione, di sostegno, di sperimentazione, di ricerca e di didattica in ambito psicologico. Tali attività sono rivolte alla persona, ma anche al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.

Insomma, dai, quello che fanno sempre i medici!

A questo punto proponiamo di chiudere le Facoltà di Psicologia e di iscriverci in massa a Medicina! Dato che il progetto del prof. Pinchera per la specializzazione in Psicologia Clinica prevede un test d'ingresso di stampo prettamente medico, 3 anni di percorso di studi con discipline mediche e 2 anni di studi pseudo-psicologici, una spolverata di argomenti di psicologia generale che potrebbe essere accettabile forse in un biennio della laurea specialistica, ma non certo adeguati ad una scuola di specializzazione. La cosa interessante è che nella legislazione europea la psicologia clinica non è prevista come specializzazione medica. Da domani lo specializzato in psicologia clinica, ancor più medico, sarà l'unico che potrà entrare nel SSN, nel ruolo di psicologo clinico. Tutto viene ricondotto ad un modello psichiatrico, in base all'assunto che tende a considerare anche gli argomenti e le discipline più squisitamente psicologiche come riferibili ad un sapere di tipo medico.

Il movimento di cui pubblichiamo questo manifesto è nato spontaneamente, ha preso subito contatti col vicepresidente dell'Ordine, poi è stato sostenuto dall'AUPI, ed ormai ha contatti regolari con tutte le organizzazioni della professione. Molte delle domande che gli studenti ci pongono sono pertinenti anche per l'Ordine





Gli incontri con questi studenti sono stati utili anche per metterli in contatto con l'EFPSA, cioè l'organizzazione degli studenti di tutta l'Europa, collegata all'EFPA. Pubblichiamo in coda a questo bollettino le modalità di partecipazione al congresso dell'EFPA e dell'EFPSA a Granada, un'ottima occasione per sprovvincializzare il mondo della psicologia italiana, che partecipa poco ai congressi internazionali e forse per questo soffre di tante distorsioni ed anomalie peculiari

Questa dequalificazione delle scuole di specializzazione è il risultato di una svalutazione, già a monte, della laurea in psicologia, partita con la riforma universitaria del 1999, che prevede: - tre anni di prima formazione che porta al possesso della qualifica di dottori in tecniche psicologiche della sezione b (ma cosa significa? Saranno tecnici delle scienze psicologiche...insomma potranno somministrare test ma non potranno interpretarli?...Interessante!); - due anni della laurea specialistica, dove si formeranno i dottori in psicologia (psicologi) a tutti gli effetti. E quelli che si fermeranno al triennio? Sono sempre dottori...ma di serie b...quindi in realtà, se si può parlare di realtà, saranno tecnici...e gli altri...dottori...de che?

Il ciclo unico è più formativo e la vecchia laurea quinquennale in psicologia lasciava uno spazio di pensiero critico diverso agli studenti, i corsi strutturati in 90 o 60 ore di frequenza permettevano una relazione con il docente, discussioni in classe, possibilità di ampliare le conoscenze inerenti al corso e non solo.

C'è un progetto a monte, repetita iuvant, di dequalificare la laurea in psicologia, perché se alla fine saremo tecnici, non potremmo più essere dottori e tenerci di conseguenza le Scuole di Specializzazione, quindi chi se le prende? MEDICINA., perché sono *solo* loro i *veri* dottori.

L'unica cosa che ci consentirà di mantenere una dignità della nostra figura professionale sarà quella di ristabilire un percorso di studio unitario quinquennale, che ci darà il diritto di mantenere attive e di consolidare le nostre Scuole di Specializzazione.

Convinti che questa non sia un'utopia ci siamo mobilitati per diffondere le informazioni: creando il sito <http://www.psicologiaclinica.info>; abbiamo raccolto più di duemila firme; abbiamo tenuto assemblee; siamo andati a Roma alla sede dell'AUPI per discutere del problema con i responsabili degli organi diri-

genti dell'AUPI e del CNOP; abbiamo contattato i rappresentanti degli studenti delle varie facoltà di psicologia d'Italia per formare un coordinamento nazionale; abbiamo in progetto di realizzazione di un giornalino telematico.

Noi quindi chiediamo:

che la Specializzazione in Psicologia Clinica possa conseguirla solo chi è in possesso della laurea in psicologia; il miglioramento della qualità didattica; lo spostamento fisico delle suddette scuole, in quanto non ha senso che le loro sedi siano a Medicina; le borse di studio ai laureati iscritti alle scuole, senza per questo farle rientrare nell'area medica; più professori di area psicologica e meno medici.

Alcuni presidi delle Facoltà di Psicologia stanno cercando di boicottare il nostro coordinamento nazionale.

STUDENTI, SVEGLIATEVI!

Psicologi, alzate lo sguardo dai pazienti, e facciamo qualcosa di serio.

Grazie

Per il Coordinamento nazionale degli studenti delle Facoltà e dei Corsi di laurea in Psicologia

I "temerari", Nadia Bonato, Marlene Evelin Gugliotti, Monica Ottarda, Claudia Stefani, Marco Luise

IL SINDACATO E L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI NELLA DIFESA DEI CONFINI ESTERNI DELLA PSICOLOGIA

Un fronte molto caldo per la categoria e per il futuro della Professione è quella della Riforma della Formazione Universitaria e delle Lauree Triennali e Specialistiche o “Magistrali”.

Il livello di discussione, propedeutico alla riforma, sembra molto elevato e ci lavorano le “migliori” intelligenze. In realtà i veri obiettivi sono semplici, comprensibili ed evidenti. Ma sono tutti, ugualmente, inconfessabili, perché pericolosissimi per il futuro della nostra Professione.

Voglio provare a semplificare e rendere evidente i processi in corso. La volontà che sottende l'ulteriore progetto di riforma universitaria, assolutamente in linea con quanto fatto dal 1999 ad oggi, è quella di “DEQUALIFICARE” sempre di più la Professione di Psicologo con il fine, neppure tanto recondito, di riportare nell'alveo della Medicina, la Psicologia.

Come si può ottenere questo risultato? Semplice.

Basta ridurre a tre anni la formazione universitaria in Psicologia. Illudere le decine di migliaia di giovani facendo loro credere di “ESSERE” Psicologi dopo solo tre anni di studio, sperando che un numero sempre più alto di giovani si accontenti dei tre anni di formazione. Qualcosa vorrà dire se il Governo ed il Ministero hanno fatto di tutto per garantire ai laureati triennalisti il titolo di “DOTTORE”.

Tutto ciò ben sapendo che tre anni di studio, intenso e serio quanto si vuole, non bastano a formare uno Psicologo. E questo lo sanno, molto bene, tutti i nostri Docenti e tutti i nostri Presidi di Facoltà. E lo abbiamo verificato anche noi, con una ricerca empirica molto semplice.

Abbiamo esaminato i piani di studio dei 70 e più indirizzi delle lauree triennali. Abbiamo confrontato e correlato ciascun piano di studio con i contenuti della nostra legge ordinistica e che cosa ne è venuto fuori?

Degli oltre 70 indirizzi di lauree triennali, almeno 50 non hanno alcun riferimento con i contenuti dell'articolo 1 della legge 56/89 e con la professione di Psicologo.

Ciò sta a significare che questi indirizzi formano professionisti capaci di esercitare una professione che non è quella prevista dalla legge che regola la Professione di Psicologo. Formano cioè in altre scienze e discipline, affini e non affini, ma lontanissime dalla Psicologia.

Formano ma non in Psicologia. Anche se poi una volta laureati sono “nominalmente”, “formalmente” ed “accademicamente” degli Psicologi che possono iscriversi all'Albo degli Psicologi. Ma c'è un piccolissimo particolare. Non hanno ricevuto alcuna formazione specifica e propedeutica all'esercizio della professione di Psicologo. Tutti sanno cosa sta accadendo. Nessuno muove un dito.


Tutti sanno che con tre anni non si forma uno Psicologo. Ma tutti tacciono. Perché?

Perché l'obiettivo non è quello di formare Psicologi.

Il vero obiettivo è di formare una pletera di Tecnici, vogliamo chiamarli Psicotecnici? Testisti? come altro? Buoni ad assumere una posizione “ancillare” (paramedica? parasanitaria? paraqualsiasiosa?) e comunque subalterna ai Veri Psicologi.

Ma chi saranno i Veri Psicologi?

Il sindacato degli psicologi, con questi suoi interventi, dimostra di aver compreso il legame strategico che intercorre fra la battaglia sulla specializzazione in psicologia clinica, descritta in queste pagine, e quella sulla classe triennale, i cui corsi di studio sono spesso titolati già in psicologia clinica. Descriviamo nelle pagine successive di questo stesso bollettino un'altra importante battaglia su questo secondo tema





Anche se in campo sindacale il numero fa la forza, il sindacato degli psicologi si sta rendendo conto che quella fase è già passata, e la pleora rischia ormai di squalificare la nostra professione per la quale abbiamo tanto lavorato insieme durante gli ultimi decenni

Ma ovviamente gli Psicologi Clinici. Ma non c'è da illudersi. Non gli Psicologi Clinici laureati in Psicologia e specializzati in Psicologia Clinica presso la Facoltà di Psicologia. E no. Non illudiamoci. Questa ipotesi sarebbe quasi accettabile.

No. Non saranno questi i Veri Psicologi. Perché nel frattempo la specializzazione di Psicologia Clinica sarà trasferita a Medicina, con l'accesso consentito a Medici (tanti) e Psicologi (qualcuno).

E voilà. I giochi sono fatti.

Ecco il "Nuovo Vero Psicologo". Un Professionista molto prestigioso, preferibilmente Medico, ma va bene anche qualche Psicologo, purché si sia ben "formato"/"addestrato" e sia portatore di una Vera Cultura Clinica. Quella Medica.

E gli altri? I 50.000 iscritti all'Albo ed i 50.000 studenti che nel giro di pochi anni (la laurea è triennale) saranno Dottori in Psicologia? Nessun timore. Psicologi di serie "B" che, se vogliono lavorare dovranno collaborare con i Veri Psicologi. È fantascienza? Questo incubo potrebbe trasformarsi rapidissimamente in realtà.

Gli ingredienti ci sono tutti.

Una professione di Psicologo Dequalificata: tre anni non "fanno" uno Psicologo. Psicologia Clinica a Medicina: esiste già un progetto al CUN. Psicologia Clinica aperta anche ai Medici: continua ad essere una realtà, nonostante una chiarissima Sentenza del Consiglio di Stato.

Noi non accettiamo questa deriva per la nostra Professione. Abbiamo già raccolto l'invito che proveniva dagli studenti di Psicologia di Padova, giustamente allarmati per il trasferimento di Psicologia Clinica a Medicina. Ci siamo incontrati a Roma, nella sede dell'AUPI, e abbiamo provato, con successo, a far comprendere quanto, il pur grave problema della corretta collocazione della Specializzazione di Psicologia Clinica, facesse parte e costituisse un tassello di un progetto ben più ampio, pericoloso e distruttivo per la Professione e per il futuro dei circa 50.000 Psicologi e degli altrettanti studenti. È arrivato il momento di mettere da parte le timidezze proprie di una professione giovane come la nostra. È ora di abbandonare la diplomazia. Non cerchiamo e non vogliamo mediazioni ed accordi di vertici, quando questi accordi sono stipulati sulla pelle dei colleghi e su quella dei cittadini/utenti.

È arrivato il momento di allertare, mobilitare tutti, studenti ed iscritti all'Ordine e far sentire chiara e forte la nostra voce e le nostre ragioni. Non ci rassegheremo mai e mai assumeremo comportamenti che rasentano l'ignavia colpevole ed interessata.

Chi crede nella Professione di Psicologo non accetterà supinamente il declino che sembra profilarsi al nostro orizzonte. Siamo tanti. Siamo tantissimi. Ce la possiamo fare.

Mario Sellini

Al Presidente del Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Psicologi Dr. P. A. Sardi

Egregio Presidente,

Le scrivo in qualità di rappresentante legale dell'O.S. AUPI per sottoporre un problema, che, al di là degli aspetti squisitamente sindacali, presenta implicazioni che hanno a che fare con i dettami della legge 56/89 e che incidono sul legittimo esercizio della professione di Psicologo.

È in via di definizione l'Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità (*Biologi, Chimici, Psicologi*). Oltre a problemi di rappresentatività sindacale che deve essere garantita ad ogni singola Professione, ma questo è un problema sindacale di cui si fa carico, integralmente, lo scrivente, si pone un problema collegato al legittimo esercizio della professione di Psicologo.

Il testo dell'accordo, e precisamente il comma 5 dell'articolo 22 e l'inclusione della branca di Psicologia tra quelle destinate ai Medici (allegato "A"), creano un vulnus grave alla nostra legge ordinistica.

Di seguito alla presente potrà leggere le parti dell'accordo da noi contestate.

La recente sentenza del Consiglio di Stato ha sancito un principio fondamentale: la Psicologia Clinica è parte integrante e inscindibile della Psicologia, ed in quanto tale riservata agli Psicologi.

L'accordo per gli specialisti ambulatoriali, va ben oltre ed apre ai medici la possibilità di accedere alla disciplina di Psicologia.

L'AUPI ritiene assolutamente illegittima una norma simile e per questo ha già presentato al dott. Covolo, coordinatore della SISAC, una dichiarazione a verbale con la quale comunichiamo la non acquiescenza ai profili di illegittimità presenti nel testo.

Abbiamo fatto di tutto per ottenere la cancellazione e la soppressione della norma contestata. Purtroppo i rapporti di forza al tavolo negoziale non ci consentono di modificare il testo. Tutti gli altri Sindacati sono d'accordo ed il tavolo è composto per il 90% da OO.SS. mediche.

Oggi il sottoscritto e il dr. Moscara, componenti la delegazione trattante, sono arrivati ai limiti della rottura delle trattative non firmando il verbale contenente l'ipotesi di accordo.

A questo punto le possibilità di un'azione sindacale incisiva si riducono a due. La prima è non firmare il contratto. La seconda firmare l'accordo con la dichiarazione a verbale.

Una valutazione attenta di quanto accaduto ci spinge a firmare l'accordo con la dichiarazione a verbale e con l'espressione del nostro totale dissenso sulla norma contestata.

Non firmando il contratto impediremmo ai colleghi di ottenere i miglioramenti economici, che pur ci sono e sono considerevoli, e soprattutto danneggeremmo i colleghi penitenzieri, i quali, con la sottoscrizione di questo accordo, vedrebbero, finalmente, applicato un contratto che, in qualche misura, garantisce dignità al delicato lavoro svolto.

I vantaggi per i colleghi sono notevoli ed importanti e sarebbe ingiusto privare di questa opportunità chi è in attesa, da anni, di una soluzione dignitosa ai problemi lavorativi. D'altro canto, se l'AUPI non firmasse l'accordo ciò non impedirebbe alla clausola contrattuale che noi contestiamo di essere applicata.


Sulla base di quanto brevemente rappresentato Le chiedo di intervenire in difesa della legge 56/89 e delle attribuzioni professionali che la legge assegna e riserva agli Psicologi.

Certo del Suo interessamento ed in attesa di un cortese riscontro, Le porgo cordiali saluti.

Roma 4 febbraio 2005

Il Segretario Generale Dr Mario Sellini

***Mentre andiamo in
tipografia, l'accordo
di cui qui si annuncia
la firma è già stato
firmato dall'AUPI,
lasciando così all'Or-
dine il dovere conse-
guente, del resto
analogo a quello già
assunto con i ricorsi
contro le scuole di
Psicologia clinica
aperte ai medici***





Come si vede, qui persino il tenue velo che era costituito dall'aggettivo "clinica" è stato stracciato, e l'occupazione della Psicologia tout court da parte dei medici viene data per scontata. Starà ora al CNOP decidere le azioni conseguenti

ART.22 – ASSEGNAZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO

1. I provvedimenti adottati dalle aziende per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, vengono pubblicati da ciascuna azienda sull'albo del Comitato zonale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese.
2. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti aspiranti al turno disponibile, entro il 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità al Comitato zonale, il quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 23.
3. E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
4. Qualora la pubblicazione dei turni disponibili inerenti una branca specialistica o area professionale, di cui al presente Accordo, contenga la richiesta di possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista ambulatoriale o del professionista, avviene, previa valutazione secondo criteri definiti nell'Accordo regionale, da parte di una commissione aziendale paritetica, composta da specialisti delegati dall'azienda e specialisti ambulatoriali o professionisti designati dai membri di categoria del Comitato zonale.
5. In sede di pubblicazione dei turni vacanti di psicologia, le aziende devono specificare se i turni sono destinati a medici specialisti in psicologia o a professionisti psicologi.

ALLEGATO A PARTE PRIMA

PSICOLOGIA

Branche principali

- | | |
|--|--|
| 1) Psicologia | 13) Igiene mentale |
| 2) Psicologia con indirizzo medico | 14) Medicina psicosomatica |
| 3) Psicologia delle organizzazioni e delle istituzioni | 15) Neurologia e psichiatria |
| 4) Psicoterapia | 16) Neuropsichiatria |
| 5) Psicologia clinica e psicoterapia | 17) Neuropsichiatria infantile |
| 6) Psicologia della salute | 18) Neuropsichiatria infantile e psicologia dell'età evolutiva |
| 7) Psicologia della prevenzione | 19) Clinica delle malattie nervose e mentali |
| 8) Psicologia dell'età evolutiva | 20) Malattie nervose e mentali |
| 9) Psicologia medica | 21) Psicologia del ciclo di vita |
| 10) Psicologia clinica | 22) Psicologia sociale e applicata |
| 11) Psichiatria | |
| 12) Clinica psichiatrica | |

STUDIO BENVENUTI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

AVV. PROF. GIORGIO ORSONI

AVV. ANDREA PAVANINI

AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI

AVV. PROF. LUIGI BENVENUTI

MANDATO

Il sottoscritto, dott. Pietro Angelo Sardi nella qualità di presidente del CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI, delego alla rappresentanza e difesa nel la presente causa, gli avv. ti ANDREA PAVANINI di Venezia E LUIGI MANZI di Roma. A tal fine conferisco ai nominati avvocati anche disgiuntamente tutti i poteri inerenti il mandato compresi quelli di rinunciare, transigere, conciliare, farsi sostituire, nominare altri procuratori, appellare e proporre impugnazioni e sottoscrivere e gli atti in ogni fase e grado anche di appello ed esecuzione. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. manzi in Roma via F. Confalonieri 5.

Venezia Roma 10 gennaio 2005

E' autentica la firma

**AL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE**

PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO

Per il CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI in persona del Presidente dott. Pietro Angelo Sardi, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio n. 66 del 6 novembre 2004 rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti Andrea Pavanini di Venezia e Luigi Manzi con domicilio presso il suo studio in Roma – Via F. Confalonieri, 5

CONTRO

- L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in persona del Rettore pro tempore
- La Seconda Scuola di specializzazione in Psicologia Clinica presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di Roma La Sapienza in persona del Direttore pro tempore
- Il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro tempore
- Il Consiglio Universitario Nazionale in persona del Presidente pro tempore

IN PUNTO

Annullamento, previa sospensione, del decreto del Rettore dell'Università di Roma La Sapienza n. 1093 del 15 novembre 2004 con il quale è stata disposta per l'anno accademico 2004/2005 l'attivazione della Scuola di Psicologia Clinica II e bandito il relativo concorso di ammissione.

Annullamento degli atti connessi e presupposti, in specie, il regolamento didattico dell'Università La Sapienza nella parte relativa alla Scuola di Specializzazione Psicologia Clinica II e per quanto occorra il D.P.R. 14 ottobre 1987 di modificazione dello statuto dell'Università e istitutivo della stessa presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma.

FATTO


Con il decreto rettorale in epigrafe è stata disposta, tra l'altro, l'attivazione e bandito il concorso di ammissione per l'anno accademico 2004/2005 alla Scuola di Specializzazione non medica di Psicologia Clinica II, presso la Facoltà di Psicologia I, nell'Università degli Studi La Sapienza di Roma.

Il bando di concorso prevede che alla Scuola di specializzazione possano essere ammessi i laureati in psicologia e in medicina e chirurgia. Il numero dei candidati ammissibili è fissato in 14 unità di cui 2 riservate ai laureati in medicina e chirurgia.

La denominazione della Scuola, quale Scuola di Psicologia Clinica, cui sono ammessi anche i laureati in medicina e chirurgia, trova previsione di carattere generale nel D.P.R. 1410/1987 istitutivo della Scuola (G.U. 4 febbraio 1988, serie generale n. 28).

Il consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, cui a norma dell'art. 28 comma 6 lett. d) della L.

Per intanto pubblichiamo il testo del ricorso che il CNOP ha presentato contro quelle università che hanno aperto ai medici le loro specializzazioni in psicologia clinica





Gli argomenti del ricorso ricalcano sostanzialmente quelli con cui è già stata ottenuta dallo stesso Avvocato la vittoriosa sentenza del Consiglio di Stato che si ritrova sul sito dell'Ordine www.psy.it

56 del 1989, compete di curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione di psicologo, relativamente alle questioni di rilevanza nazionale, ritiene che l'attivazione della scuola e il bando di concorso di ammissione per l'AA 2004-2005, così come concepiti, siano illegittimi per contrasto con le norme che disciplinano la professione dello psicologo, il valore legale dei titoli di studio rilasciati nelle scuole di specializzazione universitaria e le norme sull'ordinamento delle scuole di specializzazione.

DIRITTO

Violazione di legge – Violazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. 56 del 1989 in relazione agli artt. 1, 2, 3 del D.P.R. 10 marzo 1982, nonché ai D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270 e all'art. 16 della L. 168 del 1989 – Eccesso di potere per difetto di presupposto.

1. L'ordinamento degli studi della Scuola di Psicologia Clinica (art. 283 dello statuto introdotto dal D.P.R. 14 ottobre 1987) presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, prevede che la Scuola abbia lo scopo *“di formare gli specialisti preparati a svolgere interventi di ordine clinico in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, nonché nel campo della devianza, con competenze proprie della professionalità psicologia nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi”*.

La scuola si articola negli indirizzi della Psicologia e Psicoterapia individuale e di gruppo e della Psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni, rilasciando il titolo di Specialista in Psicologia Clinica. La Scuola è aperta ai laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

2. Questo ordinamento è peraltro precedente l'entrata in vigore della L. 56 del 1989 istitutiva della professione di psicologo, con la quale l'esercizio della psicologia e dei suoi rami, ivi compresa la specializzazione nella psicologia clinica, è stata riservata ai laureati in psicologia abilitati alla relativa professione.

Solo l'esercizio della psicoterapia come specializzazione della psicologia e della medicina e chirurgia, è consentito oltre che ai laureati in psicologia, anche ai laureati in medicina e chirurgia.

Dalla data di entrata in vigore della L. 56 del 1989, che ha specificamente disciplinato il conseguimento della specializzazione e l'esercizio della psicoterapia, in via transitoria (art. 35) e in via definitiva (art. 3) come unica area comune delle professioni dello psicologo e del medico, il titolo di specialista in psicologia clinica e l'accesso alle relative scuole di specializzazione, non può che essere riservato solo ai laureati in psicologia.

Di conseguenza l'ordinamento degli studi delle scuole di specializzazione già esistenti, o di quelle successivamente istituite, ma in ogni caso i bandi di attivazione dei corsi e di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione che rilascino titoli diversi da quelli in psicoterapia, non può che essere riservato ai soli laureati in psicologia.

3. Sia in virtù della norma generale (16 della L. 168 del 1989), sul valore legale dei titoli rilasciati dalle Università, che della previsione dell'art. 1 lett. b) del D.P.R. 162 del 1982, che assegna alle scuole di specializzazione universitaria il compito di rilasciare diplomi *“che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista”*, nonché infine per effetto del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 (richiamato nel bando impugnato), abrogato e sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, le università (art. 3, commi 2 e 6 di ambedue i decreti) rilasciano diplomi di specializzazione i cui corsi hanno l'obiettivo di fornire allo studente *“conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e (ciascun corso) può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'unione europea”*.

Nel nostro caso le norme della legge e le direttive europee, escludono che la specializzazione in psicologia clinica, sia propria della medicina e che conseguentemente possa essere istituita e/o attivata come corso di specializzazione a cui sono ammessi, oltre ai laureati in psicologia, anche i laureati in medicina e chirurgia.

4. La L. 56/89 “istituisce” la professione dello psicologo come professione riservata di cui definisce l'estensione in maniera molto chiara: *“l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento, la diagnosi, l'attività di abilitazione e riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”*.

Solo gli psicologi possono esercitare attività proprie della rispettiva professione; solo gli psicologi possono fregiarsi di titoli di specializzazione inerenti l'esercizio della psicologia o uno dei suoi rami (v. per la definizione l'art. 34 co. II della stessa legge).

L'art. 3 della L. 56 del 1989 consente bensì agli psicologi e ai medici, l'esercizio della psicoterapia ma ciò non significa che i medici possano acquisire specialità psicologiche (diverse dalla psicoterapia) così come, all'opposto, non consente agli psicologi di conseguire specialità mediche. Le specialità mediche della Psichiatria e della Neuropsichiatria, abilitano all'esercizio della psicoterapia, ma non sono

sicuramente accessibili dagli psicologi.

La Psicologia Clinica è una specializzazione della psicologia il cui conseguimento consente anche, ma non solo, l'esercizio della psicoterapia; in quanto specializzazione della psicologia essa è riservata ai soli psicologi.

Lo stesso Statuto della Scuola di specializzazione di cui si tratta (redatto ante L. 56 del 1989) laddove definisce lo scopo della Scuola per formare gli *"specialisti, preparati a svolgere interventi di ordine clinico in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, nonché nel capo della devianza con competenze proprie della professionalità psicologia, e i suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi"* rende evidente che la funzione propria della scuola che ne caratterizza denominazione e titoli, è quella di formare specialisti dotati di capacità proprie della professionalità dello psicologo.

La differenza tra psicologia e relativi rami e psicoterapia, quest'ultima costituente solo una delle specializzazioni della psicologia, non può essere annullata solo supponendo che per l'esercizio della psicoterapia servano anche conoscenze psicologiche generali. Altro è infatti il conseguimento del titolo di specialista in una certa professione, altro è l'acquisizione di conoscenze che consentono l'esercizio di un'altra specialità. Gli specialisti in Psicologia clinica, in Neuropsichiatria, in Psichiatria possono tutti esercitare la psicoterapia, ma i primi in qualità di psicologi, gli altri in qualità di medici: se si vuole una scuola di specializzazione che li accolga entrambi questa non potrà essere che una scuola di specializzazione solo in Psicoterapia, perché questa è l'unica area di specializzazione comune ad entrambe le professioni.

Se è vero che le specializzazioni della psicologia comprendono anche la psicoterapia, solo quest'ultima specializzazione e non le altre sono aperte anche ai medici.

5. Poiché la Scuola di specializzazione è una scuola universitaria, la denominazione della stessa e dei titoli che essa rilascia non possono prescindere dalla disciplina legislativa.

Una scuola di specializzazione che pretende di rilasciare un titolo di studio, avente valore legale per l'esercizio della psicoterapia, deve perciò conformarsi ai presupposti normativi che regolano questo tipo di specializzazione che trovano compiuta determinazione nella L. 56/89.

Ecco perché in presenza di una normativa che limita agli psicologi l'esercizio della psicologia, l'unico titolo di studio avente valore legale ai fini dell'esercizio di tutte le attività che afferiscono alla psicologia è esclusivamente la laurea in psicologia, sicché l'accesso a scuole di specializzazione che rilascino titoli aventi valore legale in materie relative all'esercizio della psicologia, non può che essere riservato a chi sia titolare di detta laurea.


Dire il contrario significa affermare, sul piano sostanziale e formale, che la Psicologia Clinica - non solo la psicoterapia - è una specialità della Medicina oltre che della Psicologia. Infatti gli specializzati della scuola di Roma - medici e psicologi - si frugeranno del titolo di specialisti in Psicologia Clinica. Ma questa conclusione oltre che in contrasto con le norme della L. 56/89, non trova riscontro positivo a livello normativo generale: il D.Lgs. 8.8.1991 n. 257 attuativo della direttiva CEE sulla formazione dei medici specialisti, non annovera la Psicologia Clinica tra le specialità della medicina *"..impartite presso le università ed istituti di istruzione universitaria, di tipologia e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee"*, che sono le uniche ad avere ora e in futuro corso legale nell'ambito UE, obbligando le Università ai necessari riordini onde mantenere valore giuridico ai titoli che rilasciano.

L'università nell'attivare la scuola per l'anno accademico 2004/2005 e nel bandire il relativo concorso, non poteva che limitarne l'accesso ai soli laureati in psicologia o, alternativamente e per mantenere la promiscuità di accesso, modificare denominazione e corso di studi, onde definire la scuola stessa, come scuola di specializzazione solo in psicoterapia che costituisce l'unica area comune alle professioni dello psicologo e del medico.

6. Con decisione n. 981 del 2004, la VI Sezione del Consiglio di Stato, ha conformemente affermato (pag. 2 e segg.): *"La professione di psicologo è definita dall'art. 1 della l. 18 febbraio 1989, n. 56, secondo cui essa "comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito"*.

Il successivo art. 2 prevede, al comma 1, che *"per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale"* e, al comma 3, che *"sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"*.

La confusione fra le competenze professionali non pone solo un problema di esercizio abusivo, ma soprattutto di trasparenza della qualificazione rispetto alla nostra delicata utenza





La formazione universitaria di livello specialistico in campo psicologico può trovare la sua esplicitazione clinica nelle strutture del SSN, con la formula della convenzione, d'intesa con il CUN, il Consiglio Superiore di Sanità ed i relativi Ministeri

L'art. 3 della l. n. 56/1989 prescrive, al comma 1, che "l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica".

Ciò premesso, in forza delle disposizioni anzidette ai laureati in medicina non è consentito acquisire specialità psicologiche diverse dalla psicoterapia. La psicologia clinica, inoltre, rappresenta una specializzazione della psicologia (e non della medicina) e consente anche, ma non solo, l'esercizio della psicoterapia. Essa, in quanto specializzazione della psicologia, non può che essere riservata ai soli psicologi.

Ne consegue l'illegittimità di quanto previsto dallo Statuto della Scuola di specializzazione in psicologia clinica, laddove, aprendola anche ai laureati in medicina, si dice che la Scuola rilascia "il titolo di specialista in psicologia clinica che consente l'iscrizione nell'albo degli psicoterapeuti". La Scuola, nel rispetto del disposto dell'art. 3 della l. n. 56/1989, se aperta sia agli psicologi sia ai medici, potrebbe rilasciare solo un titolo di specializzazione in psicoterapia, che rappresenta l'unica area di specializzazione comune ad entrambe le professioni, e non, come invece previsto, il diverso titolo di specializzazione in psicologia clinica".

7. Richiesta di sospensione

In via incidentale si chiede la sospensione del bando, quantomeno nella parte in cui esso prevede e consente l'accesso alla scuola dei laureati in medicina e chirurgia.

Le ragioni di diritto sono confortate dal precedente specifico citato.

Le ragioni di fatto che giustificano il provvedimento cautelare, sono a presidio non solo e non tanto dell'interesse del ricorrente, ma anche dell'Università e degli aspiranti all'ingresso nella scuola di specializzazione, che potrebbero subire le conseguenze negative della decisione in corso di studi.

Per questi motivi

SI CHIEDE

Che in accoglimento del presente ricorso gli atti impugnati siano annullati.

Spese e onorari di causa rifusi.

Il sottoscritto avvocato, dichiara che la presente causa ha valore indeterminato.

Venezia, 5 gennaio 2005

- avv. Andrea Pavanini -

- avv. Luigi Manzi -

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta del CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI in persona del Presidente dott. Pietro Angelo Sardi, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche sottoindicato, ho notificato il suesteso atto a

- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"** in persona del Rettore pro tempore e ciò ho fatto recandomi presso la sede in Roma – Piazzale Aldo Moro e consegnando copia conforme a mani di
- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"** in persona del Rettore pro tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, procuratrice e domiciliataria ex lege, in Roma – Via dei Portoghesi, 12 e ciò ho fatto recandomi e consegnando copia conforme a mani di
- **SECONDA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA PRESSO LA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA** in persona del Direttore pro tempore e ciò ho fatto recandomi presso la sede in Roma - Via dei Marsi, 78 e consegnando copia conforme a mani di
- **SECONDA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA PRESSO LA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA** in persona del Direttore pro tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, procuratrice e domiciliataria ex lege, in Roma - Via dei Portoghesi, 12 e ciò ho fatto recandomi e consegnando copia conforme a mani di
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, procuratrice e domiciliataria ex lege, in Roma - Via dei Portoghesi, 12 e ciò ho fatto recandomi e consegnando copia conforme a mani di
- **CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE** in persona del Presidente pro tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, procuratrice e domiciliataria ex lege, in Roma - Via dei Portoghesi, 12 e ciò ho fatto recandomi e consegnando copia conforme a mani di

POSIZIONE E INTERVENTI CNO SU SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA

Il 6 novembre presso la sala riunioni della sede del CNOP a Roma, alle ore 10.00, Il Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Presenti: Sardi, Tonzar Zanoni, Zorzi, Dorfer, Micozzi, Bergonzi, Tomay, Lombardo, Bontempo, Telesca, Morozzo, Gatti, Recrosio, Verde, Palma

(Omissis)

Punto 4

Comunicazioni e proposte dei Coordinatori delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro


(Omissis)

Tonzar relaziona sui lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma universitaria, commentando brevemente il documento distribuito sulla riforma delle classi di studio 34 e 58/S, che costituirà però oggetto di discussione al punto 7 dell'ordine del giorno; rimanda quindi al successivo approfondimento di tali tematiche e anticipa invece il tema **del Riordino delle scuole di specializzazione di area psicologica e in particolare delle problematiche relative alla scuola di specializzazione in psicologia clinica**, alla prevista all'audizione presso il CUN, alle prospettive di nuovi bandi aperti anche ai medici. In vista dell'audizione al CUN sul tema, si ribadiscono le posizioni espresse durante la riunione del CN del 3 luglio e nell'incontro del 9 settembre del gruppo di lavoro sulla riforma universitaria allargato (Ordine, Collegio dei docenti di psicologia clinica, Sindacato), specificando che **la scuola di specializzazione in psicologia clinica va ricollocata presso le Facoltà di Psicologia e l'accesso alla stessa debba essere riservato ai soli psicologi**.

Tonzar ritiene a) **che sia utile acquisire un parere legale di ulteriore supporto per favorire il passaggio della scuola di specializzazione in psicologia clinica alle Facoltà di Psicologia;** b) **che sia necessario monitorare l'uscita dei nuovi bandi d'iscrizione alle scuole (a.a. 2004/2005);** c) **che si debbano impugnare quelli che non recepissero integralmente i contenuti della sentenza del Consiglio di Stato n.981 del 20 gennaio 2004.** Per tali scopi propone di conferire l'incarico all'Avv. Pavanini per un importo iniziale di 2.500,00 euro.

Sardi pone ai voti la proposta di conferimento dell'incarico all'Avv. Pavanini

Favorevoli: Sardi, Tonzar, Romualdi, Zorzi, Micozzi, Frati, Tomay, Giardina, Lombardo, Bontempo, Telesca, Morozzo, Palma, Bergonzi., Gatti, Recrosio





Il CNOP ha optato per una applicazione rigorosa della sentenza del Consiglio di Stato, cercando di prevenire l'ingresso dei medici alla scuola di specializzazione in psicologia clinica: di qui l'esigenza della diffida agli atenei, rispetto all'uscita dei bandi che non ottemperino alla legge



ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Nazionale

Al Rettore
Dell'Università degli Studi

Al Preside
Della Facoltà di

Al Direttore
Della Scuola di Specializzazione
in Psicologia Clinica
Dell'Università degli Studi di

Magnifico Rettore,

Presso codesta Università, Facoltà di è attivata la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, il cui statuto prevede l'accesso ai laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

L'accesso dei laureati in medicina e chirurgia a scuole di specializzazione in psicologia clinica è in contrasto con le norme che riservano l'esercizio della psicologia e dei suoi rami ai soli laureati in psicologia. L'unica specializzazione comune ai laureati in psicologia e in medicina e chirurgia è quella in psicoterapia.

Il Consiglio di Stato, con decisione della Sezione VI n. 981 del 2004, ha annullato lo statuto della Scuola di Psicologia Clinica dell'Università di Padova nella parte in cui consentiva l'ammissione alla specializzazione anche dei laureati in medicina e chirurgia e non solo in psicologia, rilevando che la psicologia clinica è specializzazione propria della psicologia e non della medicina.

Il Consiglio di Stato, nella stessa sentenza, ha ribadito che il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che io presiedo e rappresento, ha competenza nel curare che queste specifiche norme vengano osservate, e fatte osservare da chi altri abbia pure competenza.

Poiché le scuole di specializzazione universitarie debbono rilasciare titoli coerenti con le previsioni delle norme di legge e delle direttive dell'Unione Europea, come è previsto tra l'altro nell'art. 3 commi 2 e 6 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, l'ammissione alle scuole che rilasciano il diploma di specialista in psicologia clinica non può che essere legittimamente consentito ai soli laureati in psicologia e coerentemente debbono essere aggiornati ed adeguati gli statuti delle scuole che diversamente prevedono.

Questo Consiglio Nazionale invita perciò la S.V. a voler disporre l'aggiornamento dello statuto della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica esistente presso codesta Università in termini tali da renderlo compatibile con la normativa vigente che riserva l'attività e il titolo di specialista in psicologia clinica ai soli laureati in psicologia, diffidando comunque la S.V. a bandire

concorsi di accesso a detta Scuola di specializzazione che prevedano quale titolo di ammissione lauree diverse dalla psicologia.

Rimanendo in attesa di riscontro e conferma in ordine a quanto precede invio distinti saluti.

Il Presidente dell'ordine degli Psicologi
Dr. Pietro Angelo Sardi

LE LEGGI CHE DELEGANO IL GOVERNO A RENDERE I REQUISITI DI AMMISSIONE COERENTI CON I RISPETTIVI ESAMI DI STATO

L. 14-1-1999 n. 4

Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole.

Publicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1999, n. 14.

(omissis)

18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'articolo 17, comma 2, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

- a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), e successive modificazioni;
- b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
- c) **coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).**

(omissis)

L. 19-10-1999 n. 370

Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica.

Publicata nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1999, n. 252.

(omissis)


4. All'articolo 1, comma 18, della [legge 14 gennaio 1999, n. 4](#), le parole da: «sono istituite» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

- a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), e successive modificazioni;
- b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
- c) **coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).**

(omissis)

Per capire tutta la dura contrapposizione fra Ordine ed Università, documentata nelle pagine seguenti, bisogna partire dalla lettura delle due lettere c) appositamente grassetate, in questo testo di legge delegante. Se i titoli rilasciati al termine delle Classi di Laurea sono "requisiti di ammissione agli esami di Stato", allora queste Classi debbono essere coerenti con gli sbocchi professionali .

Non è vero che gli Ordini debbano sorbirsi tutto quello che passa il convento, senza interferire nella cucina, sia per la qualità, e sia per la quantità. Noi abbiamo terribilmente da ridire, sull'una e sull'altra. Ne va della sopravvivenza della professione in Italia.





Inizia con questa pagina una copiosa documentazione della vasta battaglia ingaggiata dal CNOP per la coerenza della nostra formazione universitaria con i due tipi di esercizio professionale, quello della sezione A e quello della sezione B del nostro Albo, che non accettiamo, volendo ripristinare il ciclo unico, di tipo europeo. La stessa battaglia hanno dovuto combattere un po' tutte le organizzazioni professionali nazionali degli altri paesi in cui l'esercizio della nostra professione si è sviluppato, a partire dalla British Psychological Society, che la vinse all'inizio degli anni settanta.

D.M. 22-10-2004 N.270

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. *Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2004, n. 266.*

Epigrafe

Premessa

1. Definizioni.
2. Finalità.
3. Titoli e corsi di studio.
4. Classi di corsi di studio.
5. Crediti formativi universitari.
6. Requisiti di ammissione ai corsi di studio.
7. Conseguimento dei titoli di studio.
8. Durata dei corsi di studio.
9. Istituzione e attivazione dei corsi di studio.
10. Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi.
11. Regolamenti didattici di ateneo.
12. Regolamenti didattici dei corsi di studio.
13. Disposizioni transitorie e finali.

D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 ⁽¹⁾.

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; il D.M. 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001; il D.M. 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il 25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004;

Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 12 luglio 2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;

Adotta il seguente regolamento:

1. Definizioni.

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più

decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

- c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i

⁽¹⁾ *Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2004, n. 266.*

regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della [legge 19 novembre 1990, n. 341](#);

- e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
- f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
- g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
- h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al [decreto ministeriale 4 ottobre 2000](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i *curricula* del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;
- o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- p) per *curriculum*, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

2. Finalità.


1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della [legge 19 novembre 1990, n. 341](#), le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano

gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.

3. Titoli e corsi di studio.

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
 - a) laurea (L);
 - b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della [legge 3 luglio 1998, n. 210](#), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della [legge 19 novembre 1990, n. 341](#), in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della [legge 14 gennaio 1999, n. 4](#), le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al pre-

Il modello inglese sembra effettivamente ricalcato dalle denominazioni apparenti dei titoli di studio, che a loro volta seguono il cosiddetto processo di Bologna. Ma in realtà l'università italiana predica inglese razzolando peggio di prima, come vedremo nel prosieguo di questa documentazione





L'autonomia dei Regolamenti didattici di ateneo non verrà mai messa in discussione dal nostro Ordine. Ma quest'autonomia non può spingersi sino a reclamizzare l'offerta del titolo di dottore in psicologia clinica in cambio di un solo triennio di studi meramente teorici

strale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.

5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:
 - a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
 - d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al [D.M. 25 marzo 1998, n. 142](#), del Ministero del lavoro;
 - e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli *stages* e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

11. Regolamenti didattici di ateneo.

1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della [legge 19 novembre 1990, n. 341](#).
2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
 - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*;
 - c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori

scientifico-disciplinari nel loro complesso;

- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
 - a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della [legge 2 agosto 1999, n. 264](#), che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;
 - b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
 - c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
 - d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
 - f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;
 - g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi

di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;

- b) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
 - i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
 - l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
 - m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
 - n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
 - o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.
8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.

12. Regolamenti didattici dei corsi di studio.

1. In base all'articolo 11, comma 2, della *legge 19 novembre 1990, n. 341*, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) i *curricula* offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio


individuali;

- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.
4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

13. Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente decreto sostituisce il *D.M. 3 novembre 1999, n. 509* del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9 si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.
4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del comma 1, le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio già istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7, lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

Lo stesso vale per l'autonomia dei corsi di studio. L'articolo 33, comma quinto, della Costituzione impone di contemperare l'autonomia universitaria con le esigenze professionali, quando certi corsi universitari costituiscano requisito d'accesso agli esami di Stato.





Questa seduta del CNOP costituisce l'inizio della campagna per la coerenza delle nostra formazione con gli sbocchi professionali, la trasparenza dei titoli professionali davanti all'utenza, ed il proporzionamento della produzione di professionisti all'effettivo fabbisogno di loro prestazioni. In questo senso, questa seduta può essere definita davvero storica

VERBALE GDL SULLA RIFORMA UNIVERSITARIA E IL DPR 328/01

Modifiche del DM 509/99 e riordino delle classi di studio

Relazione Tonzar illustrando il contenuto del verbale del Gruppo di lavoro

Verbale del 5 novembre 2004

Presenti: Robert Bergonzi, Paolo Michielin, Laura Recrosio, Claudio Tonzar.

Per il primo punto all'ordine del giorno: Modifiche del DM 509/99 e riordino delle classi di studio.

Tonzar illustra i punti salienti dello schema di decreto concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con DM MIUR il 3/11/99". Attualmente tale decreto, che ridisegnerà nuovamente l'architettura dei percorsi di studio universitari, è in fase di registrazione. Intanto il Ministero ha costituito i tavoli tecnici per la revisione delle classi di studio. I gruppi di lavoro sono composti da membri del CUN, da presidenti delle conferenze dei presidi e da presidenti degli Ordini. I diversi tavoli tecnici dovranno formulare una proposta di revisione delle classi di loro competenza entro la fine di novembre. Nel nostro caso le proposte riguarderanno la classe 34 "Scienze e tecniche psicologiche", la classe 58/S "Psicologia" e la classe 63/S "Scienze cognitive". La psicologia, dopo un primo inserimento nell'area umanistica, è stata collocata all'interno dell'area di scienze della vita. L'ordine ha chiesto al ministero di essere presente anche all'interno dei tavoli "scienze della salute", in quello di "scienze sociali e gestionali" oltre che in quello "umanistico" al fine di monitorare che le uscite professionali dichiarate all'interno delle declaratorie di un certo numero di classi afferenti a tali aree non contengano dei riferimenti diretti e/o indiretti alle attività professionali riservate agli psicologi. Per quanto riguarda specificatamente le proposte da formulare al MIUR il dibattito prende avvio da un documento redatto dal presidente Sardi (allegato 1) e si sviluppa con contributi di tutti i partecipanti. In sintesi la strategia individuata è la seguente:

- a) scarso interesse verso l'uscita professionale triennale da parte degli studenti;*
- b) necessità di una formazione unitaria quinquennale per la professione di psicologo;*
- c) in attesa di un provvedimento che renda possibile un percorso a ciclo unico, creazione di due diverse classi di laurea di primo livello, una prima generalista e teorica che porta verso la laurea magistrale, e che non consente di accedere all'esame di stato per la sezione B; una seconda professionalizzante in tecniche psicologiche che darebbe accesso all'esame di stato per i due settori della sezione B;*
- d) valutare l'opportunità di istituire più classi di lauree magistrali, corrispondenti alle aree educativa/scolastica, clinica/salute, lavoro e organizzazioni*
- e) attenzione alla qualità del tirocinio e introduzione di meccanismo che consentano di regolamentarlo in modo da garantire un'adeguata pratica supervisionata;*
- f) redazione di un documento che puntualizzi le competenze e le attività professionali dello psicologo a partire dai riferimenti di legge, considerando anche il tariffario e i documenti europei (Quadro di riferimento comune per la formazione degli psicologi in europa, Piattaforma del Diploma europeo di psicologia, altri documenti)*

RELAZIONE DEL CNOP PER IL TAVOLO 3, INCARICATO DELLA RIFORMA DELLE CLASSI 34 E 58S

Con riferimento alle indicazioni emerse nella riunione del Tavolo 3, Area Scienze della vita, del 25 ottobre 2004, ed in particolare all'opportunità che gli Ordini inviino al Tavolo un elenco delle competenze professionali necessarie per accedere all'Esame di Stato e quindi all'esercizio professionale autorizzato, al fine di armonizzare i corsi di studio con le esigenze professionali, si allega il documento che è stato elaborato, su finanziamento della Commissione Europea nel programma Leonardo, dalla Federazione Europea delle Associazioni degli Psicologi, come risultato di due successive survey, una sui training ed una sui titoli dello psicologo nei vari Paesi europei, oltre ad una sua sintesi preparata ad hoc.

Da tale documento europeo, oltre alla lista delle competenze, emergono due soluzioni a due problemi che sono stati considerati importanti nella discussione del Tavolo 3:

- il tirocinio pratico precedente l'abilitazione professionale dello psicologo non può essere inferiore ad un anno a tempo pieno, od il suo equivalente a tempo parziale, quindi questa durata che è annuale, in quanto necessariamente full-time, non può sovrapporsi allo studio universitario;
- la formazione triennale non è affatto sufficiente ad operare come psicologo in forma indipendente; nei Paesi dove questa formazione triennale si conclude con un titolo universitario (a cominciare dal Regno Unito), tale diploma è meramente teorico, ed a carattere generalista. Utile cioè a fornire la base per svariati tipi di training ed esperienze professionali, anche diverse da quelle della professione di psicologo.

Se, come si ritiene autorevolmente, la riforma universitaria scaturita dalla Dichiarazione di Bologna dei 25 Ministri dell'Istruzione dei paesi europei doveva far convergere i vari tipi di formazione nazionali verso un modello unico europeo, essenzialmente omologo a quello anglosassone, allora tale obiettivo si dimostra fallito in Italia, almeno per quanto riguarda la facoltà di Psicologia. Infatti:

- a fronte di quarantamila studenti della clas-

se 34 "scienze e tecniche psicologiche" (e di varie migliaia di laureati nella stessa classe), la percentuale che si presenta all'esame di stato si rivela irrisoria, avendo prodotto in tutto meno di una decina di iscritti alla nostra sezione B dell'albo degli Psicologi, e praticamente nessuno di questi prosegue in altri percorsi accademici;


- la formazione erogata nel nostro triennio di "scienze e tecniche psicologiche" non si presenta all'esterno come omologa a quella di tipo anglosassone, che non solo è, ma anche si presenta come teorica e generalista; l'autonomia dei nostri atenei ha consentito di produrre addirittura una cinquantina di diverse titolazioni dei corsi di studio all'interno della stessa classe 34, tutte caratterizzate da estrema concretezza professionale, e corrispondenti semmai alle specializzazioni che gli psicologi inglesi si ritagliano lavorando per anni alla concentrazione del proprio curriculum professionale attorno ad un nocciolo (core curriculum), rinunciando progressivamente ad applicare in altri campi le proprie conoscenze generali e teoriche di base.

In altre facoltà, diverse da Psicologia, questo processo di esasperata settorializzazione delle classi triennali, abusiva rispetto alla Dichiarazione di Bologna perché troppo precoce, si era già espresso sotto la forma della proliferazione delle classi stesse, in numero assolutamente eccessivo, che infatti ora il Ministro chiede di ridurre con opportuni accorpamenti. Nel caso della psicologia invece si era imposto un eccessivo accorpamento delle classi triennali, ridotte addirittura ad una unica, Scienze e tecniche psicologiche, contro il parere dell'Ordine che ne chiedeva almeno due, cioè Scienze psicologiche e Tecniche psicologiche.

Quella richiesta del nostro Ordine non è mai stata ritirata, e sta diventando impellente. Se ora la classe 34 si sdoppia nelle due da noi già allora richieste, otterremmo due risultati:

- da un lato, la classe "scienze psicologiche",

*Il documento qui
riportato, elaborato
poco prima dall'ap-
posito gruppo di lavoro,
è stato approvato dal
CNOP nella seduta di
cui alla pagina
precedente, e costitui-
sce la base dei docu-
menti poi elaborati
nelle settimane
successive, in parte
riportati qui di seguito*





Tutti i principi fondamentali che hanno ispirato le organizzazioni professionali europee durante le loro battaglie per la salvaguardia della professionalità psicologica sono ripresi in questo documento, che per la prima volta in Italia può venire trasfuso in una norma dello Stato

che non darebbe accesso alla sezione B dell'albo, si omologherebbe finalmente al Bachelor inglese, esibendo già nel suo nome il suo carattere teorico, e la sua ampia apertura verso sbocchi successivi molto più numerosi e variegati dell'unico attuale, che è la classe 58S;

- dall'altro lato, la classe "tecniche psicologiche" risulterebbe molto più adatta all'ingresso nella sezione B dell'albo degli psicologi, immediatamente, oltre che ad una sua eventuale riforma, da sempre auspicata dall'Ordine stesso, che è soddisfatto della direzione intrapresa con la legge 170/01, però non considera concluso quel processo di riforma, sebbene ottimamente iniziato.

Questo sdoppiamento, in ogni caso, facilita la futura e possibile omologazione del nostro percorso formativo con quello avviato dalle professioni legali, con

- da un lato, la classe "scienze psicologiche" preludente alla prosecuzione nella classe 58S, anche se non solo ad essa, come sopra detto, ma comunque ad una qualche prosecuzione successiva, avendo un carattere propedeutico ed ancora aperto, come aveva l'ottimo liceo gentiliano

- dall'altro lato, la classe "tecniche psicologiche" avviante direttamente ad un'attività pratica, avendo un carattere applicativo e già completo, come avevano gli altri ottimi diplomi di scuola secondaria superiore gentiliani.

Le correzioni che si impongono per l'enucleazione della classe delle sole "Scienze psicologiche" sono, innanzitutto, le cancellature delle parti applicative dell'attuale Classe 34, quali in particolare:

"aver acquisito competenze operative ed applicative"

"avere acquisito esperienze e capacità di operare professionalmente nell'ambito dei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni ed alle comunità"

"I laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali quelli psicosociali, ergonomici, della valutazione psicometrica, della gestione delle risorse umane, della formazione e delle istituzioni educative, dell'assistenza e della promozione della salute, in strutture pubbliche e private, nelle imprese e nelle organizzazioni del terzo settore".

Una dizione simile potrebbe collocarsi all'interno di una classe che sboccasse in un titolo direttamente abilitante ad attività affini, come i titoli rilasciati sinora solo dalle facoltà di medicina.

Ma, in questo contesto, tale dizione è facilmente accusabile di anticostituzionalità, perché non contempla il passaggio dell'esame di stato per lo svolgimento di tali attività, sicuramente riservate alla professione di psicologo.

Anche la dettagliatura dei campi professionali applicativi, secondo la nostra Corte Costituzionale, non compete ad un decreto come questo, e neppure alla libertà dei singoli regolamenti d'ateneo, bensì alle autorità che hanno il potere di aprire e/o restringere gli accessi a tali campi professionali.

Ma, restando alla ricostruzione della classe "scienze psicologiche", queste correzioni riporterebbero la nostra situazione al punto in cui sono saggiamente rimaste le professioni legali, quando si trattennero prima di far entrare i loro triennialisti nel DPR 328/01. Questa modifica quindi preparerebbe una riforma analoga a quella che in quest'anno 2004 le professioni legali hanno potuto operare, verso il percorso 1+4, che preluderebbe al ripristino del ciclo unico. D'altra parte, la permanenza del percorso triennale professionalizzante potrebbe omologarsi ai titoli forniti in Germania dalla Fachhochschule.

Il primo obbligo per tutti è quello della trasparenza verso tutti gli utenti, italiani ed europei, di tutti i professionisti, italiani ed europei. E' veramente assurdo che si sia cominciata la nostra riforma dichiarando che debbono aver eguale valore legale, quindi essere indistinguibili fra di loro, un titolo meramente teorico ed uno prettamente pratico: questo significa mirare dritto dritto a turlupinare l'utenza. E' ancora più assurdo pretendere che già durante il primo triennio universitario, anzi, addirittura al momento in cui lo studente si iscrive al corso che ancora dovrà frequentare, venga definito uno specifico campo, ristretto ad un cinquantesimo della psicologia, in cui le competenze di questo professionista si concentreranno. Questa definizione va assolutamente posticipata, in cinque diversi scaglioni successivi e progressivi:

1) per la nuova classe "tecniche psicologiche" è necessario prevedere ancora il tirocinio

pratico, che non va invece previsto al triennio della nuova classe “Scienze psicologiche”, dove si deve acquisire solo una informazione (education), non ancora una vera formazione nella pratica psicologica,

- 2) formazione (training) che va acquisita nel biennio successivo, con una maggiore esplicitazione e valorizzazione del carattere specialistico della classe 58S, e quindi una riduzione del campo applicativo, ancora molto vasto, ma non più generale: gli inglesi questo livello di scelta lo limitano ad un terzo della psicologia (clinica e salute, minori e scuola, lavoro ed organizzazioni) ed ora lo limiteranno ad un settimo; noi abbiamo soppresso pure i vecchi indirizzi, che corrispondevano bene alle tre suddivisioni inglesi, mentre i nuovi “ambiti” non vi corrispondono affatto, essendo orientati non all'esterno, verso l'utenza, bensì all'interno del mondo accademico; si potrebbe adesso pensare nuovamente ad una suddivisione della Classe 58S in tre classi corrispondenti a quelle attuali inglesi, testé menzionate, anche se in questa fase tale splitting è prematuro; in ogni caso, come anche in Inghilterra, le ipotizzate tre lauree specialistiche italiane dovrebbero dare accesso all'esame unico e complessivo per l'accesso alla professione di psicologo; la loro menzione nel curriculum potrebbe però essere richiesta da alcuni committenti particolarmente interessati a quella determinata specialità;
- 3) il tirocinio (controlled practice) si caratterizza come una attività di pratica supervisionata da un tutor iscritto all'albo, che prelude alla pratica autonoma della professione psicologica (independent practice); deve essere svolto in forma continuativa presso una struttura, pubblica o privata, accreditata congiuntamente da Ordine ed Università, nel rispetto di precisi limiti numerici (un tutor segue al massimo due tirocinanti); esso può dunque indicare la via per una ulteriore settorializzazione; questo tirocinio andrà ben distinto, meglio di adesso, rispetto a quello connesso alla classe “tecniche psicologiche”;
- 4) la formazione successiva, di terzo livello, che anche noi in Italia chiamiamo specialistica (mentre non è affatto diventato popolare questo aggettivo formalmente appiccicato dalla precedente riforma alle lauree di secondo livello), può essere ancora più approfondita e settorializzata, non solo col con-

tributo delle nostre specializzazioni universitarie, ma anche con quello delle parallele specializzazioni che attualmente si limitano a dare un titolo troppo generico di psicoterapeuta, pur qualificandosi ciascuna in modo assai peculiare, non soltanto per le proprie derivazioni teoriche, ma anche per i propri sbocchi operativi più tipici, niente affatto limitati alla psicoterapia classica, ma collegati a moltissimi campi applicativi della psicologia, corrispondenti già in gran parte a quelli indicati dalla BPS nei livelli operativi avanzati

- 5) La formazione continua, oltre a mantenere i contatti con i saperi più generali, può ulteriormente specificare questi campi di applicazione: un elenco della BPS ne conta a questo livello alcune centinaia.


Invece di applicare la Dichiarazione di Bologna sulla convergenza con il resto d'Europa e sostanzialmente sul modello anglo-americano, in Italia abbiamo assurdamente rovesciato questa piramide, che deve ora tornare ad avere una base, anzi, delle fondamenta teoriche generalissime, e restringersi a mano a mano che il professionista espone in una luce progressivamente più spiccata le proprie competenze a quei clienti che proprio di quelle competenze hanno bisogno. Nel passaggio dalla formazione triennale di primo livello sino a quella continua, si passa anche progressivamente dalla prevalenza del ruolo universitario iniziale, a quella finale della comunità di colleghi.

Nella fase centrale (tirocinio ed esame di Stato) i due ruoli dell'università e della comunità di colleghi si sommano e si compenetrano, mentre sono più distinti nei due estremi.

A sua volta la comunità garante, che è costituita inizialmente (per il tirocinio e l'esame di Stato) da tutto l'insieme dei colleghi, cioè dall'Ordine, può frastagliarsi progressivamente in due fasi, e cioè nelle varie scuole e società scientifiche.

Il ruolo delle scuole di psicoterapia è stato messo in crisi dalla giurisprudenza, ormai consolidata, del Consiglio di Stato, che ha interpretato definitivamente la legge 401/00, a sua volta interpretativa della validità, per l'accesso ai concorsi della ASL, del titolo di specializzazione

Qui accanto l'Ordine prende posizione contro il travisamento della famosa e famigerata Dichiarazione di Bologna, che era stata alla base della prima riforma del cosiddetto 3+2, ma aveva tradito la convergenza con l'Europa che essa prometteva. Il ciclo unico non era affatto incompatibile con la Dichiarazione di Bologna, che comunque per il primo livello formativo prevede corsi di “almeno” tre anni





Il documento si conclude troppo ottimisticamente, con la previsione di una consequenzialità cronologica fra riforma delle classi di studio e riforma del tirocinio e dell'esame di Stato. Ma vedremo nelle pagine successive che, avendo l'Università rifiutato la nostra richiesta di correggere le storture sulle classi, noi dovremo impuntarci sulla necessaria contestualizzazione della riforma delle classi con quella degli Esami di Stato. Altrimenti verrebbe tradita la "coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato" con "l'attività professionale", che invece impone tassativamente la delega riportata a pagina 25 di questo stesso bollettino.

rilasciato dalle scuole private equiparate alle corrispondenti universitarie. In breve, il CdS ha dichiarato che:

- le scuole di specializzazione privatistiche riconosciute dal MIUR ai sensi dell'art. 3 della legge 56/89 sono e restano equiparate alle corrispondenti scuole di specializzazione universitarie, e così sono equiparati i loro titoli, ai fini della partecipazione ai concorsi delle ASL, purché precisamente "corrispondenti";
- se una scuola (come abitualmente fanno quelle private) rilascia un titolo esclusivamente limitato alla psicoterapia, esso può essere valido solo per tale disciplina, e non anche per la disciplina psicologia, perché non sono "corrispondenti" le due discipline, distinte per legge;
- però se una scuola di specializzazione (come abitualmente fanno quelle universitarie) rilascia un titolo che si dichiara valido per la disciplina psicologia, non vi sono obiezioni alla duplicità di questo sbocco.

Quindi, nulla vieta che le attuali scuole di specializzazione private riconosciute dal MIUR erogino formazioni e rilascino anche titoli che coprano le discipline psicologiche. In effetti, l'articolo 3 della nostra legge di ordinamento non crea affatto una eccezione legislativa specifica e delimitata alla psicoterapia, ma utilizza una previsione ben più generale, preesistente sin dal DPR 162 del 1982, poi ripreso dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 96: era stato l'articolo 3 di tale DPR originario che aveva previsto l'autorizzazione pubblicitica di corsi di specializzazione privatistici: in questo ambito, più ampio, il Decreto MURST del 1998, che ha poi regolamentato i corsi in questione, garantisce non solo la loro adeguatezza formativa per la psicoterapia, ma anche il loro livello equipollente ad universitario, come richiesto espressamente dal Consiglio di Stato durante il prescritto parere sul Decreto MURST mentre era ancora nel corso della sua elaborazione.

L'apertura di queste scuole verso le discipline psicologiche consente di:

- evitare che il proporzionamento dell'erogazione di formazione psicoterapeutica all'effettivo fabbisogno, previsto dal Decreto legislativo 299/99, conduca ad un loro drastico e disastroso ridimensionamento
- spostare ad una fase più matura e più ade-

guata, corrispondente a quella europea, la dettagliatura dei campi applicativi, dettagliatura che attualmente si trova prematuramente nelle titolazioni dei corsi della classe 34, cioè nel primo triennio di formazione

- traslocare questa dettagliatura da un contesto teorico ad un contesto pratico
- traslocare parallelamente le competenze formative specifiche che i docenti universitari esplicitano ora prematuramente nei titoli dei corsi del triennio, nel giusto luogo delle scuole universitarie e private riconosciute, qualificandole con dizioni anche analoghe a quelle ora impropriamente esibite nelle classi triennali
- affidare un controllo più puntuale di queste competenze specifiche, come previsto dal DM 30 maggio 2004, alle singole società scientifiche, già oggi organizzate come ex-allievi o docenti delle singole scuole di psicoterapia riconosciute
- collegare l'ECM e la formazione continua lungo tutto l'arco della vita alle stesse scuole e relative società scientifiche, valorizzando l'organizzazione già esistente.

In effetti, come è necessaria una solida formazione psicologica di base, prima teorica e poi pratica, per diventare poi psicoterapeuti, è anche innegabile l'utilità della formazione psicoterapeutica per l'accesso ai livelli alti ed avanzati di molte attività specialistiche e settoriali della psicologia.

In questi stessi giorni dobbiamo decidere

- sia la correzione della classe 34, come sopra illustrato,
- sia il salvataggio del grande patrimonio di esperienza accumulato dalle scuole di specializzazione riconosciute dal MIUR ai sensi dell'art. 3 della legge 56/89.

Poco dopo, dovremo ultimare la conseguente riforma

- dei tirocini
- e degli esami di stato.


Pierangelo Sardi e Claudio Tonzar

PRIMA POSIZIONE DELL'ORDINE NEL SITO DEL MIUR

In generale, l'Ordine ribadisce il proprio sostegno alla linea già scelta dalla Conferenza dei presidi, per il ripristino di un ciclo unico quinquennale di formazione universitaria dello psicologo, secondo gli standard europei. Nell'immediato, l'Ordine ribadisce la propria ferma opposizione alla unicità di questa classe triennale 34. La preparazione teorica di base, necessaria per accedere a quella specialistica, non va più confusa con la preparazione triennale pratica e professionalizzante. La delicata utenza psicologica, la cui difesa compete all'Ordine, non è esposta a questa confusione in nessuna altra parte del mondo civile. Questa classe va scissa, come da noi sempre chiesto, in "Scienze psicologiche" e "Tecniche psicologiche". Bisogna differenziare nettamente sia gli obiettivi formativi qualificanti, sia le attività formative indispensabili. Non deve essere possibile accedere direttamente dalla classe delle tecniche psicologiche alla classe 58S, cosa che comporterebbe la carenza di troppe conoscenze basilari. D'altra parte, dalla classe delle Scienze psicologiche non deve essere possibile accedere all'esame di Stato, cioè alla pratica professionale. Un tirocinio in questa classe può avere solo valore d'orientamento, non può essere professionalizzante. Un apposito gruppo di lavoro ordinistico ha preparato una bozza di articolazione delle due classi. Ma, prima di consegnarla, chiederemmo in primo luogo una collaborazione nella sua stesura definitiva da parte della conferenza dei presidi. Qualora manchino i tempi tecnici per tale collaborazione istituzionale, chiediamo, in seconda istanza, l'allungamento dei tempi, per consentirla. Qualora tali tempi siano indisponibili, non vorremmo comunque rinunciare ad ottenere la collaborazione di tutti quegli accademici che siano disponibili ad offrirla, in piena libertà. L'Ordine infatti rispetta il dettato costituzionale, secondo cui l'insegnamento universitario è intrinsecamente libero. Nello stesso tempo, l'Ordine non può lasciare che tale libertà accademica si spinga sino a condizionare totalmente l'accesso alla professione, senza un'adeguata considerazione delle necessarie tutele per gli interessi generali dell'utenza. Il primo dei quali è quello di essere informati sulla sostanza della formazione ricevuta, la quale proprio per questo deve corrispondere a modelli internazionalmente esistenti, e non può costituire ex novo un ibrido inesistente su qualunque piazza, che verrebbe anche inesorabilmente rifiutato nella circolazione europea. Lo scopo della Dichiarazione di Bologna era quello di convergere sui grandi modelli esistenti, non quello di scardinarli. Alla riunione del tavolo di giovedì 16 dicembre consegneremo lo stato attuale di elaborazione delle due classi: 34 "Scienze psicologiche", e 34bis "Tecniche psicologiche".

*Il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi
dr P. A. Sardi*

Qui accanto riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni depositate sul sito MIUR. Il dialogo con l'Università, che in passato aveva trovato tanti canali, anche e soprattutto informali, purtroppo in questo caso ha dovuto essere incanalato in una macchinosa procedura informatica gestita dal MIUR. Questa strettoia non ha aiutato a risolvere un conflitto che comunque era inevitabile. A questo punto serve documentarlo a tutti gli stakeholder





La proposta del CNOP non mira affatto a consolidare il nostro infelice triennio, bensì a creare le condizioni per ripristinare il ciclo unico.

Il possessore della laurea in Scienze psicologiche, l'unica che le nostre Università sono attualmente in grado di avviare, non potrà accedere all'esame di stato per la sezione B dell'Albo. Di fatto, questa sezione verrebbe depotenziata, atrofizzata, ed in prospettiva abrogata.

PROPOSTA ORDINISTICA, DI SOSTITUZIONE DELLA CLASSE "SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 34 CON LA SEGUENTE "CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PSICOLOGICHE"

Obiettivi formativi qualificanti

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- avere acquisito le conoscenze di base e caratterizzanti le diverse discipline psicologiche, per quanto riguarda sia le teorie esplicative che quelle tecnologiche, e aver integrato tra loro queste conoscenze;
- aver acquisito le conoscenze di base di discipline non psicologiche rilevanti per lo studio della psicologia;
- avere acquisito adeguate conoscenze su metodi e procedure di indagine scientifica;
- avere acquisito adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
- avere acquisito adeguate abilità nell'utilizzo, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

I laureati della classe potranno svolgere attività in ambito pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese e in altri settori del sistema sociale e istituzionale; potranno inoltre accedere direttamente alla classe delle Lauree magistrali 58/S, che rappresenta la seconda fase del curriculum necessario per sostenere l'esame di stato della professione di psicologo, e poterla esercitare con piena autonomia e responsabilità.


Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:

- comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di fondamenti teorici: della psicologia generale, sociale e dello sviluppo; delle metodologie di indagine; dei metodi statistici e delle procedure informatiche per l'elaborazione dei dati; dei meccanismi psicofisiologici alla base del comportamento; delle dinamiche delle relazioni umane;
- prevedono in ogni caso corsi finalizzati a un adeguato inquadramento della discipline psicologiche e cognitive nel contesto delle scienze naturali e di quelle umane;
- comprendono in ogni caso, tra le attività formative nei diversi settori disciplinari, seminari, attività di laboratorio, esperienze applicative, in situazioni reali o simulate, finalizzate all'acquisizione di competenze nelle metodiche sperimentali in ambito individuale e sociale;
- includono attività con valenza di tirocinio di orientamento, in misura non inferiore a 10 crediti;
- includono 9 crediti a scelta dello studente;
- prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività extra-universitarie e soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative:	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Toi. CFU
Di base	Fondamenti della psicologia	M-PSI/01 - Psicologia generale M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/03 - Psicometria M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/05 - Psicologia sociale	42	60
	Formazione interdisciplinare	BIO/13 - Biologia applicata BIO/18 - Genetica IUS/20 - Filosofia del diritto M-DEA/01 - Discipline demotnoantropologiche M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza M-FIL/06 - Storia della filosofia M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche SECS-P/04 - Storia del pensiero economico SPS/07 - Sociologia generale	18	
Caratteriz.	Psicologia generale e fisiologica	M-PSI/01 - Psicologia generale M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/03 - Psicometria		30
	Psicologia dello sviluppo e dell'Educazione	M-PED/04 - Pedagogia sperimentale M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione		
	Psicologia sociale e del lavoro	M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni		
	Psicologia dinamica e clinica	M-PSI/07 - Psicologia dinamica M-PSI/08 - Psicologia clinica		
TOTALE				90

Secondo la proposta dell'Ordine, questa qui accanto può essere la prima delle due classi simili a quelle già esistenti nel resto del mondo civile, risultanti dallo sdoppiamento dell'attuale classe triennale ibrida (Scienze e tecniche psicologiche), assolutamente unica in Europa, a parte la vergognosa eccezione di sei università private turche. Forse non a caso la ricerca PISA dell'OCSE trova molte altre analogie fra la Turchia e l'Italia nel campo della formazione e dei suoi risultati.





E questa può essere la seconda delle due classi risultanti dallo sdoppiamento.

Mentre la precedente, in Scienze psicologiche, ha il suo analogo in tutti i Paesi occidentali, questa trova un analogo solo nel prodotto delle Fachhochschulen tedesche.

Questa o altra simile sarebbe forse tollerabile, ma non certo l'attuale classe triennale 34, che non corrisponde neppure a tale modello tedesco, pur pretendendo di produrre lo stesso risultato professionale

PROPOSTA ORDINISTICA DI CREAZIONE DELLA SEGUENTE

CLASSE DELLE LAUREE IN TECNICHE PSICOLOGICHE

Obiettivi formativi qualificanti

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- avere acquisito le conoscenze di base e caratterizzanti gli specifici settori delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.
- aver acquisito conoscenze e abilità nell'applicazione delle teorie e delle tecniche psicologiche in contesti di valutazione e intervento;
- avere acquisito conoscenze su metodi e procedure di indagine scientifica;
- avere maturato esperienze applicative nello specifici settori;
- avere acquisito competenze e strumenti per la comunicazione, la rendicontazione della propria attività professionale e la gestione dell'informazione;
- avere acquisito adeguate abilità nell'utilizzo, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

I laureati della classe, dopo aver superato l'esame di stato, potranno svolgere attività professionali nelle istituzioni educative, nelle imprese e nelle organizzazioni del terzo settore, in ambiti quali i servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni e alla comunità, e per l'assistenza e la promozione della salute. Potranno svolgere attività professionali, sotto la supervisione di uno psicologo, negli ambiti della valutazione psicologica, del sostegno e della riabilitazione, dell'orientamento professionale, della selezione e della valorizzazione delle risorse umane.


Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:

- comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di elementi operativi per l'utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni; per l'elaborazione di dati e la costruzione, l'adattamento e la standardizzazione di strumenti di indagine psicologica, in collaborazione con lo psicologo.
- comprendono in ogni caso, tra le attività formative nei diversi settori disciplinari, seminari, attività di laboratorio, esperienze applicative, in situazioni reali o simulate, finalizzate all'acquisizione di competenze nell'utilizzo di strumenti di indagine e di intervento in ambito personale e sociale;
- includono attività con valenza di tirocinio formativo, in misura non inferiore a 60 crediti;
- includono 9 crediti a scelta dello studente;
- prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività extra-universitarie e soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative:	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Toi. CFU
Di base	Fondamenti della psicologia	M-PSI/01 - Psicologia generale M-PSI/03 - Psicometria M-PSI/05 - Psicologia sociale	21	30
	Formazione interdisciplinare	INF/01 - Informatica M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale SECS-S/01 - Statistica SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale	9	
Caratteriz.	Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro	M-PSI/01 - Psicologia generale M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni SECS-S/05 - Statistica sociale SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro	30	60
	Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità	M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/08 - Psicologia clinica MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative	30	
TOTALE				90

La ratio ispiratrice della proposta ordinistica è illustrata nei documenti di accompagnamento. La differenziazione fra le due classi è evidente, tanto che gli universitari ammettono di non essere attualmente in grado di attivare questo secondo tipo di classe, che implica troppo coinvolgimento pratico, mentre le nostre università vorrebbero restare più teoriche.





Sulla proposta di riforma di questa classe magistrale le posizioni fra Ordine ed Università non sono molto distanti, e potrebbero facilmente diventare convergenti. Il vero nodo sta attorno a questo percorso biennale: come vi si accede, come se ne esce. Comunque, l'Università mantiene nella sua proposta per questa classe alcuni errori formali ma per noi importanti: le attività professionali non vanno attribuite ai laureati magistrali, ma agli iscritti all'Albo

PROPOSTA ORDINISTICA DI RIFORMA DELLA CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN PSICOLOGIA 58S

Obiettivi formativi qualificanti

Per l'accesso alla laurea magistrale è richiesta solida preparazione di base in tutti gli ambiti della psicologia: i processi psicofisiologici alla base del comportamento; la psicologia generale, la psicologia sociale, la psicologia dello sviluppo; le dinamiche delle relazioni umane, le metodologie di indagine psicologica, i metodi statistici, psicometrici e le procedure informatiche per l'elaborazione dei dati.

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono acquisire:

- un'avanzata preparazione in più ambiti teorici, progettuali e operativi della psicologia;
- la capacità di raccogliere informazioni sui bisogni del cliente/ utente/ committente, di proporre e negoziare gli obiettivi della prestazione o dell'intervento;
- la capacità di stabilire le caratteristiche rilevanti di persone, gruppi, organizzazioni e situazioni e di valutarle con gli appropriati metodi psicologici (test, intervista, osservazione...);
- la capacità di progettare, di organizzare e di svolgere interventi appropriati in favore di persone, gruppi e organizzazioni per il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando i risultati delle valutazioni;
- la capacità di stabilire l'aderenza al piano, la qualità, l'efficacia e l'appropriatezza degli interventi;
- la capacità di gestire interazioni congruenti con le esigenze delle persone, dei gruppi, delle organizzazioni e delle comunità, di assumere la responsabilità degli interventi, di esercitare una piena autonomia professionale e di lavorare in modo collaborativo in gruppi multidisciplinari;
- la capacità di ricercare e di leggere in modo critico testi scientifici di natura sperimentale;
- la padronanza dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza;
- una conoscenza avanzata, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe, dopo aver superato l'esame di stato per la sezione A dell'albo potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità nelle organizzazioni e nei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle comunità (scuola, sanità, pubblica amministrazione, aziende). Potranno inoltre svolgere attività libero-professionale in campo clinico, nonché attività di consulenza presso enti pubblici e privati.

Tutti i curricula formativi prevedono attività volte:

- all'acquisizione di conoscenze teoriche e metodologiche caratterizzanti i diversi settori della psicologia;
- allo sviluppo di competenze operative e applicative generali e specialistiche;
- allo sviluppo di conoscenze sulle problematiche connesse all'attività professionale in ambito psicologico e alla sua deontologia.

Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea specialistica prevedono:

- attività formative per seminari, laboratorio, esperienze applicative in situazioni reali o simulate, in misura non inferiore a 10 crediti;
- lo svolgimento di attività che abbiano valenza di tirocinio di orientamento, in misura non inferiore di 10 crediti;
- attività esterne e soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali.


Gli obiettivi formativi di ciascuna laurea magistrale fanno riferimento a uno o più ambiti di intervento professionale:

psicologia generale e sperimentale; psicologia dinamica; psicologia cognitiva applicata; ergonomia cognitiva; neuropsicologia e neuroscienze cognitive, psicobiologia, psicofisiologia; psicologia dello sviluppo; psicologia dell'istruzione e della formazione; psicologia scolastica; psicologia sociale; psicologia del lavoro e delle organizzazioni; psicologia economica; psicologia dei processi di acculturazione; psicologia della comunicazione; psicologia clinica; psicologia della salute.

I regolamenti didattici di ateneo determinano la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di altre attività formative ad alto contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative:	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Toi. CFU
Caratteriz.	Psicologia generale e fisiologica	M-PSI/01 - Psicologia generale M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/03 - Psicometria		48
	Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	M-PED/04 - Pedagogia sperimentale M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione		
	Psicologia sociale e del lavoro	M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni		
	Psicologia dinamica e clinica	M-PSI/07 - Psicologia dinamica M-PSI/08 - Psicologia clinica		
TOTALE				48

Nella sezione A del nostro Albo resta anche da valutare l'opportunità di sviluppare una settorializzazione, in conformità con vari precedenti europei che distinguono diverse competenze professionali fra l'area educativo-scolastica, l'area clinica e della salute, l'area del lavoro e delle organizzazioni





Sin dall'inizio, l'Ordine ha chiesto al Sottosegretario di contestualizzare la riforma delle classi con i loro sbocchi professionali. Si sarebbe potuto già tenere presente questo contesto, se l'Università non avesse avuto orrore di quello che inevitabilmente emerge dalla sua analisi: la sproporzione dell'offerta rispetto al fabbisogno, e quindi la plethora



ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Nazionale

Alla cortese attenzione della senatrice
Maria Grazia Siliquini,
sottosegretario al MIUR

Riforma della classe di laurea triennale n. 34 "Scienze e tecniche psicologiche"

Gent.ma Senatrice,

come Lei sa bene, fu il Governo ad imporre che nell'unica unica classe triennale n. 34, Scienze e tecniche psicologiche, venissero accorpate due formazioni che nella Psicologia sono radicalmente distinte, quella teorica e quella pratica. Il nostro Ordine, in perfetta analogia con i rappresentanti delle professioni legali, e per tutelare in particolare la delicata utenza psicologica, ha sempre chiesto che le Scienze fossero separate dalle Tecniche, in due classi differenziate:

- la prima, Scienze psicologiche, a somiglianza del Bachelor inglese o tedesco, meramente teorica, senza tirocinio pratico né accesso all'esame di Stato, e quindi costituente la base generale per il proseguimento della formazione nella laurea specialistica, formativa dello Psicologo
- la seconda, Tecniche psicologiche, con tirocinio pratico ed accesso all'esame di Stato per l'accesso alla sezione B del nostro Albo, ma senza accesso diretto alla classe 56S, Psicologia, a somiglianza di alcune lauree sanitarie già esistenti, come il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, il Terapista occupazionale, l'Educatore professionale.

Lo stesso Governo, dopo aver creato il *monstrum* della classe unica "Scienze e tecniche psicologiche", aggravò la situazione nella preparazione del DPR 328/'01. Infatti, dapprima ci richiese la descrizione di mansioni estremamente delicate, come la "riabilitazione emotivo-relazionale" (in pratica riconducibile alla psicoterapia, per la quale occorrono non tre, ma dieci anni di formazione) in cambio della promessa di imporre sopra tutti questi esercizi professionali il controllo dello Psicologo, come obbligo per il triennialista. Invece poi, al momento della redazione finale, quel Governo cambiò le carte in tavola, e traslocò la supervisione fra le già ovvie facoltà dello psicologo, senza affatto iscriverla fra gli obblighi del triennialista.

Questi veri attentati alla nostra utenza ed alla serietà della nostra professione sono stati corretti dal Suo intervento, signor Sottosegretario, mediante una apposito Decreto-legge, che il Parlamento ha puntualmente convertito nella legge 170/'03.

Ora che lo sbocco professionale del triennialista è stato corretto, bisogna correggere la base di quegli errori, cioè l'accorpamento delle due formazioni in un'unica classe. I nostri accademici sono perplessi per l'indicazione che dicono aver ricevuto, di non aumentare il numero delle classi, e semmai di ridurle.

Noi siamo convinti che si tratti di un equivoco: vediamo effettivamente in molte altre classi una settorializzazione che originariamente aveva prospettato pure noi, sulla scorta di alcune settorializzazioni europee. Ad esempio, lo psicologo inglese non viene prodotto intero, ma limitato ad uno solo di tre settori: o quello clinico-sanitario, o quello scolastico-minorile, o quello del lavoro e delle organizzazioni. Ma ci siamo trattenuti, perché in

effetti quella suddivisione avviene più tardi, a livello della formazione magistrale, e non ancora al livello della formazione triennale. A quel livello, se possiamo usare una metafora, la torta non va ancora affettata. Noi abbiamo prima ridotto, ed infine eliminato le settorializzazioni delle classi al triennio. Ma accorpare i due tipi di classe, quello teorico e quello pratico, equivale a mescolare una torta con l'acqua minerale: un miscuglio intollerabile.

In effetti, le nostre Università si sono limitate a fornire nel triennio una formazione esclusivamente teorica. Ma purtroppo, per la concorrenza economica fra gli atenei, le denominazioni dei corsi di laurea tendono ad essere inopinatamente specialistiche, dei livelli più spinti: la denominazione più gettonata, comprensibilmente, è la Psicologia Clinica, per ammiccare pericolosamente all'allettante mercato psicoterapeutico. Una traccia di queste spinte è arrivata anche da una prima proposta che alcuni accademici hanno abbozzato al nostro Tavolo 3, dove rispuntano addirittura i famigerati interventi professionali sui problemi emotivo-relazionali, di cui il Suo intervento, signor Sottosegretario, ha già fatto giustizia, definitivamente.

In realtà, la Conferenza dei presidi delle nostre Facoltà e Corsi di laurea, prendendo anche atto della mancata adesione degli allievi, solo una dozzina dei quali oggi popola la nostra sezione B, non ha affatto avallato queste spinte pericolose, ed ha sottoscritto un documento con cui si condivide la scelta, che è anche dell'Ordine, per una formazione dello Psicologo a ciclo unico, sulla linea già tracciata dalle Professioni legali.

E proprio come premessa necessaria a quell'obiettivo unitario di Università ed Ordine, noi siamo oggi a riproporre con forza la nostra costante e coerente richiesta:

- 1) di sdoppiare l'attuale classe 34 "scienze e tecniche psicologiche" in due classi, la prima denominata "Scienze psicologiche", la seconda denominata "Tecniche psicologiche",
- 2) di riservare tirocinio ed esame di Stato alla sola classe in Tecniche psicologiche,
- 3) depurando le declaratorie della classe "scienze psicologiche" da ogni riferimento applicativo
- 4) e riservando alla sola classe "Scienze psicologiche" l'accesso diretto alla classe specialistica 58S, Psicologia.


Abbiamo presentato queste richieste all'apposita riunione del Tavolo 3 del 16 Dicembre, e lo riconfermeremo nella riunione plenaria del 21 Dicembre.

Nel frattempo, ci poniamo volentieri a Sua disposizione, gentilissima Senatrice, possibilmente anche con un incontro diretto, e possibilmente insieme ai Suoi più validi collaboratori, in particolare la dottoressa Cioffi ed il Dr Panceri, per ogni chiarimento di queste nostre posizioni, che siamo decisi a difendere in ogni sede utile ed opportuna, come centrali fra gli scopi dell'Ordine stesso.

Grazie ed arrivederci a presto

Il Presidente del CNOP
Dr. P. A. Sardi

Attualmente sono iscritti a Psicologia circa 65.000 studenti: nel prossimo numero dettaglieremo meglio la loro distribuzione nei 48 corsi di studio triennali, attivati in ben 26 sedi universitarie, alcune con più di un corso della discussa classe in Scienze e tecniche psicologiche





La risposta degli accademici gioca sull'ambiguità: è vero che anche l'Ordine è favorevole al ripristino del ciclo unico, però la strada per arrivarvi non può iniziare che dopo lo sdoppiamento della classe triennale. Non a caso, le professioni legali lo hanno già potuto ottenere, perché avevano sin dall'inizio rifiutato di unificare la formazione triennale dei futuri giuristi (Scienze giuridiche) con quella dei futuri cancellieri (Discipline dei servizi giuridici). Nelle nostre nostre facoltà è come se si promettesse il titolo di magistrato al termine della laurea triennale dei cancellieri! Per questo abbiamo al triennio ormai un quarto degli studenti dell'intera Europa allargata a 25 Paesi.

CPFP Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia

Presidente: Bruna Zani bzani@scform.unibo.it

Vicepresidente: Giuseppe Vallar giuseppe.vallar@unimib.it

Al Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi
Dott. Piero Angelo Sardi

Caro Dott. Sardi,

in relazione ai recenti scambi di vedute in merito al vostro suggerimento al tavolo tecnico 3 (Scienze della vita) per la riforma del DM 509/99 di sdoppiare la classe 34 (*Scienze e tecniche psicologiche*) in "Scienze" e "Tecniche", ove la seconda non darebbe accesso ai Corsi di Laurea Magistrale in *Psicologia* 58S, Vi rappresentiamo la decisa contrarietà della CPFP a tale proposta.

La CPFP ritiene infatti che, dal punto di vista formativo, la formazione psicologica al primo livello degli studi non possa che essere unitaria, anche in vista della prosecuzione verso il completamento della formazione psicologica (Laurea magistrale in Psicologia, Classe 58S). Una classe di "tecniche", oltre che poco sostenibile sul piano culturale e mal differenziabile curricularmente dalla classe di "scienze", aprirebbe numerosi problemi per l'Università, tra i quali si segnala quello della possibile prosecuzione degli studi in un corso di laurea magistrale in Psicologia 58S, cui questi laureati potrebbero non infondatamente aspirare.

Vi invitiamo, inoltre, a tenere in considerazione - come peraltro lei stesso ha udito durante le riunioni dei tavoli - che la forte indicazione ministeriale è quella di **non** aumentare il numero delle classi.

Infine, Vi ricordiamo che la CPFP si è ancora recentemente espressa a favore del "ciclo unico" per gli studi psicologici, posizione che ci risulta sia da voi ampiamente condivisa. In questo contesto, le Vostre comprensibili preoccupazioni rispetto alla sezione B dell'Ordine degli Psicologi vanno affrontate al livello appropriato: quello, ordinistico, dei criteri di accesso alla sezione, oppure, se lo ritenete opportuno, chiedendo l'abolizione della sezione stessa. Su questi problemi la CPFP è disponibile, per quanto le compete, ad offrire la propria collaborazione.

Con i migliori saluti,

Bruna Zani
(Presidente della CPFP)

Giuseppe Vallar
(Componente del tavolo tecnico 3, Vice-Presidente della CPFP)

18 dic. 04



ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Nazionale

Alla cortese attenzione
del sig. Ministro dell'Istruzione Letizia Moratti

Ecc.mo sig. Ministro,

in nome della nostra delicata utenza psicologica, il nostro Ordine Le rinnova la richiesta che fece già invano al Governo precedente: di scindere la Classe 34 "Scienze e tecniche psicologiche" in due distinte classi: Scienze psicologiche e Tecniche psicologiche.

Con la sola eccezione di sei facoltà di psicologia Turche, ora in via di rapido adeguamento alle restanti facoltà di quel Paese e del resto d'Europa, a nessuna altra Università europea o del mondo civile è permesso quel che la riforma Amato-Guerzoni ha inflitto sistematicamente alla nostra delicata utenza psicologica, cioè la confusione fra:

- il triennialista che seriamente acquisisce le basi teoriche generali per proseguire nel biennio magistrale e diventare psicologo (oppure esce dall'università per spendere le conoscenze psicologiche acquisite in specifici lavori non clinici, senza pretendere di iscriversi all'albo degli psicologi)
- ed il triennialista che vuole subito impraticarsi in specifiche tecniche della psicologia: questa già accadeva prima Italia con quattro lauree sanitarie (che formano gli educatori professionali, i terapisti occupazionali, i tecnici della riabilitazione psichiatrica, od audio-logopedica), ed accade in Germania con il Tecnico di psicologia formato dalla FachHochSchuelen: noi non avevamo nulla in contrario che questo tecnico si iscrivesse alla sezione B del nostro Albo; però nessuna Facoltà di Psicologia italiana ha mai formato un tecnico simile.

Nelle facoltà di psicologia italiane l'ambiguità sopra citata viene usata come specchietto per le allodole: gli studenti vengono illusi di poter riconvertire al termine del triennio certe titolazioni che, come è emerso dalle discussioni ai nostri tavoli, vengono reclamizzate dalle Università (anche in elisione del nome della Classe), per cui possono spendersi sul mercato titolazioni come "dottore in psicologia clinica", un titolo specialistico il cui uso il Consiglio di Stato sta proibendo ai medici persino dopo un quadriennio di frequenza alla Scuola di Specializzazione Universitaria in Psicologia Clinica appunto. E' un vero *market abuse* quello che ha esasperato questa situazione, ed ha trascinato il nostro Ordine a firmare ricorsi su tutta l'Italia contro certe facoltà di medicina che persistono nel lanciare quei corsi di specializzazione aperti ai medici. Il Consiglio di Stato ci dà ragione. Ma come possiamo sperare di continuare a vincere quei ricorsi se tolleriamo che le Università di psicologia offrano la stessa titolazione ai praticanti triennali? Qui non si tratta affatto di liberismo: anche la Regina d'Inghilterra difende con una sua specifica Charter quella denominazione, di Clinical Psychologist.

Non è più un problema di accesso alle attività della sezione B, che già una Sua riforma, signor Ministro, ha corretto e ridotto su nostra richiesta, eliminando ad esempio quella "riabilitazione emotivo-relazionale" che avrebbe consentito addirittura di

Abbiamo avuto la grande fortuna di poter commentare direttamente al ministro Moratti i problemi qui illustrati, durante un dibattito sulla riforma della scuola secondaria, che distingue e valorizza le due modalità di apprendimento, quella teorica e quella pratica. Ci è sembrato che il Ministro Moratti abbia visibilmente apprezzato l'analogia di questa distinzione ai due livelli, della scuola secondaria e dell'università triennale.





Dopo aver attentamente ascoltato l'intervento del nostro Vicepresidente Tonzar sulla riforma della scuola secondaria, e dopo averlo lungamente commentato, il Ministro Moratti ci ha promesso che terrà ben presente questa nostra richiesta prima di concludere la riforma delle classi e degli esami di Stato.

cortocircuitare in tre anni una formazione che la nostra legge vuole minimo decennale. Sappiamo che queste restrizioni all'accesso sono vecchie: anche stamani devo compilare un questionario dell'UE che chiede a che punto siamo nella loro eliminazione, e giustificare i ritardi nella loro eliminazione. No, il problema che noi qui Le poniamo è di trasparenza delle qualifiche verso l'utenza. Su questo fronte tutto il mondo sta oramai dalla parte che stiamo difendendo al Tavolo 3: questa è la vera ragione per cui il Consiglio di Stato dà torto ai medici che vogliono spacciarsi per psicologi clinici; non mi risulta che invece abbia mai impedito ad un medico l'esercizio di questo tipo di attività, anche se in teoria questo impedimento esiste ancora. Ma è un impedimento vecchio. La nostra vera linea del Piave, irrinunciabile, è sulla denominazione truffaldina, sul marchio falso.

Signor Ministro, ciascuna delle nostre facoltà deve dire a noi ed all'utenza se i loro Triennali sono o non sono veramente dei Tecnici di Psicologia, e segnatamente di psicologia clinica, visto che questa è la titolazione più frequentemente usata, e reclamizzata dalle università. Per questo Le chiediamo la scissione delle due classi: per costringere ogni singola facoltà a dichiararlo per ogni singolo corso: sì oppure no.

Se Lei ci consentirà la distinzione delle due classi, la risposta a questa domanda tornerà ad essere, come in tutti gli altri Paesi (anche i pochi che non regolamentano la professione di Psicologo) semplicemente materia penale, aggravata dalla delicatezza del tipo di utenza che è nostro preciso dovere difendere; dovere nostro, dell'Ordine professionale.

Solo la commistione delle due denominazioni nella attuale Classe 34 consente alle università italiane di eludere quella domanda di trasparenza, e di coprire una truffa all'utenza che neppure la Turchia consentirà più a quelle sei residue facoltà.

Contiamo su di Lei, signor Ministro, e sul Sottosegretario Maria Grazia Siliquini, che ci ha già sostenuti in altre tappe importanti di questo recupero.

Roma, 12 gennaio 2004

Il Presidente
P. A. Sardi

RIUNIONE DEL TAVOLO 3 DEL 12 GENNAIO. INTEGRAZIONI AL VERBALE SUGLI INTERVENTI DEL CNOP E CONNESSI

Sardi ricorda che solo durante la plenaria del 12 dicembre, ed anche in un apposito colloquio col dr Masia, è stata definitivamente chiarita l'impossibilità di collocare dei paletti nel percorso fra le classi e nel loro accesso agli esami di Stato, all'interno di questo decreto sulle classi. Quei paletti si potranno mettere solo nell'altro decreto in elaborazione, sugli esami di Stato. Ma perché quell'altro decreto possa interagire con questo è vieppiù necessario che la classe triennale in Scienze e Tecniche psicologiche venga scissa in due, alle quali l'altro decreto darà i rispettivi accessi e sbarramenti.

Trattando della Classe 34, prende la parola per primo Vallar, che riassume innanzitutto la posizione dell'Ordine, descritta come richiesta di spezzare la Classe 34 in due Classi, con le denominazioni:

- Scienze e tecniche psicologiche
- Tecniche psicologiche

Sardi interviene per precisare che anche il nome della prima delle due classi proposte dall'Ordine viene qui storpiato, e che il nome proposto è "Scienze psicologiche", senza Tecniche.

Vallar respinge la precisazione, dicendosi sicuro di aver scaricato l'ultima proposta dell'Ordine nella nottata: forse Sardi si riferisce a proprie versioni precedenti.

Sardi ribadisce che, al momento attuale, e da sempre, non solo dalla prima immissione in questo sito, ma sin dalle prime richieste dell'Ordine a Guerzoni nella precedente riforma, l'Ordine ha sempre proposto lo stesso nome privo delle Tecniche, per ragioni già spiegate moltissime volte anche nel Tavolo 3.

Vallar respinge l'obiezione come non corrispondente ai documenti in suo possesso, confrontati ancora poco fa in internet. Alle nuove insistenze di Sardi chiede di non essere più interrotto. Critica la posizione dell'Ordine in merito a questa classe in quanto non darebbe sbocchi lavorativi, che sono invece obbligatori per tutte le classi, nessuna esclusa.


Sardi dice che, proprio per evitare questa obiezione, la dizione degli sbocchi lavorativi di questa classe è stata copiata letteralmente da varie altre classi esistenti, e non criticate da nessuno, che danno sbocchi in attività lavorative in aziende pubbliche e private, dove anche sboccano i "bachelors in psychology" inglesi, con soddisfazione d'ambo le parti, lavorativa e datoriale, ma in servizi e contesti diversi da quelli che utilizzano le professionalità delle due sezioni dell'albo degli psicologi.

Vallar chiede nuovamente di non essere più interrotto. Quanto all'altra classe, delle Tecniche, si dice contrario perché inattuabile nelle Università italiane, e quindi la sua costituzione sarebbe provocatoria, strumentale alla semplice dimostrazione della sua inutilità.

Cocucci, prima di dare la parola a Sardi, premette che, se l'Ordine non accetterà una posizione comune con la Conferenza dei presidi, la questione verrà decisa, con rischi ignoti e senza più rimedio, dal tavolo superiore, il quale si è già espresso contro la creazione di nuove classi. Per questo propone al tavolo di accettare la posizione della Conferenza, nell'interesse stesso dell'Ordine.

Sardi prega il Tavolo di non pronunziarsi sulla proposta di Vallar, in quanto le alternative proposte dall'Ordine non risultano essere mai state lette dal proponente, neppure nel titolo rinominato, che ovviamente contiene la rinominazione nel secondo capoverso, e non in testa alla classe di origine, duplice. Se questa non venisse esplicitata per essere rinominata, sopravviverebbe, e le classi risultanti crescerebbero di due anziché di una. Il nuovo nome di "Scienze" comunque è riportato anche in testa alle tabelle riproposte dall'Ordine, che evidentemente non sono state mai lette, questa volta neppure nella prima riga di titolazione corretta. Ne esibisce il cartaceo, mostrando come la dizione della prima riga venga prima rinominata nel secondo capoverso, e poi sostituita in testa alla nuova tabella proposta.

Durante le armoniose collaborazioni fra Ordine e Università (allora rappresentata dall'ottimo professor Gerbino) che avevano portato alla correzione dello Psicologo Junior, non avremmo mai potuto immaginare di arrivare adesso a dover verbalizzare degli scontri così duri come quelli di cui qui offriamo uno stralcio. Sono molto spiacevoli, ma è giusto che ne siano informati sia gli studenti, sia i docenti, sia i professionisti.





Solo attraverso una forte sinergia fra Ordine ed Università si possono risolvere problemi complessi come quello della domanda e dell'offerta di formazione in campo psicologico. Il Legislatore ne deve tener conto

Mentre Vallar legge le proposte che l'Ordine aveva immesso nel sito da un paio di settimane, un componente del Tavolo chiede a Sardi se sia vero che la richiesta creazione della classe Tecniche psicologiche sia una mera provocazione, strumentale a dimostrarne l'impraticabilità.

Sardi risponde che sì, le Università italiane esse stesse riconoscono la propria inadeguatezza a formare dei tecnici di psicologia. I laureati triennali si vergognano a presentarsi così all'esame di Stato (sinora sono stati solo una ventina). Ma non esclude che, ad esempio, nella provincia di Bolzano, dove gli esperimenti tedeschi vengono talvolta importati di peso, si possa formare in futuro qualche vero "tecnico di psicologia". Anche se questa eccezione tedesca viene guardata con sospetto in tutta l'Europa, non le si può negare serietà, soprattutto nella trasparenza. Per essere più chiari con la delicata utenza psicologica, i tedeschi non solo distinguono chiaramente questi tecnici di psicologia, pratici, dai bachelor, meramente teorici: per evitare confusioni, non lasciano neppure formare questi tecnici dalle loro Università, bensì solo dalle FachHochShuelen, scuole che la pratica ce l'hanno già addirittura nel nome generale. L'Ordine esige che questo eventuale carattere pratico compaia almeno nel nome della classe, distinto da quello di Scienze, che comunque, dovendo coprire la formazione teorica di base, non ha posto per la pratica. In psicologia, la confusione fra queste due formazioni, teorica e pratica, è una vergogna esclusiva dell'Italia. O anzi, per esser precisi: ancora altre sei università commettono la stessa confusione: sono tutte solo in Turchia, e personalmente ha partecipato alla convocazione della componente turca dell'EFPA, Federazione Europea delle Associazioni degli Psicologi, per imporre l'adeguamento di quelle sei università alle restanti università turche, ed ovviamente al resto d'Europa e del mondo civile, da cui l'Italia si chiama fuori con la Classe 34 attualmente confusiva.

Un altro componente del Tavolo domanda a Sardi se questa richiesta dell'Ordine degli Psicologi non equivalga a quella dell'Ordine degli Ingegneri, che ha dovuto tollerare, sia pure malvolentieri, che il loro triennio comprenda questo doppio carattere, di base teorica per la prosecuzione, ed anche di fuoriuscita sul mercato.

Sardi risponde di conoscere bene il caso degli ingegneri, dovendo rappresentare il CUP in Europa, ed in particolare nel CEPLIS, Conseil Européen des Professions Libérales. E' diverso: non esiste né in Europa né nel resto del mondo una Federazione delle Associazioni degli Psicolo-

gi che sul tema abbia la posizione della FEANI, Federation Européenne des Associations Nationales des Ingénieurs, la quale sostiene in effetti tale posizione, della inscindibilità dei due tipi di trienni, il teorico ed il pratico. Comunque esiste un'altra Federazione degli Ingegneri, che anche per quella qualifica sostiene che i due trienni vanno separati. Solo quest'ultima è stata accettata nel CEPLIS, da quando Sardi ne è il vicepresidente, mentre l'altra ha dovuto uscirne, accusata di aver ceduto alle pressioni delle Confederazioni industriali, fortissime. Anche sul versante della committenza le due situazioni sono esattamente opposte: le utenze degli ingegneri sono troppo forti (e andrebbero contenute), mentre le utenze degli psicologi sono troppo deboli, e vanno difese. Per questa difesa la Regina del Paese più liberista d'Europa, il Regno Unito, protegge il titolo di Clinical Psychologist. Per questa difesa il nostro Consiglio di Stato ha recentemente proibito di usare questo titolo persino ai medici che erano disposti, pur di usarlo, a frequentare quattro anni di specializzazione in psicologia clinica. Non possiamo tollerare che le nostre Università, per mero lucro, cioè per avere più studenti che costano meno di quel che pagano, lo offrano ai triennali: questa in effetti è una delle titolazioni più frequentemente esibite dai nostri corsi triennali, e reclamizzate anche con elisione della classe, come è risultato da precedenti interventi, non solo dell'Ordine degli psicologi, a questo stesso Tavolo 3, interventi che purtroppo non compaiono nel verbale, costituendo lacune gravi ed ormai intollerabili.

Cocucci dice a Sardi che non è facile riportare tutti questi interventi nel verbale

Sardi promette di verbalizzare per Cocucci sia i propri interventi, sia quelli altrui, sui temi da lui sollevati.

Cocucci ringrazia, e lo prega di inviare questa verbalizzazione per email

Vallar interviene dicendo che almeno la questione della specializzazione in psicologia clinica andrebbe tenuta fuori da questa discussione, in quanto esula dalla riforma delle classi.

Sardi risponde allora ricordando che la Conferenza dei Presidi ha riproposto nella declaratoria di questa classe triennale la "riabilitazione emotivo-relazionale", un'attività che, proprio perché costituisce l'essenza della psicologia clinica, l'Ordine aveva già fatto sopprimere dalle mansioni della Sezione B, con tanto di Decreto-legge, convertito in legge a larghissima maggioranza parlamentare.

Vallar risponde di avere adesso cancellato quelle mansioni dalla sua proposta.

Sardi lo ringrazia di questa correzione, e si dice interessato a studiare altre opportune cancellazioni dalla proposta dei Presidi.

Vallar propone di uscire e studiare eventuali altre cancellazioni e limitazioni delle attività del triennialista.

Durante tale uscita dal Tavolo, Vallar propone:

- di cancellare dalla propria stesura della classe unica 34 innanzitutto la parte del nome della classe “e tecniche”,
- di adottare la descrizione dello sbocco lavorativo alternativo all’iscrizione all’Albo, già proposto per la classe Scienze dall’Ordine,
- mantenendo aggiuntivamente l’indicazione degli ambiti tipici della sezione B, ma aggiungendo che tali attività si potranno svolgere sotto la supervisione esclusiva del laureato magistrale in psicologia.

Sardi ringrazia delle prime due proposte. Nella terza, trova sbagliato citare il laureato magistrale invece che il professionista iscritto all’albo, e trova inutilmente provocatorio verso i medici offrire l’esclusività della supervisione alla sola nostra disciplina, e dannoso per gli allievi, trattandosi di servizi spesso diretti da medici. Invece l’esclusione di ogni possibilità del triennialista di lavorare autonomamente, senza supervisione e controllo, potrebbe essere molto interessante, per due motivi convergenti:

- da un lato, collima col concetto europeo (EFPA qualification in psychology) che la “independent practice in the field of psychology” non è già consentita al triennio, ma solo dopo 5 anni universitari più uno di ancora “controlled practice”;
- dall’altro lato, contrasta con le mansioni autonome della sezione B: in questo senso l’Ordine potrebbe escogitare una linea simile a quella che già portò alla soppressione dello “Junior”, e che stavolta forse potrebbe portare alla soppressione della sezione B, ed alla ricostruzione del ciclo unico, auspicata sia dall’Ordine che dall’Università.

Rientrando al Tavolo, Vallar presenta le sue proposte, che intende inserire nel sito già in serata.

Sardi si riserva di consultare i propri organismi collegiali, e comunque afferma di non poter rinunciare a perseguire l’obiettivo centrale dello sdoppiamento della classe 34. Il presidente dell’Ordine ne è sì il rappresentante, ma è vincolato

dalla legge ad eseguire le delibere del Consiglio, quando, come in questo caso, gli impongono una linea già ben precisata, e pure condizionata dagli obblighi generali di difesa dell’utenza e della deontologia.

Vallar dice che lascerà questa sua proposta sino alla sera del 17. Poi il 18, se l’Ordine non avrà aderito col ritiro delle attuali proposte, ripresenterà quella proposta che egli ha già attualmente nel sito.

Cocucci metta ancora una volta in guardia Sardi dai rischi implicati dal rinvio della diatriba al tavolo superiore.

Sardi ringrazia il Coordinatore Cocucci, ed assicura di stare predisponendo delle contromisure.

POST SCRIPTUM.

In serata, Vallar ha effettivamente introdotto nel sito alcune delle modifiche promesse in mattinata, con alcune eccezioni, fra cui:


- la denominazione del supervisore del triennale è quella di “Laureato magistrale in psicologia”, senza alcun riferimento alla sua iscrizione ad un albo professionale;
- l’avverbio “esclusivamente” non preclude affatto l’attività indipendente, nel senso sopra richiesto da Sardi, ma si contrappone solo alla possibilità che la supervisione sia effettuata da altre qualifiche professionali.

Di conseguenza, l’Ordine manda avanti la propria linea, non solo e non tanto al tavolo superiore.

Questo tavolo, accogliendo gli avvertimenti di Cocucci, dovrebbe essere innanzitutto scavalcato, cercando un rapporto diretto

- sia con il Sottosegretario Siliquini, già impegnata a ricevere la nostra delegazione,
- sia con il Ministro Moratti, che ha già apprezzato e rimenzionato ampiamente la sottolineatura di Tonzar della incomprimibilità della due modalità di apprendimento, quella teorica e quella pratica, nella discussione del 13 gennaio sulla riforma della scuola secondaria superiore. Al termine della discussione, abbiamo consegnato al Ministro una lettera sullo sdoppiamento delle due classi; il Ministro l’ha tenuta per sé, dicendo che, dopo averla letta, la passerà all’Avv. Salmini, capo dell’ufficio legislativo, che ascoltava ed annuiva; ci ha anche chiesto

*Università ed Ordine
hanno contribuito
ambidue in maniera
significativa allo
sviluppo ed alla
diffusione della
Psicologia; il loro
operato, se orientato
sinergicamente,
creerà le basi per un
buon esito di questa
riforma*





di restare pure il rapporto con la Sen. Siliquini, rapporto su cui l'abbiamo rassicurata.

Infine, il tavolo superiore dovrebbe essere aggirato, chiedendo la contestualizzazione con il Gruppo di Lavoro istituito dal Sottosegretario Siliquini per l'elaborazione del decreto su tirocini ed esami di Stato. Il rappresentante del CUP in questa

sede, Zingales, ha accettato di portare questa istanza nella riunione plenaria del 18 gennaio, per la quale Sardi è stato richiesto di abbozzare per iscritto la posizione del CUP stesso, che Zingales potrà anche portare al tavolo superiore, di cui fa parte. Tale proposta per il CUP è riportata nell'allegato 1.

Allegato 1

Proposta dell'Ordine degli psicologi per la posizione del CUP nella plenaria del 18 gennaio 2005

La collaborazione fra Ordini ed Università ha risolto buona parte dei problemi, in due elaborazioni:

- 1) prima nell'elaborazione del decreto sugli esami di Stato,
- 2) e poi nell'elaborazione del decreto sulle classi.

Tuttavia, così come ad un certo punto la prima elaborazione ha dovuto esser sospesa per poter vedere almeno una bozza parziale della riforma delle classi quale oggi abbiamo, così ora la seconda elaborazione ha bisogno di vedere quali nuove soluzioni siano percorribili in sede di decreto su tirocini ed esami di Stato.

Certo alcuni problemi della seconda elaborazione (quella sulle classi) potranno ancora essere limati a livello di tavolo tecnico superiore. Ma, per alcuni altri, aspettare questa limatura significherebbe solo perdere tempo prezioso, ed esacerbare peggiorativamente le parti, essendo già chiarissimo che non si possono risolvere senza che le due elaborazioni diventino contestuali.

Precisamente, la contestualità delle due elaborazioni è necessaria quando insorga un conflitto fra i due principi costituzionali:

- a) della libertà d'insegnamento (che si esprime nell'autonomia universitaria) e di studio (che si esprime nella permeabilità dei CFU, delle classi e delle facoltà,
- b) e quello dei vincoli d'accesso alle professioni regolamentate, in quanto d'interesse generale.

Sin dall'inizio di ambedue le elaborazioni, il CUP aveva previsto questa possibilità di conflitto fra i due principi costituzionali durante l'elaborazione della riforma delle classi, ed aveva deliberato in Assemblea che avrebbe chiesto di poter riprendere questi problemi nell'altra riforma, degli esami di Stato; ma aveva rinviato sino ad oggi questa richiesta, nella speranza che questi conflitti si potessero disinnescare preventivamente; cosa accaduta per gran parte dei problemi, non per quelli residui, che pure sono essenziali. In alcuni casi la configurazione di certe classi lede il diritto di delicate utenze alla trasparenza sulle competenze professionali, sia nella loro quantità, sia nella loro qualità; negli stessi casi, purtroppo, è precisamente quella configurazione confusiva che attrae sia gli insegnamenti che gli studenti. In altri casi, la stessa confusione attraente si riscontra sui percorsi formativi, con delle scorciatoie da correggere in passerelle meglio appropriate. Gli Ordini interessati hanno già dettagliato questi casi, nei quali non è loro possibile rappresentare, e tanto meno difendere, gli interessi della propria utenza se si resta confinati in una elaborazione delle classi che consideri fuori tema ogni vincolo di questo genere.

Oggi il CUP, invece di lasciare questi problemi al tavolo tecnico sulle classi, chiede formalmente e fermamente che questi problemi, irrisolvibili in questo contesto, vengano riaperti in congiunzione con la ripresa della prima elaborazione, del decreto sugli esami di Stato. A questo stadio della chiarificazione, è probabile che questa confluenza delle due elaborazioni porti ad una risoluzione dei conflitti nel giro di pochi giorni, evitando che uno dei due principi costituzionali prevarichi l'altro, come altrimenti accadrebbe due volte:

- prima, nella elaborazione del decreto sulle classi, con una prevaricazione da parte di quegli accademici e studenti interessati a bruciare in pochi anni il credito costruito da intere professioni in tanto tempo,
- e dopo, nell'elaborazione del decreto sugli esami di Stato, con una chiusura corporativa delle professioni colpite e dilapidate, che soffocherebbe la libertà d'insegnamento e di studio.

La contestualità che oggi richiediamo può invece facilmente salvare ambedue i principi, giustamente tutelati dalla nostra Costituzione, e dalle norme di tutti gli altri Paesi civili, rispetto ai quali l'Italia ha già raggiunto inaudite e disastrose distorsioni.

Rese che siano contestuali le due elaborazioni

- il gruppo di studio sugli esami di Stato potrà giovare delle nuove creazioni di piani formativi,
- ed i tavoli di lavoro sulle classi potranno sciogliere i residui dilemmi sugli ormai famosi paletti tanto necessari quanto improponibili in questa separata sede.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Nazionale

Gentile Sen. Avv. Maria Grazia Siliquini
Sottosegretario di Stato
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Piazza Kennedy 20, 00144 ROMA

Oggetto: richiesta di esame congiunto dei due schemi di decreto, sulle classi e sugli esami di Stato

Gent.ma Senatrice,

prima di concludere l'elaborazione del decreto di riforma delle classi, gli Ordini professionali chiedono che i coordinatori dei Tavoli dove gli Ordini non hanno trovato un accordo con l'Università, possano riunirsi con almeno alcuni esponenti del gruppo di lavoro che stava elaborando il connesso schema sugli esami di Stato.

Solo questa convocazione congiunta rende pertinenti certe richieste degli Ordini, di modellare certe classi, e certe sequenze di classi, in funzione degli accessi alla professione.

Solo questa convocazione congiunta eviterà che l'elaborazione delle nuove classi, venga criticata, o rimaneggiata, od osteggiata, o boicottata, o respinta, in sede di accesso alle professioni regolamentate.


Mentre risparmia questo tempo e queste energie, la convocazione congiunta non necessita di tempo autonomo. Per testimoniare di quel genere di esigenze, infatti, non è necessario convocare o ripristinare l'intero gruppo di lavoro istituito il 2 dicembre 2003. Per rispettare il termine dell'indomani mattina, che Lei ci ha comprensibilmente imposto, ci siamo permessi di raccogliere, dopo la Sua disponibilità, signor Sottosegretario, già offertaci prima di Natale, anche la disponibilità di un esponente dei componenti funzionari, cioè la dottoressa Cioffi; di un esponente dei componenti accademici, cioè il prof. Gerbino, e di un esponente dei consulenti, cioè il dr Panceri. Quanto ai Tavoli delle classi, abbiamo raccolto la disponibilità del prof. Cocucci, Coordinatore del Tavolo 3, cioè quello risultato il più conflittuale, in quanto l'Ordine degli psicologi lamenta l'assoluta inaccettabilità europea della attuale classe triennale, in quanto confonde la formazione teorica e quella pratica che, al livello triennale, sono disgiunte in tutta l'Europa, con la sola eccezione di sei università private turche. E' evidente che questa confusione, che consente alle Università italiane di svendere per un triennio persino la Psicologia Clinica, cosa che il nostro Consiglio di Stato ha vietato persino al quadriennio di specializzazione medica, fa lucrare le Università italiane (oltre alle sei università private turche) con la differenza fra i costi degli studenti e le tasse da loro pagate. Ma questo inganno all'utenza, autorizzato dal precedente Governo contro il parere ordinistico, non potrà più essere tollerato dall'Ordine in sede di accesso alla professione. E' dunque una perdita di tempo lasciare che certe classi permangano professionalizzanti su proposta della sola Università.

Le saremmo grati di un Suo coinvolgimento diretto in questa riunione congiunta perché confidiamo, come tante altre volte, sulla Sua comprensione.

Il rappresentante del CUP nell'elaborazione del decreto sulle classi, prof. A. Zingales

Il rappresentante del CUP per gli affari europei, dr P. A. Sardi

Altre professioni, in particolare quelle degli Architetti e degli Ingegneri, si sono aggregate alla nostra richiesta di sdoppiamento della classe triennale, e di trattazione di tale riforma non solo in questo iter concernente le classi, ma anche in quello degli accessi alla professione, solo momentaneamente sospeso, in attesa di vedere una prima bozza del testo sulle classi; ma non è affatto il caso di attendere la sua conclusione indipendente.





La nostra rappresentanza presso la commissione ministeriale tecnico-consultiva per il riconoscimento degli istituti di psicoterapia non era stata informata della predisposizione dell'Ordinanza MIUR 16 Luglio 2004, riguardante l'aggiornamento dei requisiti delle scuole

POSIZIONE CNO SU ORDINANZA MIUR DEL 16 LUGLIO 2004

Il 6 novembre presso la sala riunioni della sede del CNOP a Roma, alle ore 10.00, il Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Presenti: Sardi, Tonzar Zanoni, Zorzi, Dorfer, Micozzi, Bergonzi, Tomay, Lombardo, Bontempo, Telesca, Morozzo, Gatti, Recrosio, Verde, Palma

(omissis)

Tonzar si sofferma in particolare sull'Ordinanza MIUR del 16 luglio 2004 riguardante i requisiti per gli istituti che intendono ottenere il riconoscimento ai sensi del DM 11 dicembre 1998, n. 509. Precisa che l'Ordinanza è stata predisposta dal Ministero senza chiedere alcun parere alla Commissione tecnico-consultiva, e che tale fatto ha provocato molte rimostranze in seno alla Commissione stessa. Tonzar giudica necessario che il CNO ribadisca l'importanza del doppio canale (pubblico e privato) per la formazione in psicoterapia, e ritiene che la messa sullo stesso piano dei due canali debba portare da un lato a una reale equipollenza dei titoli, dall'altro a un'effettiva convergenza dei relativi ordinamenti didattici. Considera importante che l'Ordine, oltre ad essere sensibile alla messa in atto di un controllo rigoroso dell'impostazione scientifico/culturale degli istituti, promuova un lavoro sinergico con le altre parti sociali al fine di sviluppare la qualità nella formazione psicoterapeutica. Una particolare attenzione andrà riposta alla qualità della formazione pratica (tirocinio e supervisione), date le caratteristiche specifiche di tale formazione. In questo senso sarà necessario anche sviluppare procedure di qualità e di trasparenza nei riguardi degli utenti delle scuole ed elaborare una carta dei diritti dei pazienti/clienti degli psicoterapeuti. Andrebbero inoltre stimulate azioni tese a sviluppare la ricerca sull'efficacia della psicoterapia e la valutazione dei risultati della formazione psicoterapeutica. Tonzar auspica che il Coordinamento nazionale delle scuole di psicoterapia (CNSP) venga ascoltato sistematicamente dal Ministero sulle questioni di sua pertinenza e informa il CNO che durante la prossima riunione della Commissione tecnicoconsultiva avrà luogo un'audizione del Segretario generale del CNSP, dott. Zucconi, al fine di chiarire alcune questioni aperte a seguito dell'approvazione dell'Ordinanza MIUR del 16 luglio 2004. Tonzar ritiene importante che il CNO esprima il suo orientamento sulla questione, personalmente giudica necessario che l'Ordinanza debba essere rivista e corretta nelle sue parti vessatorie, e che sia importante sostenere la proposta del CNSP relativamente alla richiesta di sospensione dell'Ordinanza stessa. Sardi esprime soddisfazione per il lavoro fatto dal CNO sulla riforma universitaria e chiede l'unanimità sugli obiettivi illustrati da Tonzar.

Sardi pone ai voti l'approvazione delle linee strategiche illustrate prima da Tonzar Favorevoli: Unanimità

CNO SU O.M. 10/12/04

Il 12 dicembre presso la sala riunioni della sede del CNOP a Roma, alle ore 10.00, Il Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Presenti: Sardi, Tonzar, Giardina, Bontempo, Telesca, Zorzi, Tomay Frati, Garau, la Porta, Gatti, Recrosio, Micozzi, Palma

(omissis)

Tonzar interviene sull'Ordinanza MIUR del 16 luglio 2004 riguardante i requisiti per gli istituti che intendono ottenere il riconoscimento ai sensi del DM 11 dicembre 1998, n.509; ripercorre le tappe della vicenda riassumendo gli interventi effettuati dal CN (proposta al MIUR di rivedere le parti vessatorie ivi contenute, richiesta di sospensione dell'Ordinanza stessa, richiesta al MIUR di audizione del Coordinamento nazionale delle Scuole di Psicoterapia), azioni che hanno reso possibile ottenere un incontro-confronto, tenutosi il 25 novembre, tra i rappresentanti del CN (Sardi e Tonzar), della FNOMCeO (Mottola e Petri) e del MIUR (dott.ssa Cioffi) e del CNSP (Zucconi); dalla riunione sono scaturite una serie di proposte e di soluzioni ai problemi segnalati dalle parti in causa che hanno portato all'emanazione di una nuova Ordinanza (di data 10 dicembre 2004) a sostituzione di quella precedente che a breve verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

O.M. 10-12-2004

Modificazioni ed integrazioni alla O.M. 30 dicembre 1999 e alla O.M. 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

Publicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 304.

Epigrafe

Premessa

1.

2.

3.

4.

Allegato A

Allegato B

Allegato C1

Allegato C2

O.M. 10 dicembre 2004 ⁽¹⁾.

Modificazioni ed integrazioni alla O.M. 30 dicembre 1999 e alla O.M. 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ⁽²⁾.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il regolamento emanato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, in attuazione del disposto dell'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede l'adozione di un'apposita ordinanza per stabilire le modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento ai sensi e

per gli effetti dell'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989;

Vista l'ordinanza ministeriale 30 dicembre 1999, recante istruzioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli istituti di psicoterapia ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministero n. 509 del 1998;


Vista l'ordinanza ministeriale 16 luglio 2004, emanata in sostituzione della precitata ordinanza 30 dicembre 1999;

Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, con i quali sono stati individuati gli standard minimi di riferimento in relazione alle strutture, attrezzature e risorse di personale docente e non docente, di cui devono essere dotati gli istituti richiedenti, espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001 (allegati C1 e C2); Considerata la necessità di impartire nuove istruzioni con un apposito provvedimento sostitutivo e della O.M. 30 dicembre 1999 e della O.M. 16 luglio 2004, al fine di garantire una elevata qualificazione dell'attività formativa degli istituti abilitati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1998;

¹ Publicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 304.

² Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 2, comma 1, D.M. 11 dicembre 1998, n. 509.

Alcune di queste richieste risultano inutilmente vessatorie, e non legate alla esigenza di maggiore qualità della formazione psicoterapeutica





Il CNOP ha chiesto la revisione e la correzione di alcune di queste disposizioni, e l'audizione congiunta della delegazione CNOP e di quella del Coordinamento della scuole

Ordina:

1. L'ordinanza ministeriale 16 luglio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 26 luglio 2004, è sostituita dalla presente ordinanza.
2. Gli istituti che intendono ottenere il riconoscimento ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, delle sedi principali, nonché delle eventuali sedi periferiche, devono produrre, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, apposita istanza da indirizzare, in duplice copia, tramite raccomandata a.r. al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'università - Uff. VI, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma.
La predetta istanza, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale o dal gestore dell'istituto stesso, va proposta per l'intero corso legale degli studi, in carta da bollo secondo le norme vigenti in materia, con dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che quanto dichiarato, nonché tutta la documentazione allegata, corrisponde a verità. Nell'istanza deve essere indicato il numero massimo degli allievi che si chiede di ammettere al primo anno di corso, tenuto conto in particolare delle strutture e dei docenti di cui l'istituto dispone, nonché delle convenzioni stipulate per lo svolgimento del tirocinio.
Fatti salvi i riconoscimenti già intervenuti, il numero delle sedi periferiche non può essere superiore a due.
3. L'istanza di cui all'art. 2, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato A, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
A) Documentazione relativa al gestore.
 - A.1) Se il gestore è persona fisica:
 - 1) certificato di nascita;
 - 2) certificato di godimento dei diritti politici;
 - 3) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;
 - 4) certificato attestante l'assenza di carichi penali pendenti;
 - 5) certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - A.2) Se il gestore è una società-persona giuridica o una associazione o fondazione:
 - a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 con la quale l'interessato attesti sotto la propria responsabilità civile e penale di essere rappresentante legale dell'ente;
 - c) certificato di iscrizione alla camera di commercio (se trattasi di società-persona giuridica);
 - d) documentazione relativa al rappresentante legale:
 - 1) certificato di nascita;
 - 2) certificato di godimento dei diritti politici;
 - 3) certificato attestante l'assenza di procedimenti penali;
 - 4) certificato attestante l'assenza di carichi penali pendenti;
 - 5) certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - 6) curriculum sui requisiti professionali.
B) Documentazione relativa all'indirizzo scientificoculturale.
 - B.1) Relazione, sottoscritta dal gestore o dal legale rappresentante, comprovante la validità dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale dell'istituto e le evidenze scientifiche che dimostrano la sua efficacia, nonché la tradizione scientifica cui tale indirizzo fa riferimento, con elencazione delle relative pubblicazioni.
 - B.2) Relazione sul programma formativo ed elenco delle attività didattiche distinte per annualità (I, II, III e IV anno) con l'indicazione di:
 - a) tipo di attività (teorica, teorico-pratica, di tirocinio);
 - b) denominazione delle discipline;
 - c) numero di ore attribuite alle stesse;
 - d) nominativi e qualifiche dei docenti e dei didatti e numero delle ore da affidare a ciascuno. Dal totale delle ore effettuate deve risultare lo svolgimento di non meno di cinquecento ore annuali (comprese quelle per il tirocinio). La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal gestore o rappresentante legale ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
 - B.3) Relazione indicante le modalità e i criteri di ammissione all'istituto, i sistemi di valutazione intermedi e finali degli allievi, i criteri per l'assegnazione dell'attestato finale.
C) Documentazione relativa al tirocinio.
 - C.1) Copia autenticata delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, eventualmente condizionate al riconoscimento dell'istituto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto n. 509 del 1998, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 509/1998.
Se si tratta di aziende sanitarie territoriali o ospedaliere le convenzioni devono essere sottoscritte dal direttore generale o suo delegato.
 - C.2) Copia autenticata dei provvedimenti di accreditamento o di convenzionamento disposti in favore delle strutture convenzionate con gli istituti per lo svolgimento dei tirocini, dai competenti uffici regionali del Servizio sanitario nazionale.
D) Documentazione relativa al corpo docente e non docente.
 - D.1) Prospetto relativo alla composizione e alla qualificazione dei docenti (titoli didattici ed accademici idoneamente documentati e curricula

degli stessi), nonché del personale non docente in servizio presso l'istituto, sottoscritto dal gestore o dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 76 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000](#).

D.2) Dichiarazione resa da ciascun docente ai sensi dell'art. 76 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000](#) in merito all'eventuale attività didattica svolta nell'anno in corso presso università o altri istituti abilitati ai sensi del [decreto ministeriale n. 509 del 1999](#) o sedi periferiche degli stessi, con indicazione delle ore svolte presso ciascuna sede e del ammontare complessivo.

E) Documentazione relativa al comitato scientifico.

E.1) Composizione del comitato di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento, e in particolare indicazione del nominativo del docente universitario che insegna nelle discipline indicate all'art. 8, comma 3, del regolamento con attestazione che lo stesso non svolge attività didattica nell'istituto.

F) Documentazione relativa alle strutture.

F.1) Relazione sui locali disponibili per l'attività didattica e pianta planimetrica degli stessi, asseverate sotto la propria responsabilità da un geometra, da un architetto o da un ingegnere iscritti ai rispettivi albi e sottoscritte dal gestore o dal rappresentante legale.

Nella relazione e nella pianta planimetrica devono essere precisati per i singoli ambienti i metri quadrati e la destinazione degli stessi oltre che la superficie totale, in coerenza con quanto indicato nella tabella B3 allegata alla presente ordinanza. Le strutture di cui dispongono gli istituti richiedenti devono risultare congrue rispetto agli standard minimi di riferimento indicati dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

F.2) Copia autenticata del contratto di locazione o di altro titolo da cui risulti la durata della disponibilità dei locali, non inferiore a quella del corso di specializzazione e dichiarazione del gestore o del rappresentante legale sulla destinazione degli stessi all'attività formativa in psicoterapia.

F.3) Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 76 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000](#), con la quale il gestore o il rappresentante legale attestano di essere in possesso per i locali delle autorizzazioni relative all'abitabilità, alle norme antincendio e alla messa a norma degli impianti elettrici rilasciate dalle competenti autorità amministrative, prescritte dalle disposizioni vigenti.

La documentazione relativa ai punti F1), F2) e F3) deve essere trasmessa al Ministero con apposita domanda in carta da bollo in caso di richiesta di trasferimento di sede da parte degli istituti riconosciuti.

La documentazione relativa ai punti C (C1 e C2) e F (F1, F2 e F3) deve essere trasmessa con apposita domanda in carta da bollo in caso di richiesta di aumento allievi.

G) Documentazione relativa agli allievi.

G.1) Dichiarazione con la quale il gestore o il rappresentante legale si impegnano ad ammettere ai corsi esclusivamente allievi laureati in psicologia o in medicina e chirurgia o che abbiano conseguito i corrispondenti titoli ai sensi del nuovo ordinamento di cui al [decreto ministeriale n. 509 del 1999](#) e successive modificazioni e integrazioni, iscritti nei rispettivi albi.

I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi e provvedano nei trenta giorni successivi alla decorrenza dell'abilitazione a richiedere l'iscrizione all'albo.

H) Documentazione relativa alla situazione patrimoniale.

H.1) Copia dell'ultimo bilancio preventivo e del conto consuntivo (nel bilancio di previsione deve risultare in particolare la spesa relativa ai docenti) approvati dai competenti organi dell'istituto e situazione patrimoniale (escluso il caso A.1).


4. La certificazione richiesta dalla presente ordinanza può essere presentata, ove ammissibile dalle norme vigenti, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000](#), allegando copia del documento di identità dell'interessato.

Devono essere altresì trasmesse le tabelle B1, B2, B3 e B4 allegata alla presente ordinanza, sottoscritte dal gestore o dal rappresentante legale e compilate tenuto conto degli standard minimi di riferimento di cui ai pareri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (allegati C1 e C2).

Per le istanze di riconoscimento pervenute al Ministero entro la data di entrata in vigore della presente ordinanza ministeriale si applicano le istruzioni di cui all'[ordinanza ministeriale 30 dicembre 1999](#), salvo l'onere degli istituti successivamente riconosciuti a conformarsi al presente provvedimento negli stessi termini previsti per gli istituti abilitati prima della data di entrata in vigore dello stesso. Gli istituti in precedenza abilitati e le sedi periferiche degli stessi si adeguano alle istruzioni della presente ordinanza e trasmettono la relativa documentazione al Ministero entro il 31 dicembre 2006. La certificazione relativa alle nuove convenzioni per il tirocinio e ai rinnovi delle stesse deve essere predisposta secondo quanto stabilito dalla presente ordinanza e trasmessa in sede di presentazione della relazione finale per l'anno 2005.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno della pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale.

Non è stato difficile trovare delle soluzioni concordate sui problemi che erano stati sollevati sia dal CNOP che dalle scuole





La disponibilità dei funzionari ministeriali, in particolare del Direttore generale Dr Masia e della dott.ssa Cioffi, ha consentito di sostituire il testo precedente con questo che qui viene allegato

Allegato A

Scarica il modulo

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica Direzione generale per l'Università - Ufficio VI - Piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma

OGGETTO: richiesta di riconoscimento legale, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 per l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia dell'istituto:.....

.....
avente sede legale invia

e sede didattica in.....via

Il sottoscritto, in qualità di gestore e/o rappresentante legale dell'istituto indicato in oggetto, ne chiede il riconoscimento ai sensi delle disposizioni sopra indicate.

A tal fine allega i seguenti documenti prescritti dall'ordinanza ministeriale del

Documentazione relativa al gestore (lettera A dell'ordinanza ministeriale);
.....
.....

Documentazione relativa all'indirizzo scientifico-culturale (lettera B dell'ordinanza ministeriale);
.....
.....

Documentazione relativa al tirocinio (lettera C dell'ordinanza ministeriale);
.....
.....

Documentazione relativa al personale docente e non docente (lettera D dell'ordinanza ministeriale);
.....
.....

Documentazione relativa al comitato scientifico (lettera E dell'ordinanza ministeriale);
.....
.....

Documentazione relativa alle strutture (lettera F dell'ordinanza ministeriale);
.....
.....

Documentazione relativa agli allievi (lettera G dell'ordinanza ministeriale);
.....
.....

Documentazione relativa alla situazione patrimoniale (lettera H dell'ordinanza ministeriale);
.....
.....

Data

Firma del gestore o del rappresentante legale
.....

Allegato B

Tab. 1 - Numero degli insegnamenti attivati e da attivare

Anno accademico	Tipo insegnamenti	Numero obbligatori	Numero integrativi (eventuali)	Totale
1° anno	Di base			
	Caratterizzanti			
2° anno	Di base			
	Caratterizzanti			
3° anno	Di base			
	Caratterizzanti			
4° anno	Di base			
	Caratterizzanti			

Tab. 2 - Modalità di copertura dei corsi di insegnamento (per ciascun anno accademico)

Anno di corso	N° insegnamenti di base	N° insegnamenti caratterizzanti
Corsi tenuti da docenti di università statali e non		
Corsi tenuti da altri docenti		
<i>Di cui iscritti ad albi professionali</i>		
<i>Di cui negli elenchi degli psicoterapeuti</i>		
<i>Di cui con esperienza professionale psicoterapeutica superiore a 5 anni</i>		
Totale		

Tab. 3 - Documentazione relativa alle strutture

	Numero utile (mq)	Superficie	Disponibilità (mq)				Disponibilità di altre strutture (mq) (**)
			in proprietà	affitto	uso gratuito	comodato	
Aule (A)							
Laboratori (*)							
Biblioteche (B)							
Uffici per docenti (B)							
Uffici per amministrativi (B)							
Spazi liberi per studenti (B)							
Spazio per comuni (C)							

(*) Specificare il tipo (se è disponibile più di un laboratorio, fornire le richieste informazioni per ciascun laboratorio)


(**) Da indicare in apposito elenco

A - Totale superficie aula/e = mq...

B - Totale spazi a destinazione specifica (biblioteca-ufficio docenti-ufficio amministrativo-spazio studenti-eventuali laboratori: minimo mq 60 in totale) = mq.....

C - Totale spazi comuni (Bagni-ingressi-corridoi-disimpegni) = Totale superficie minima = 20% di A+B = mq....

Il CNOP, ribadendo l'importanza del doppio canale per la formazione in psicoterapia, intende ora promuovere un lavoro sinergico con le altre parti sociali al fine di sviluppare la qualità in questa delicata formazione





Questa vicenda può essere un buon inizio per una collaborazione più sistematica fra il Coordinamento delle scuole, l'Ordine ed il Ministero competente

Tab. 4 - Piano finanziario delle spese di funzionamento

Anno accademico di inizio	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Spese (valori in euro)				
Personale docente				
Personale non docente				
Funzionamento				
TOTALE				
Entrate (valori in euro)				
Contributo dell'istituzione				
Tasse e contributi degli studenti				
Contributi di altri Enti e privati				
TOTALE				
Differenza tra Entrate e Spese				

Allegato C1

Parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'11 ottobre 2000 sugli standard minimi di riferimento in merito alle risorse di cui devono essere dotati gli istituti che richiedono il riconoscimento per l'attivazione dei corsi di specializzazione in psicoterapia in base al decreto ministeriale n. 509/1998.

(Omissis).

Il Comitato sulla base della proposta del gruppo di ricerca misto, ha approvato i seguenti standard minimi di riferimento. Si tratta di indicazioni quantitative di riferimento delle risorse minime che devono sussistere per la istituzione ed attivazione per i corsi di specializzazione in psicoterapia.

Tipologia strutture:

Ciascuna scuola deve possedere almeno un'aula, una biblioteca, un ufficio amministrativo, un ufficio per docenti ed uno spazio per studenti, oltre i servizi di pertinenza.

Dimensioni delle strutture:

Ritenuto che ogni aula non possa essere utilizzata - anche con opportune turnazioni - per oltre quarantacinque ore settimanali, la superficie complessiva della scuola non deve essere inferiore a quella risultante dal rispetto dei seguenti criteri:

- a) le aule non devono essere inferiori a mq 1,5 per numero degli studenti della classe più numerosa;
- b) altri spazi (biblioteca, ufficio amministrativo, ufficio per docenti, spazi per studenti) per una superficie complessiva non inferiore a circa 60 mq;
- c) spazio per i servizi (corridoi, bagni, etc.) pari al 20% della superficie di cui ai punti a) e b);
- d) la disponibilità di spazi, indipendentemente

dalla loro destinazione d'uso, deve essere comunque superiore (comprese le superfici destinate a servizi) a 7 mq per studente.

Personale docente:

- a) Per ogni insegnamento deve essere indicato il nome e la qualifica del titolare e l'impegno a mantenere l'insegnamento per almeno tre anni;
- b) ogni scuola deve prevedere l'utilizzazione di almeno cinque docenti iscritti negli elenchi degli psicoterapeuti;
- c) nel bilancio di previsione dell'istituzione proponente deve essere specificata, tra le spese, la quota relativa a personale docente.

Si suggerisce, infine, di raccomandare a tutte le scuole che otterranno il riconoscimento di razionalizzare la distribuzione del carico didattico di ciascun docente, in modo che tale carico non superi le centocinquanta ore annue se il docente è impegnato in altre attività, ovvero le trecento se impegnato esclusivamente nella scuola.

Allegato C2

Parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 16 maggio 2001.

(Omissis).

Si precisa che relativamente agli spazi a destinazione specifica i laboratori concorrono al computo dei 60 mq richiesti, qualora tale dimensione non fosse raggiunta dagli altri spazi a destinazione specifica (ufficio per docenti, ufficio amministrativo, biblioteca e spazio per studenti).

Per quanto riguarda gli spazi comuni si precisa infine che, laddove la struttura abbia dimensioni notevoli, si prescinde dal requisito del 20% della superficie totale e in tal caso la dotazione della superficie minima sarà valutata di volta in volta.

La promozione della qualità della formazione degli psicoterapeuti del Coordinamento Nazionale Scuole Private di Psicoterapia (CNSP)

Alberto Zucconi azucconi@iacp.it
Segretario Generale CNSP
<http://www.cnspscuolepsicoterapia.it>

Promuovere la qualità è un processo di promozione del cambiamento a livello culturale e scientifico.

Si attua come tutti i processi di cambiamento attraverso azioni di concertazione che debbono includere tutti gli stakeholder (parti in causa).

Attraverso la ricerca si stabiliscono i parametri di buone pratiche, le attività di benchmarking e monitoraggio e la valutazione su parametri elaborati e condivisi da tutte le forze in campo.

L'importanza di sviluppare la qualità della formazione professionale nel campo della psicologia è un argomento ampiamente dibattuto a livello internazionale.

Passi storici sono rappresentati dalla Conferenza di Boulder, Colorado del 1949, dove l'APA stabilì il modello "scientist-professional", dalla conferenza di Miami Beach del 1958, dove venne sottolineata l'importanza della flessibilità e scongiurate le minacce al conformismo che potevano essere generate dai processi di riconoscimento, e dalla conferenza di Chicago nel 1958 dove fu citato inoltre la conferenza di Vail del 1973, che raccomandò la focalizzazione sulle competenze e non sui soli contenuti della formazione, la conferenza di Salt Lake City del 1987, ove fu raccomandata la flessibilità ed allo stesso tempo venne sostenuta la necessità di individuare denominatori comuni per i programmi formativi.

Negli anni '60 e '70, per uscire dalle rigide costrizioni accademiche e migliorare la qualità della formazione, si svilupparono negli Stati Uniti numerose scuole private di Professional Psychology che costituirono il National Council of Schools of Professional Psychology (NCSPP) a cui si è ispirato il CNSP italiano.

Il NCSPP ha organizzato, spesso in collaborazione con l'APA, importanti conferenze sulla promozione della qualità della formazione: degne di nota sono la conferenza di Virginia Beach del 1978, la conferenza di La Jolla, California sul controllo di Qualità del 1981, quella di Mission Bay del 1987, e quella di Atalanta del 1988 dove si sottolineava l'importanza dello sviluppo del sé dei professionisti della psicologia unitamente all'importanza ad esperienze formative focalizzate sulla persona e sugli aspetti relazionali e sociali (Roger Peterson, 1991, *The core curriculum in Professional Psychology*, APA).

Il Coordinamento Nazionale Scuole private di Psicoterapia (CNSP) che riunisce la gran parte delle scuole private di psicoterapia riconosciute ai sensi dell'art. 3 della legge 56/89 è una associazione senza fini di lucro nata per promuovere la qualità della formazione e difendere i legittimi interessi delle scuole ed ha sempre operato ed intende continuare ad operare per promuovere la qualità della formazione, collaborando fattivamente con tutte le parti in causa.

Nonostante molte delle nostre energie si siano dovute concentrare nel difendere il nostro diritto di esistere e di funzionare, vinta questa battaglia, il Coordinamento può oggi meglio dedicarsi alla promozione della qualità della formazione ed alla ricerca scientifica.

Tenendo presente che la storia della psicoterapia italiana è stata contraddistinta nel passato da un livello di poca comunicazione e collaborazione tra gli esponenti dei vari paradigmi, l'aver creato un organismo democratico in cui ogni scuola, a prescindere dalla sua importanza e forza di numeri, discute democraticamente ed ha lo stesso peso nelle votazioni non è impresa di poco conto.

Le azioni che attualmente il Coordinamento ha varato nell'ambito della promozione della qualità e che si spera possano essere condivise da tutte le parti sociali sono:


- A) La creazione di un protocollo internazionale di ricerca sulla qualità della formazione in psicoterapia e sulla qualità dei servizi erogati dagli ex allievi (Direttore scientifico Robert Elliott past president SPR e Coordinatore Alberto Zucconi - a tale progetto sono invitati a partecipare anche le scuole di specializzazione pubbliche ed i servizi del SS. NN.)
- B) La ricerca sull'efficacia della psicoterapia (coordinata dal Prof. Pio Scilligo)
- C) L'elaborazione e la diffusione di procedure di qualità e trasparenza con l'emanazione di una carta dei diritti degli allievi delle scuole private di specializzazione inclusiva di contratti di formazione trasparenti.
- D) Elaborazione e diffusione di una carta dei diritti degli utenti (pazienti/clienti) da appendere nei setting dove vengono erogati i servizi di psicoterapia.
- E) Creazione e diffusione di procedure di Total Quality Improvement e certificazione delle scuole con l'ISO 9901

Per la promozione della qualità della formazione degli psicoterapeuti il Coordinamento auspica una maggiore comunicazione e concertazione di tutti gli stakeholder riguardo le azioni tese a promuovere la qualità delle specializzazioni in psicoterapia. Se le varie parti sociali (Ministero, Commissione, Ordini, Scuole private riconosciute etc.) elaborano il loro consenso su comuni obiettivi da tradurre in specifiche azioni, è molto più probabile ottenere risultati per una crescita culturale e scientifica della psicoterapia italiana.

Esistono ampie conoscenze nel campo della promozione della qualità: a prescindere dal settore in cui si vuole promuovere la qualità, le azioni efficaci prevedono sempre chiarezza degli obiettivi ed una conoscenza dei mezzi idonei per raggiungerli. In tutti i trattati si sottolinea la necessità un'opera di sensibilizzazione e di empowerment, cioè di responsabilizzazione di tutto il sistema in cui si vuole esercitare un'influenza. La qualità non può essere imposta ma solo promossa e premiata.

Per fare questo è necessario avere una visione sistemica, prendere atto della situazione del sistema Italia e facilitare la collaborazione di tutte le forze in campo: le scuole private, le specializzazioni universitarie, i servizi e non ultimi gli allievi e gli utenti a cui vengono erogati tali servizi. E' una grande sfida, ma una sfida a cui ogni formatore deve partecipare per onorare appieno l'imperativo etico e deontologico che caratterizza il nostro ruolo professionale: promuovere sempre ed in ogni modo l'interesse dei nostri utenti.

Pubblichiamo volentieri questo documento del Coordinamento delle scuole riconosciute dal MIUR, che si pone in linea con le indicazioni dell'Ordine in tema di qualità della formazione psicoterapeutica





Dall'esame di questi documenti, dovrebbero risultare chiare due cose.

In primo luogo, che il CNOP ha contrastato più di ogni altro

Ordine la prospettiva di una proroga,

perché ha evitato

accuratamente di chiedere riforme

eccedenti l'attuale delega al Governo,

limitata a far posto ai triennali. Tutti gli

altri Ordini hanno chiesto modifiche

talmente pervasive

che neppure un

intervento chirurgico

del Consiglio di Stato, nel suo esame preli-

minare, avrebbe

potuto individuare ed estirpare.

PROPOSTA MIUR DI REGOLAMENTO ELETTORALE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione degli organi disciplinari dei consigli degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri e degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n.4, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

SENTITI gli ordini professionali interessati;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente regolamento:

testo base del 10 ottobre 2004; in grassetto le modifiche effettuate dal MIUR dopo la lettera del VNOP del 15 ottobre 2004, in accoglimento delle richieste del CNOP in merito all'articolo 6, specifico per gli psicologi

Art. 1 *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai consigli degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri e degli psicologi.

Art. 2 *Composizione dei consigli degli ordini locali*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 9 del presente regolamento, i consigli degli ordini locali di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:
- sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera 100;
 - nove, se il numero complessivo degli iscritti supera 100 ma non 500;
 - 11, se il numero complessivo degli iscritti supera 500 ma non 1500;
 - 15, se il numero complessivo degli iscritti supera 1500.


2. Secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento, la rappresentanza degli appartenenti alla sezione A è determinata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti del consiglio e quella degli appartenenti alla sezione B in misura proporzionale alla quota degli iscritti nella medesima sezione rispetto al totale degli iscritti all'albo con la garanzia della presenza di almeno un componente del consiglio appartenente alla sezione B. La predetta tabella è basata sul seguente criterio: la quota di iscritti nella sezione B è data dal numero dei rappresentanti della sezione B moltiplicato per cento e diviso per il numero totale dei componenti del consiglio, pari alla somma del numero dei rappresentanti della sezione A e di quello dei rappresentanti della sezione B.
3. I consiglieri dell'ordine rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.
4. I componenti del consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. I componenti che per qualsiasi motivo siano venuti a mancare sono sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che, per minor numero di voti ricevuti, seguono immediatamente gli eletti all'interno di ciascuna sezione dell'albo. Qualora venga a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

Art. 3
Elezione del consiglio dell'ordine locale

1. L'elezione del consiglio si svolge nei 30 giorni precedenti la scadenza di quello in carica e la data è fissata dal consiglio.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
3. L'avviso di convocazione per l'esercizio del diritto di voto è spedito a tutti gli iscritti nell'albo per posta raccomandata o a mezzo fax, ovvero consegnato a mano, almeno 23 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. In luogo dell'avviso spedito o consegnato a mano, la notizia della convocazione può essere pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive. La notizia della convocazione è pubblicata entro tre giorni dalla data in cui il consiglio ha indetto le elezioni.
4. L'avviso e la notizia di cui al comma precedente contengono l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni

- medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
5. In prima convocazione, l'elezione è valida se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di 1500 iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di 1500 iscritti all'albo. In seconda convocazione, l'elezione è valida se ha partecipato alla votazione un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di 1500 iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di 1500 iscritti all'albo. In terza convocazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del successivo comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal successivo comma 7.
 6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti seggi fuori dalla sede dell'ordine, i dati relativi alle votazioni confluiscono immediatamente nel seggio centrale.
 7. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore, all'uopo, richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e la fa pervenire al seggio, prima della chiusura delle votazioni nell'assemblea in prima convocazione, in una busta chiusa, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo dei quorum della seconda convocazione e, in subordine, della terza.
 8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario e almeno due scrutatori.
 9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.
 10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
 11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che indica il numero dei consiglieri da eleggere per

Ma ora la situazione si sta capovolgendo, e ci spiazza. Ora gli altri ordini stanno chiedendo, ed ottenendo, una delega più ampia dal Parlamento, che li trova ormai unanimi, mentre spacca in due il nostro Ordine: le Regioni più grandi vogliono sfruttare la possibilità di "armonizzare" il nostro regolamento con tutti gli altri, rigorosamente proporzionalisti, mentre la maggioranza del nostro CNOP conferma la precedente richiesta di applicazione rigorosa della 56/89, anzi, senza neppure la concessione di un numero aggiuntivo di eletti col metodo proporzionale. Poiché nel frattempo gli altri Ordini, a causa della nostra precedente posizione, hanno chiesto di scorporare il nostro decreto dal loro, c'è il rischio concreto che loro votino prima di noi!





Bisogna dunque scegliere l'una o l'altra delle due opzioni, oppure una intermedia. La prima opzione consiste nell'assimilazione alle regole che tutti gli altri Ordini si sono scelti con il Regolamento che qui accanto scorre sotto i nostri occhi. La seconda opzione consiste nel lasciare tutto come è attualmente nella legge 56/89. Opzioni intermedie non sono facili da far accettare, e prima ancora, non sono facili da definire. Ma se ne possono configurare almeno un paio, come correzioni delle due opzioni estreme.

ciascuna sezione dell'albo. Il voto viene esercitato compilando in segreto la scheda, che per essere valida deve contenere, per ciascuna sezione, un numero di nomi, scelti tra coloro che si sono candidati ai sensi del successivo comma 12, uguale a quello dei componenti da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.
13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva convocazione, che deve avere luogo il giorno successivo feriale. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva convocazione.
14. Il seggio elettorale è aperto, in prima convocazione, per otto ore nella stessa giornata; in seconda convocazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza convocazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.
15. I tempi della seconda e terza convocazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di 3000 iscritti.
16. Il seggio è chiuso, anche per lo scrutinio, dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A.
19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

Art. 4

Presidente del consiglio dell'ordine locale

1. Il consiglio dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente iscritto alla sezione A dell'albo e che è rieleggitibile.
2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea quando ne viene richiesto

dalla maggioranza dei componenti del consiglio ovvero da un quarto degli iscritti all'albo.

Art. 5

Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da 15 componenti, che restano in carica cinque anni, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo l'ultima sezione della tabella di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini locali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e sono rieleggitibili.
3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere locale sono incompatibili.
4. A ciascun consiglio spetta un voto ogni 100 iscritti o frazione di 100, fino a 200 iscritti; un voto ogni 200 iscritti fino a 600 iscritti; un voto ogni 300 iscritti, oltre i 600 iscritti.
5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine locale. A tal fine ciascun consiglio dell'ordine delibera, a maggioranza dei presenti, i nomi dei 15 componenti che intende eleggere sulla base del modello di scheda predeterminato dal Ministero della giustizia. Per la sua validità, la scheda deve essere compilata, per ciascuna sezione, con un numero di nomi, scelti tra coloro che si sono candidati ai sensi dell'articolo 3, comma 12, uguale a quello dei componenti da eleggere. Ad ogni candidato indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.
6. Le candidature vanno indicate entro il giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.
7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A.
8. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
9. Il consiglio nazionale elegge nel proprio seno un presidente tra i componenti iscritti nella sezione A dell'albo.
10. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

Art. 6

Consigli regionali e provinciali e consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi

1. I consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi si compongono di sette membri fino a 200 iscritti nell'albo e di 15 membri oltre i 200 iscritti. **Il voto viene esercitato con le modalità di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989 n.56.** Secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente regolamento, la rappresentanza degli appartenenti alla sezione A è determinata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti dei consigli e quella degli appartenenti alla sezione B in misura proporzionale alla quota degli iscritti nella medesima sezione rispetto al totale degli iscritti all'albo con la garanzia della presenza di almeno un componente del consiglio appartenente alla sezione B. La predetta tabella si basa sul criterio di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
2. Il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, composto ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è integrato dalla rappresentanza elettiva della sezione B dell'albo in numero determinato sulla base della tabella di cui all'allegato 3, che fa parte del presente regolamento, e da quattro rappresentanti eletti della sezione A dell'albo. Tali componenti sono eletti dai consigli regionali e provinciali secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento. La predetta tabella, basata sul criterio di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, assicura la rappresentanza degli appartenenti alla sezione A in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti del consiglio e quella degli appartenenti alla sezione B in misura proporzionale alla quota degli iscritti nella medesima sezione rispetto al totale degli iscritti all'albo con la garanzia della presenza di almeno un componente del consiglio appartenente alla sezione B. Qualora il numero dei componenti di diritto della sezione A dovesse subire variazioni in applicazione dell'articolo 6 della predetta legge, il numero dei componenti elettivi della sezione B sarà determinato sulla base della tabella di cui all'allegato 4, che fa parte integrante del presente regolamento. Tale tabella, basata sul criterio di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, assicura la rappresentanza degli appartenenti alla sezione A in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti del consiglio e quella degli appartenenti alla sezione B in misura proporzionale alla quota degli iscritti nella medesima sezione rispetto al totale degli iscritti all'albo con la garanzia della presenza di al-

meno un componente del consiglio appartenente alla sezione B.

3. **La durata delle cariche e le condizioni soggettive di eleggibilità sono regolate dalla legge 18 febbraio 1989, n.56.**

Art. 7

Consiglio dell'ordine nazionale degli attuari e consiglio nazionale degli attuari

(omissis)

Art. 10

Procedimenti disciplinari

1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.
2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli locali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o locale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali


1. Sono fatte salve le disposizioni degli ordinamenti professionali compatibili con il presente regolamento, incluso, ove previsto, l'elettorato attivo e passivo degli iscritti agli elenchi speciali.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Una opzione intermedia, correttiva della 56/89, potrebbe essere quella indicata qui accanto, che concede qualcosa alle richieste di maggiore rappresentatività delle Regioni maggiori: i quattro consiglieri qui aggiunti sarebbero facilmente riducibili od estensibili. L'altra opzione intermedia, correttiva dell'assimilazione totale agli altri ordini, potrebbe ridurre alcuni dei loro estremismi, in particolare la scheda con la totalità degli eleggibili. L'ultimo Consiglio del CNOP ha cercato una di queste formulazioni compromissorie, nell'intento di consultare su di esse la base, magari con un questionario sul bollettino, ma per ora non ne ha trovate, restando dunque i due schieramenti attestati alle due estremità.





Se nel prossimo Consiglio una formulazione adeguata verrà trovata, può darsi che una consultazione via bollettino venga avviata. In ogni caso, è sicuramente utile che i colleghi comincino a discutere, o almeno a fare proposte: tutto quello che emerge prima viene meglio vagliato, e quindi è più solido nel tempo.

ALLEGATO 1

TABELLA GENERALE				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
<100	7	6	1	Fino al 29%
		5	2	Dal 29,01% al 43%
		4	3	Dal 43,01% in poi
>100 <500	9	8	1	Fino al 22%
		7	2	Dal 22,01% al 33%
		6	3	Dal 33,01% al 44%
		5	4	Dal 44,01% in poi
>500 <1500	11	10	1	Fino al 18%
		9	2	Dal 18,01% al 27%
		8	3	Dal 27,01% al 36%
		7	4	Dal 36,01% al 45%
		6	5	Dal 45,01% in poi
>1500	15	14	1	Fino al 13%
		13	2	Dal 13,01% al 20%
		12	3	Dal 20,01% al 27%
		11	4	Dal 27,01% al 33%
		10	5	Dal 33,01% al 40%
		9	6	Dal 40,01% al 47%
		8	7	Dal 47,01% in poi

ALLEGATO 2

CONSIGLI REGIONALI E PROVINCIALI DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti alla sezione B dell'albo
<200	7	6	1	Fino al 29%
		5	2	Dal 29,01% al 43%
		4	3	Dal 43,01% in poi
>200	15	14	1	Fino al 13%
		13	2	Dal 13,01% al 20%
		12	3	Dal 20,01% al 27%
		11	4	Dal 27,01% al 33%
		10	5	Dal 33,01% al 40%
		9	6	Dal 40,01% al 47%
		8	7	Dal 47,01% in poi

ALLEGATO 3

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI	
Componenti della sezione A	
Componenti di diritto della sezione A (legge n. 56/89)	21
Componenti elettivi della sezione A (art.6 del regolamento)	4
totale	25


segue allegato 3

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI	
Componenti della sezione B	
Quota di iscritti alla sezione B dell'albo	Numero componenti della sezione B
Fino al 7%	1
Dal 7,01% al 11%	2
Dal 11,01% al 14%	3
Dal 14,01% al 17%	4
Dal 17,01% al 19%	5
Dal 19,01% al 22%	6
Dal 22,01% al 24%	7
Dal 24,01% al 26%	8
Dal 26,01% al 29%	9
Dal 29,01% al 31%	10
Dal 31,01% al 32%	11
Dal 32,01% al 34%	12
Dal 34,01% al 36%	13
Dal 36,01% al 38%	14
Dal 38,01% al 39%	15
Dal 39,01% al 40%	16
Dal 41,01% al 42%	17
Dal 42,01% al 43%	18
Dal 43,01% al 44%	19
Dal 44,01% al 46%	20
Dal 46,01% al 47%	21
Dal 47,01% al 48%	22
Dal 48,01% al 49%	23
Dal 49,01 in poi	24

ALLEGATO 4

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI		
Ipotesi di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 56/89		
Aumento dei componenti di diritto della sezione A	Quota di iscritti nella sezione B	Aumento dei componenti della sezione B
26	Dal 49,019% al 49,055%	25
27	Dal 49,056% al 49,089%	26
28	Dal 49,090% al 49,121%	27
29	Dal 49,122% al 49,151%	28
30	Dal 49,152% al 49,179%	29
31	Dal 49,180% al 49,205%	30
32	Dal 49,206% al 49,229%	31
33	Dal 49,230% al 49,252%	32
34	Dal 49,253% al 49,274%	33
35	Dal 49,275% al 49,294%	34
36	Dal 49,295% al 49,314%	35
37	Dal 49,315% al 49,332%	36
38	Dal 49,333% al 49,349%	37
39	Dal 49,350% al 49,366%	38
40	Dal 49,367% al 49,381%	39
41	Dal 49,382% al 49,396%	40
42	Dal 49,397% al 49,410%	41
43	Dal 49,11% al 49,424%	42
44	Dal 49,25% al 49,437%	43
45	Dal 49,438% al 49,449%	44
46	Dal 49,450% al 49,461%	45
47	Dal 49,462% al 49,472%	46
48	Dal 49,473% al 49,483%	47
49	Dal 49,484% al 49,493%	48
50	Dal 49,494% al 49,403%	49

In realtà, un compromesso era già stato proposto dal rappresentante della regione Veneto, e trovato insieme col Governo stesso, in questa lunga tabella che riporta ed evidenzia tutte le ipotesi di applicazione del diritto, già esistente, di ogni provincia di scorporarsi dalle regioni maggiori.





In questo modo ogni provincia che abbia almeno duecento iscritti potrebbe costituirsi il proprio Ordine, con una puntuale rivendicazione della rappresentatività in seno al CNOP

segue allegato 4

51	Dal 49,504% al 49,513%	50
52	Dal 49,514% al 49,522%	51
53	Dal 49,523% al 49,531%	52
54	Dal 49,532% al 49,540%	53
55	Dal 49,541% al 49,548%	54
56	Dal 49,549% al 49,556%	55
57	Dal 49,557% al 49,564%	56
58	Dal 49,565% al 49,571%	57
59	Dal 49,572% al 49,578%	58
60	Dal 49,579% al 49,585%	59
61	Dal 49,586% al 49,592%	60
62	Dal 49,593% al 49,590%	61
63	Dal 49,600% al 49,605%	62
64	Dal 49,606% al 49,611%	63
65	Dal 49,612% al 49,617%	64
66	Dal 49,618% al 49,623%	65
67	Dal 49,624% al 49,628%	66
68	Dal 49,629% al 49,634%	67
69	Dal 49,635% al 49,639%	68
70	Dal 49,640% al 49,644%	69
71	Dal 49,645% al 49,649%	70
72	Dal 49,650% al 49,654%	71
73	Dal 49,655% al 49,658%	72
74	Dal 49,659% al 49,663%	73
75	Dal 49,664% al 49,667%	74
76	Dal 49,668% al 49,672%	75
77	Dal 49,673% al 49,676%	76
78	Dal 49,677% al 49,680%	77
79	Dal 49,681% al 49,684%	78
80	Dal 49,685% al 49,688%	79
81	Dal 49,689% al 49,692%	80
82	Dal 49,693% al 49,695%	81
83	Dal 49,696% al 49,699%	82
84	Dal 49,700% al 49,703%	83
85	Dal 49,704% al 49,706%	84
86	Dal 49,707% al 49,709%	85
87	Dal 49,710% al 49,713%	86
88	Dal 49,714% al 49,716%	87
89	Dal 49,717% al 49,719%	88
90	Dal 49,720% al 49,722%	89
91	Dal 49,723% al 49,725%	90
92	Dal 49,726% al 49,728%	91
93	Dal 49,729% al 49,731%	92
94	Dal 49,732% al 49,734%	93
95	Dal 49,735% al 49,737%	94
96	Dal 49,738% al 49,739%	95
97	Dal 49,740% al 49,742%	96
98	Dal 49,743% al 49,745%	97
99	Dal 49,746% al 49,748%	98
100	Dal 49,749% al 49,750%	99
101	Dal 49,751% al 49,752%	100
102	Dal 49,753% al 49,755%	101
103	Dal 49,756% al 49,757%	102
104	Dal 49,758% al 49,759%	103
105	Dal 49,760% al 49,762%	104
106	Dal 49,763% al 49,764%	105
107	Dal 49,765% al 49,766%	106
108 ¹	Dal 49,767% al 49,768%	107

¹ Il numero di 108 corrisponde a quello delle attuali Province italiane, escluse quelle di Trento e di Bolzano nelle quali sono già costituiti ordini provinciali degli psicologi. Nell'ipotesi in cui fossero costituite ulteriori Province e in esse ulteriori ordini provinciali, il numero complessivo dei componenti del consiglio nazionale e quello dei rappresentanti delle due sezioni potrebbe essere ulteriormente modificato tenendo conto del criterio in base al quale è redatta la tabella.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Nazionale

Alla cortese attenzione del Sottosegretario al MIUR
Sen. Maria Grazia Siliquini

Oggetto: parere del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi sulla proposta di Regolamento elettorale

Gent.mo Sottosegretario,

il nostro Consiglio nazionale, riunito d'urgenza oggi 14 ottobre, in numero legale, ha esaminato attentamente ed analiticamente il documento da Lei inviatoci, ed ha espresso vari rilievi su molti degli articoli di interesse generale, che ci riserviamo di verbalizzare nelle prossime ore, e di inviare al più presto.

Da ultimo ha esaminato quelle parti del provvedimento che riguardano esclusivamente gli psicologi, e cioè l'articolo 6 della Vostra proposta, oltre alle tabelle 2 e 3. Rispetto a tali parti nostre peculiari sono state presentate due opposte mozioni.

Una mozione è stata proposta dal rappresentante dell'Ordine del Lazio, con voto favorevole del rappresentante dell'Ordine della Lombardia, quindi non è stata approvata: essa proponeva di estendere il meccanismo di elezione di cui all'articolo 5 (che è proporzionale al numero degli iscritti rappresentati) a tutti i componenti del Consiglio nazionale, cancellando ogni riferimento al nostro attuale meccanismo di trasposizione di tutti i presidenti regionali direttamente nel nazionale. Essa conteneva inoltre altre modifiche minori all'articolo 5, che verranno verbalizzate ed allegate in seguito. Un'astensione su questa mozione è stata espressa solo per lamentare la mancanza, nella Vostra formulazione dell'articolo 5, dell'esplicitazione del meccanismo di proporzionalità, lacuna che la proposta del CUP colma opportunamente.

L'altra mozione è stata proposta dal rappresentante dell'ordine del Veneto e votata favorevolmente da tutti gli altri rappresentanti, quindi in ampia maggioranza, eccettuati solo il rappresentante del Lazio e della Lombardia: essa approva sostanzialmente il testo da Voi già proposto, con solo alcune integrazioni tecniche:

- è necessario chiarire, rispetto al dettato generico dell'articolo 9, che il nostro Consiglio Nazionale non ha competenze a giudicare deontologicamente in secondo grado;
- È necessario chiarire che il numero di quella parte dei componenti del Consiglio nazionale degli Psicologi che coincide con il numero dei presidenti degli Ordini locali non resta definitivamente limitato a 21 come risulta al momento, ma è variabile in ragione della eventuale applicazione di un altro articolo 6, quello della nostra Legge di Ordinamento n. 56/89; esso infatti prevede sempre la possibilità che qualunque Provincia decida di scorporarsi dalla propria Regione, e che in tal caso possa costituire col proprio presidente un ulteriore componente del Consiglio nazionale, direttamente ed automaticamente. Per chiarire che resta aperta questa possibilità, la tabella 2 non dovrebbe assolutamente riportare come fissi i totali 21 e 25, ma dei puntini od altra forma di rinvio”.

Desidero sottolineare con forza la necessità di queste aggiunte tecniche, grazie alle quali il rappresentante del Veneto ha separato la sua posizione rispetto a quella delle altre due Regioni maggiori, evitando così che la maggioranza nel nostro Consiglio risultasse matematicamente inferiore rispetto alla maggioranza degli psicologi del Paese, come sarebbe invece avvenuto se il Veneto avesse votato la mozione alternativa insieme ai due rappresentanti del Lazio e della Lombardia, con cui aveva sempre condiviso dure critiche verso l'assenza di ogni criterio di proporzionalità rappresentativa nel nostro regolamento elettorale, sino alla minaccia di sollevare la questione di costituzionalità.


Questa prima verbalizzazione non rende giustizia all'ampiezza e profondità del dibattito che ha portato all'adozione di questo sistema misto, frutto di un alto compromesso fra due esigenze radicalmente diverse ed inevitabilmente incompromibili, parallele in molti aspetti alla duplicità ma anche alla dialettica delle esigenze rappresentate in tante nobili democrazie, da quella dell'antica Roma, a quella inglese, sino a quella che sta adottando, in questi giorni, la democrazia italiana per il proprio futuro.

Grazie dell'attenzione che Lei sempre ci dimostra.

Il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

Dr. P. A. Sardi

*L'ipotesi votata dal
Consiglio ed inviata al
Governo è illustrata
in questa lettera*





Questa lettera successiva ha condotto il Governo alla stesura che è stata riportata nelle pagine precedenti, ed in particolare ha determinato le parti grassetate nell'articolo 6, riservato agli psicologi



ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Nazionale

Alla cortese attenzione del Sottosegretario al MIUR
Sen. Avv. Maria Grazia Siliquini

Oggetto: parere definitivo sul regolamento elettorale

Nella riunione del 6 Novembre scorso il nostro Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi ha preso atto con soddisfazione dell'accoglimento, nella stesura da Voi inviata il 18 Ottobre scorso, di tutte le richieste di modifica dell'articolo 6, concernente specificamente gli psicologi, da noi avanzate in base alla nostra precedente ed apposita riunione del 14 Ottobre.

Siamo grati per la disponibilità dimostrata anche perché il mancato accoglimento di altre nostre richieste, concernenti le modalità di voto, la rinnovabilità e la durata dei mandati, è stato interpretato dal Consiglio come causato dal contrasto fra le nostre richieste e quelle unanimesi degli altri Ordini, due tipi diversi di richieste convergenti sopra gli stessi articoli di carattere generale.

Va sottolineato tuttavia che quelle nostre richieste non erano arbitrarie, ma al contrario tendevano tutte a conservare quanto disposto per il nostro Ordine dalla nostra legge di ordinamento, n. 56 del 18 febbraio 1959, la quale contiene molte norme direttamente regolanti le nostre modalità e le procedure di elezione, diversamente da altre professioni, per le quali la legge di ordinamento ha lasciato queste modalità e procedure al rango del decreto amministrativo.

La soluzione al problema posto da queste contrastanti richieste va trovata quindi, a giudizio del nostro Consiglio, scorporando le nostre richieste da quelle delle altre professioni, e richiamando le nostre modalità e procedure nello specifico articolo n. 6 del Regolamento in questione.

In particolare, è necessario richiamare esplicitamente, per l'elezione dei Consigli Regionali, gli articoli dal 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 56/89 nonché, in generale, i due principi già statuiti dalla nostra legge 56/89 relativamente alla durata ed alla rinnovabilità di tutti i nostri mandati.

Se tali cinque articoli e tali due principi della legge 56/89 saranno richiamati nella stesura finale dell'articolo 6, concernente le elezioni dei soli nostri Ordini, il nostro parere sul testo finale non potrà che essere pienamente favorevole.

Contiamo sulla grande comprensione che da parte di tutto il Governo, e da Lei in particolare, signor Sottosegretario, nonché dai Suoi valenti e gentili collaboratori, sempre è stata dimostrata verso le peculiarità della nostra professione e, attraverso di noi, verso la nostra delicata utenza.

Ringraziando di tutto, si porgono distinti ossequi.

Il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

Dr. P. A. Sardi

DAL SENATO: PROPOSTA DI AMPLIAMENTO DELLA DELEGA AL GOVERNO SUL REGOLAMENTO ELETTORALE

Riportiamo il testo dell'emendamento approvato alle ore 19 del 27/12/04, in Aula Senato, nel corso delle votazioni sugli emendamenti al testo in sede di conversione in legge del "decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (3232)"

"Art. 6-bis. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici per i componenti dei consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvederà con distinto regolamento per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionale e territoriali".

Questo emendamento è diverso da quello presentato dal Governo, il quale soltanto era stato concordato telefonicamente con il presidente dell'Ordine degli psicologi, e conteneva un più esplicito vincolo alla legge di ordinamento. Lo riportiamo qui di seguito.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis

Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici per i componenti dei consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvederà con distinto regolamento, adeguandone allo specifico ordinamento le disposizioni relative ai componenti".

Questo emendamento non viene ammesso.

Il senatore Scarabosio chiede di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARABOSIO (FI). Signor Presidente, propongo una nuova formulazione dell'emendamento, nel senso di sostituire l'ultimo periodo, che è poco chiaro, con le parole: "Per l'ordine degli psicologi si provvederà con distinto regolamento, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionale e territoriali".

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla nuova formulazione proposta dal senatore Scarabosio.


FALCIER, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.500 (testo 3), presentato dal senatore Scarabosio. È approvato.

Non è sicura la conversione in legge di questo decreto. Comunque Governo e Parlamento hanno già deciso di inserire questo emendamento in questo od in altro provvedimento di conversione in legge di qualche decreto legge.

Ma attenzione: la mozione che era stata vincente in Consiglio, e che era stata presentata dal Governo su richiesta del presidente del CNOP, con esplicito aggancio alla legge di ordinamento, non è stata gradita dal Parlamento, evidentemente influenzato dalle nostre Regioni maggiori, che sono anche maggioritarie in Parlamento. Le due versioni qui riportate lo dimostrano chiaramente, nelle loro rispettive conclusioni. La versione che non vincola più il Governo a rispettare la nostra legge di ordinamento è quella che, per prassi e galateo parlamentare, verrà ora riproposta anche dal Governo in un prossimo decreto legge





Nel decidere sul nostro futuro Regolamento non sarà affatto inutile tenere presente il quadro che oggi viene proposto dall'importante documento qui riportato, che dovrebbe dare l'ordinamento complessivo, armonizzato e razionalizzato

PROPOSTA DI RIFORMA DEL DIRITTO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI D'INIZIATIVA DEL MINISTRO CASTELLI

Capo I Principi generali

Art. 1 (Oggetto e principi generali)

1. La presente legge, in attuazione degli artt. 33, comma 5, 35, 41 e 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, stabilisce i principi fondamentali in materia di professioni intellettuali, disciplinandone l'esercizio e le forme organizzative.
(omissis)

Capo II Attività professionale, ordini e associazioni professionali

Art. 4 (Professioni regolamentate ed ordini professionali)

1. L'esercizio della professione è libera.
2. La Legge stabilisce quando l'esercizio della professione, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi albi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.
3. La Legge individua altresì le professioni regolamentate, disponendo la formazione di appositi albi professionali e la costituzione degli ordini di cui fanno parte gli iscritti nei rispettivi albi, nonché la verifica periodica degli albi da parte degli ordini, la certificazione attestante la qualificazione professionale degli iscritti agli albi.
4. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati su base territoriale tenuto conto delle specifiche necessità delle singole categorie, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge e dai rispettivi ordinamenti di categoria.

Art. 4-bis (Forme giuridiche di esercizio delle professioni intellettuali)

1. Le professioni intellettuali possono essere esercitate, comunque sotto la responsabilità e direzione personale del professionista:
 - a) in forma individuale;
 - b) in forma di società semplice, ai sensi del Capo II, titolo V, Libro Quinto del codice civile e dell'art. 43-bis della presente Legge;
 - c) in forma societaria, ai sensi degli artt. da 28 a 43 della presente legge;
 - d) in forma associata ai sensi dell'art. 43-bis della presente legge.
2. La Legge 23 novembre 1939, n. 1815 è abrogata limitatamente all'esercizio della professione.

3. Alla professione, in qualunque forma societaria esercitata non si applica la sezione I, Capo I, Titolo II, Libro V del codice civile

Art. 4-ter (Professionisti dipendenti)

1. I professionisti dipendenti esercitano la professione secondo le disposizioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità previste da ciascun ordinamento di categoria.
2. La Legge stabilisce le professioni il cui esercizio è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica del professionista.
3. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni secondo quanto previsto da ciascun ordinamento di categoria.
4. I professionisti dipendenti del settore pubblico sono soggetti alle norme deontologiche, stabilite ai sensi dell'articolo 16, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
5. Ai professionisti dipendenti del settore pubblico si applicano le disposizioni di cui al capo IV del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4-quater (Albo professionale)

1. Il professionista iscritto si iscrive all'albo del luogo ove ha il domicilio o la residenza, secondo quanto stabilito dall'ordinamento di categoria.
2. Il professionista associato si iscrive all'associazione del luogo ove ha il domicilio o la residenza in base allo statuto dell'associazione.
3. I professionisti soci di soggetti collettivi di cui all'articolo 4-bis possono iscriversi all'albo del luogo ove ha sede la società.
4. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono le modalità di formazione e tenuta dell'albo.

Art. 5 (Istituzione di nuovi ordini)

1. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, di cui all'allegato elenco A, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di rilevanti danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.
2. In ogni caso, l'istituzione di nuovi ordini è esclusa laddove venga accertata l'omogeneità tra percorsi formativi con professioni le cui compe-

tenze incidono su interessi generali meritevoli di specifica tutela della medesima natura di quelli della professione per la quale è già istituito un ordine. In tal caso si deve procedere all'adeguamento dell'ordinamento di categoria, garantendo l'autonomia delle singole professioni e la loro adeguata rappresentanza negli organi dell'ordine.

**Art. 6
(Riconoscimento
delle associazioni professionali)**

1. Le associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile e non soggetti all'iscrizione in appositi albi, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 8-bis possono essere riconosciute.
 2. Il riconoscimento è disposto su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dal Ministro della Giustizia con l'iscrizione in apposito registro presso il Ministero.
- Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio della professione, né di sovrapposizione alle attività dalla Legge già riservate ai professionisti iscritti in ordini.

**Art. 7
(Natura delle associazioni)**

1. Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente articolo 6 sono di natura privata, sono costituite su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento professionale ed al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale.

**Art. 8
(Decreti legislativi delegati
in materia di associazioni)**

1. Ai sensi dell'articolo 44 il Governo è delegato, entro 12 mesi, a disciplinare il riconoscimento pubblico e la relativa organizzazione delle associazioni in conformità alla presente legge.
2. La disciplina di cui al comma precedente è adottata sulla base dei seguenti principi:
 - a) nel rispetto degli articoli 4, 33, 35, 41 e 117 della Costituzione, prevedere il diritto dei professionisti a ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate da disposizioni normative e da ordinamenti di categoria;
 - b) disciplinare condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza, soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento della attività ed escludendo che possa essere considerata professione un'attività che riguardi prestazioni tipiche delle professioni di interesse generale;
 - c) prevedere, nel rispetto di quanto stabilito al pre-


cedente articolo 4, per le professioni che incidono su interessi generali meritevoli di specifica tutela, l'istituzione di ordini e favorire, per le professioni che non incidono su tali interessi, l'organizzazione in associazioni;

- d) prevedere che il potere di riconoscimento delle professioni, anche relativamente alla verifica della permanenza dei requisiti, spetti al Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministri che hanno competenza sugli interessi e il settore economico di riferimento della professione, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
- e) prevedere, altresì, che la vigilanza sull'esercizio della professione spetti ai Ministri che hanno competenza sugli interessi ed il settore economico di riferimento della professione mentre quella sugli ordini e sulle associazioni di cui agli artt. 4 e 6 spetti al Ministero della Giustizia, che deve effettuare periodiche verifiche;
- f) ai fini dell'esercizio del potere di riconoscimento di cui alle lettere precedenti, il Ministero della Giustizia svolge, anche sentendo i soggetti interessati, un'istruttoria in modo da:
 1. accertare i requisiti per il riconoscimento pubblico delle professioni nonché la loro organizzazione in ordini ovvero in associazioni;
 2. accertare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 6 e del successivo art. 8-bis da parte delle associazioni che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito presso il Ministero della Giustizia;
 3. accertare il possesso dei requisiti previsti dal regime transitorio stabilito ai sensi dell'articolo 6.
 4. verificare la permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti;
 5. acquisire i pareri obbligatori del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e sentiti, nel caso, i sindacati e le Associazioni rappresentative dei professionisti interessati.

**Art. 8 bis
(Requisiti associativi delle associazioni)**

1. Ai sensi dell'articolo 6 il Governo è delegato a stabilire i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro e ai professionisti per l'iscrizione negli elenchi tenuti dalle associazioni, nonché per l'ottenimento dell'attestato di cui ai precedenti articoli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
2. a) l'esistenza di uno statuto dell'associazione che preveda espressamente come scopo quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti verso la collettività e quindi:
 - che garantisca un ordinamento interno a base democratica;
 - che escluda ogni fine di lucro e preveda attività che comunque siano compatibili con le finalità della presente legge;
 - che determini l'ambito della professione;
 - che preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la respon-

Questo Governo sembra deciso a varare il massimo numero possibile di riforme. Quindi, come abbiamo dovuto dare la debita importanza all'iter della riforma delle classi e degli accessi, così sarà necessario studiare questo DdL che è l'ultimo di una lunga serie: Perticone, Mirone, Fassino, Cavallaro-Federici, Vietti, Follini, ed ora Castelli. Bisogna dire che il contributo della commissione istituita dall'On. Vietti a questo testo è sicuramente il maggiore





Uno dei problemi che questo testo risolverebbe senza colpo ferire sarebbe la nostra collocazione dei nostri iscritti sotto la Salute, come Ministero vigilante sulla professione. Invece tutti gli Ordini, anche quello dei medici, verrebbero vigilati dalla Giustizia.

sabilità professionale, secondo le modalità di cui all'art. 19;

- b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'associazione e curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
- c) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato.
3. I criteri di cui al presente articolo e il loro mantenimento. Sono oggetto di periodica valutazione da parte del Ministero della Giustizia ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel registro.
4. Il venir meno dei requisiti previsti dal presente articolo determina la cancellazione dell'associazione dal registro, con conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Art. 8-ter

(Associazioni ordinistiche)

1. I professionisti iscritti agli albi, al fine di favorire l'identificazione di specifici profili professionali, possono costituire associazioni ordinistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) l'associazione ordinistica deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione e deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale;
 - b) lo statuto dell'associazione ordinistica deve prevedere come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento professionale specialistico dei suoi iscritti;
 - c) lo statuto deve escludere espressamente il rilascio di attestati di competenza professionale;
 - d) l'associazione ordinistica deve operare sotto il controllo del relativo ordine a cui appartengono i professionisti;
 - e) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere, espressamente, ogni attività di cui all'art. 2195 del codice civile;
 - f) l'associazione ordinistica deve dotarsi di strutture organizzative idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale ed il relativo aggiornamento professionale nonché la loro verifica;
 - g) le associazioni ordinistiche costituite tra professionisti appartenenti alla stessa categoria, possono a loro volta costituire associazioni ordinistiche di livello superiore, composte da professionisti di categorie diverse che esercitano la medesima attività. In tali casi gli statuti devono essere conformi ai principi sopra indicati e il controllo è esercitato dai distinti ordini.
 - h) le associazioni comunicano all'ordine il possesso dei requisiti di cui al comma precedente ai fini della vigilanza.
2. I professionisti possono pubblicizzare, nelle for-

me e con le modalità disciplinate dal codice deontologico, la propria appartenenza all'associazione ordinistica di cui al presente articolo nonché la propria partecipazione alle attività formative dell'associazione ordinistica.

3. Nel caso in cui sia accertata la mancanza dei suddetti requisiti è inibita al professionista la pubblicizzazione della propria appartenenza all'associazione medesima.

Art. 9

(Natura degli ordini professionali)

1. I professionisti che esercitano una professione di interesse generale ai sensi dell'articolo 3, sono organizzati in Ordini. Gli Ordini hanno compiti di rappresentanza istituzionale.
2. Gli iscritti ad un ordine possono organizzarsi in associazioni ordinistiche ai sensi del precedente art. 8-ter e/o in sindacati che hanno funzioni di rappresentanza dei propri membri.
3. Gli ordini professionali sono enti pubblici non economici
4. Agli ordini professionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche, nonché la norma in materia di contabilità pubblica.
5. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche
6. Gli Ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti in materia, l'esercizio delle proprie competenze.

Art. 10 (Competenze)

1. L'Ordine si articola in:
 - a) ordini locali, alternativamente articolazioni e competenze degli ordini provinciali o circoscrizionali, a seconda delle previsioni contenute nell'ordinamento di categoria i cui organi sono:
 - b) -il presidente;
 - c) -il consiglio locale;
 - d) -l'assemblea degli iscritti;
 - e) -il collegio dei revisori dei conti.Le funzioni dei vari organi sono previste al successivo articolo 21-ter
 - f) coordinamento regionale degli ordini locali i cui organi sono:
 - il presidente;
 - il consiglio regionale;
 - l'assemblea regionale;
 - il collegio dei revisori dei conti.Le funzioni dei vari organi sono stabilite al successivo articolo 21-bis.
- I coordinamenti regionali non possono essere istituiti per le categorie che prevedano un'organizzazione esclusivamente a livello regionale e/o nazionale.
- g) Consiglio di livello nazionale, i cui organi sono:
 - il presidente;

- il consiglio nazionale;
- l'assemblea degli ordini locali;
- il collegio dei revisori dei conti.

Le funzioni dei vari organi sono stabilite al successivo articolo 21.

2. L'organizzazione dell'Ordine è disciplinata con decreto del Ministero della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dell'Ordine e adottato in conformità ed esecuzione della presente legge.

3. Gli ordini sono competenti nelle seguenti materie:

- 4.
- a) tenuta e aggiornamento degli albi;
- b) verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
- c) deontologia professionale;
- d) pubblicità professionale;
- e) certificazione della qualificazione professionale;
- a) misura, nel rispetto del bilancio preventivo, degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione e funzionamento degli organi nazionali, regionali e locali;
- b) g) tirocinio, formazione e aggiornamento professionale;
- c) h) accreditamento dei percorsi formativi;
- d) i) monitoraggio del mercato delle prestazioni professionali;
- e) j) ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni;
- f) k) vigilanza sul corretto esercizio della professione e conseguente esercizio del potere disciplinare sugli iscritti;
- g) l) informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche;
- h) m) espressione di pareri alle pubbliche amministrazioni;
- i) n) conciliazione fra gli iscritti e i clienti, in materia di compensi;
- j) o) controllo delle associazioni ordinistiche;
- k) p) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio nazionale.

4. I Consigli Nazionali, i Coordinamenti regionali ed i Consigli locali dell'Ordine, anche di professioni diverse, possono definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 20 (Organi degli Ordini professionali)

1. Gli Ordini professionali si organizzano mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l'accesso alle professioni ed individuano distinti ambiti ed attività tipiche per le varie professionalità in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisito con il percorso formativo.

Art. 21 (Funzioni degli organi nazionali)

1. L'ordinamento di categoria disciplina gli orga-


ni nazionali in osservanza dei seguenti principi:

- a) il Presidente nazionale è eletto secondo le modalità previste dagli statuti, rappresenta l'Ordine in tutte le sedi istituzionali e presiede il Consiglio nazionale;
- b) Consiglio nazionale: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli Ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'albo; è eletto dai consigli degli Ordini territoriali ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio elegge il presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio nazionale, e le altre cariche, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio stesso.

La carica di consigliere nazionale è incompatibile con altre cariche in Coordinamenti regionali e ordini locali, nonché con cariche in enti di previdenza professionali, sindacati, e cariche elettive regionali e nazionali e internazionali.

La carica di consigliere nazionale è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per la carica e la possibilità per gli ordinamenti di categoria di prevedere indennità di carica al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico; Spettano al Consiglio nazionale i seguenti compiti:

- a) garantire il rispetto dei principi della presente legge;
- b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;
- c) esercitare funzioni di coordinamento dei coordinamenti regionali e degli ordini locali;
- d) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni e organi di carattere nazionale e internazionale;
- e) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
- f) determinare, sulla base di bilanci di previsione, la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti previsti dalla Legge che deve essere corrisposto dall'ordine territoriale in ragione del numero degli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
- g) adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria;
- h) Ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria per lo svolgimento dei propri compiti.
- c) L'assemblea nazionale, è composta dai presidenti degli ordini locali a cui sono attribuiti, secondo i singoli ordinamenti di categoria, un numero di voti proporzionato al numero degli iscritti, ed ha le seguenti funzioni:
 - a) approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo della categoria predisposto dal Consiglio nazionale;
 - b) nomina del collegio dei revisori dei conti;
 - c) approvazione della proposta di statuto della ca-





- tegoria di cui all'art.20;
- d) valutazioni e delibere in merito a richieste sottoposte dal consiglio nazionale;
4. Il Consiglio nazionale deve osservare nella propria attività i deliberati dell'assemblea nazionale.
- D) Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che durano in carica tre anni e devono essere iscritti all'elenco dei revisori dei conti; due membri effettivi e uno supplente sono eletti dall'assemblea degli ordini locali e un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Ministro della giustizia; il mandato dei singoli revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza del bilancio.

Il compenso dei revisori è stabilito all'atto della nomina.

**Art. 21-bis
(Coordinamenti regionali)**

1. Gli Ordini che non sono organizzati su base esclusivamente regionale o nazionale, istituiscono Coordinamenti regionali degli ordini locali.
2. L'ordinamento di categoria disciplina il Coordinamento regionale in osservanza dei seguenti principi:
 - a) Presidente regionale: è eletto con le stesse modalità ed ha le stesse funzioni del presidente nazionale operando a livello regionale ed ha la rappresentanza legale del coordinamento regionale;
 - b) Il consiglio regionale: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli Ordini locali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'albo, garantendo comunque la rappresentanza di tutti gli ordini locali; è eletto dai consigli degli Ordini locali ogni tre anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La carica di consigliere regionale o presidente è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese.
3. Spettano al Consiglio regionale i seguenti compiti:
 - a) rappresentare i consigli locali dell'ordine nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della Regione e con gli enti amministrativi regionali su questioni che interessano l'esercizio della professione e assumere iniziative, sulle medesime questioni, presso qualsiasi organismo a livello regionale;
 - b) nominare altre cariche in seno al Consiglio;
 - c) delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio stesso;
 - d) determinare, sulla base di bilanci di previsione e provvedere alla riscossione del contributo an-

- nale dagli ordini territoriali, , per la copertura delle spese di funzionamento;
- e) formulare pareri non vincolanti a favore dei Consigli locali dell'ordine e del Consiglio nazionale;
 - f) costituire commissioni di studio, compiere indagini ed altre attività anche su richiesta della pubblica amministrazione;
 - g) promuovere e coordinare sul piano regionale, di concerto con gli ordini locali, le attività di aggiornamento e di formazione fra gli iscritti;
 - h) formulare pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni regionali o articolazioni regionali di organismi nazionali;
3. L'assemblea regionale è composta dai presidenti degli ordini locali e delibera sulle materie previste dalle lettere a), b) e d) dell'art. 21 nel proprio ambito di competenza.
4. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea regionale in numero di due effettivi e un supplente e dalla Regione in numero di un effettivo e un supplente, durano in carica tre anni e devono essere iscritti all'elenco dei revisori dei conti.

Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive e i loro compensi sono stabilito all'atto della nomina.

Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio direttivo e controlla la tenuta dei conti e la correttezza del bilancio del Coordinamento regionale.

Con disposizioni di legge regionale possono essere attribuite al Coordinamento regionale particolari funzioni.

**Art. 21-ter
(Funzioni degli organi degli Ordini locali)**

1. L'ordinamento di categoria disciplina l'ordine locale in osservanza dei seguenti principi:
 - a) Assemblea locale: ne fanno parte gli iscritti all'albo; elegge il Consiglio e il Collegio dei revisori dei conti o il revisore unico; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria;
 - l) Consiglio locale: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all'albo; è eletto dall'assemblea degli iscritti ogni tre anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio elegge il presidente e le altre cariche, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero consiglio;

Il Consiglio locale:

1. provvede alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
2. formula le proposte e i pareri nei confronti de-

gli organi interni di livello nazionale e regionale ove esistenti;

3. provvede all'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali, al controllo dell'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
 4. esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 5. cura l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;
 6. autorizza il presidente del consiglio a promuovere o resistere alle liti con l'eventuale potere di conciliare e transigere;
 7. vigila sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti e promuove l'azione disciplinare;
 8. determina, sulla base di bilanci di previsione, e riscuote il contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;
 9. promuove la formazione continua e l'aggiornamento professionale obbligatorio;
 10. formula pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali;
 11. esercita ogni alta funzione non espressamente attribuita al Consiglio nazionale e ai Consigli regionali e svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e dallo statuto.
- c) **Presidente locale:** è eletto dal consiglio dell'ordine locale ed ha, a livello locale le stesse funzioni del presidente nazionale, nonché partecipa di diritto alle assemblee regionali e nazionali ed ha la rappresentanza legale dell'ordine locale;
- d) **Collegio dei revisori dei conti:** è composto, in relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti; è eletto dall'assemblea ogni tre anni; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza del bilancio.

Il compenso dei revisori è stabilito all'atto della nomina.

L'assemblea dell'ordine locale può incaricare in alternativa al Collegio dei revisori un revisore unico con le medesime funzioni del Collegio.

Gli ordinamenti di categoria e gli statuti possono prevedere altre cariche a livello nazionale, regionale o locale.

Art. 23 (Sistemi elettorali)

1. Le procedure elettorali sono definite dagli statuti e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 20 e garantiscono la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti, la tutela delle minoranze e stabiliscono inoltre la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.
2. Entro nn anni dalla entrata in vigore della presente legge ciascun ordine o associazione approva un regolamento elettorale a livello nazio-

nale, regionale o locale adottato con decreto del Ministro della Giustizia.


NORMA TRANSITORIA ART.

Il Governo definisce un regime agevolato che stabilisca i requisiti organizzativi minimi che devono essere posseduti dalle Associazioni iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge alla Banca dati del CNEL, istituita ai sensi dell'art. 17 della Legge 30.12.1986, n.936, per essere riconosciute, fermo restando comunque l'esclusiva di cui all'art.8, lett. b della presente legge. In ogni caso le Associazioni di cui al presente articolo sono tenute a conformarsi alle previsioni contenute nella presente legge entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro di cui all'art. 43- quinquies.

In sede di prima applicazione ai professionisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti alle Associazioni che ottengono il riconoscimento ai sensi del comma 1, non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario o equipollente avente valore legale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione .

Nel quinquennio di cui al comma precedente, potranno iscriversi alle Associazioni i professionisti per i quali non ancora previsto in percorso formativo e di accesso di tipo universitario.

Va studiata con attenzione quest'ultima norma transitoria, che è molto pericolosa, sia per il "regime agevolato", sia per la deroga al possesso della laurea, sia per l'invito ad iscriversi in massa nei quindici giorni di vacanza dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sembra molto al nostro disgraziato articolo 34, e persino più lassista





Abbiamo avuto poco tempo per esaminare questa ristretta sintesi e selezione di tante elaborazioni precedenti, ma il giudizio del CUP è stato sostanzialmente positivo, a parte la richiesta di una piccola precisazione delimitativa del concetto di “professioni non regolamentate”.

Purtroppo i testi preposti si accavallano continuamente, anche peggiori di questo; e poi comunque un Decreto legge richiede la conversione in legge, che per sua natura è inesorabile e quindi poco controllabile. No: noi preferiremmo uno strumento diverso dal Decreto-legge per una riforma così delicata.

BOZZA DI DECRETO-LEGGE su Apertura e competitività dei mercati

Titolo II: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. ... (Disposizioni concernenti ordini e professioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia, l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è ordinato sulla autonomia intellettuale e tecnica del professionista, sotto la cui responsabilità e direzione personale può essere esercitato anche in forma associata e societaria.
2. Le disposizioni della legge 23 novembre 1939, n. 1815, così come modificate dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, sono interpretate nel senso che l'esercizio in forma societaria delle professioni, per il cui esercizio è richiesto, ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, l'iscrizione in albi o elenchi, tenuti da ordini e collegi, e ammesso nei tipi della società semplice e della società in nome collettivo, con l'assunzione della carica di amministratore da parte dei professionisti associati e la loro responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.
3. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni.
4. Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per l'accesso alla professione, quest'ultimo può essere svolto secondo quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore. In ogni caso, al tirocinante è corrisposto un adeguato compenso, che tiene conto dell'effettivo apporto reso, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni svolte.
5. Nelle commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione professionale non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati dall'ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all'albo.
6. L'attività di formazione degli iscritti, di promozione e valorizzazione della professione, di ricerca e studio possono essere svolte dagli ordini e collegi unitamente a casse di previdenza, associazioni e sindacati di professionisti, università e istituti di ricerca che, in ogni caso, devono rispettare le norme deontologiche a tal fine previste.
7. I consigli nazionali degli ordini e collegi adottano norme deontologiche che assicurano la compiuta informativa della clientela, in merito ai criteri di calcolo dell'onorario e alla copertura assicurativa del professionista, e che consentono la pubblicità sull'attività da quest'ultimo esercitata salvaguardando il decoro e il prestigio della professione.
8. Gli ordini provinciali possono costituire, con delibera consiliare e senza oneri a carico degli iscritti, dei coordinamenti a livello regionale al fine di promuovere, nel rispetto della propria autonomia, una rappresentanza unitaria nei rapporti con l'amministrazione regionale.
9. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della Giustizia è istituito un elenco delle associazioni, costituite da coloro che esercitano attività professionali non regolamentate, che hanno come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti e il rilascio di periodici attestati in ordine alla loro qualificazione professionale, nonché al possesso degli altri requisiti richiesti per l'iscrizione, anche in merito al rispetto del codice etico e all'effettivo aggiornamento. Ai fini dell'iscrizione, lo statuto dell'associazione deve escludere ogni attività commerciale e deve prevedere una disciplina degli organi associativi ispirati a principi di partecipazione pluralistica, nonché di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, e di strumenti di periodica verifica dei requisiti degli iscritti e di effettiva applicazione del codice etico. L'iscrizione è disposta, previo riconoscimento dello specifico fondamento, teorico e pratico, di tali attività e la verifica in capo all'associazione dei requisiti richiesti.

LINK RIVISTA DI PSICOLOGIA

Redazione tel. 0315855896 - Email psico.como@hsacomo.org

9° CONGRESSO EUROPEO DI PSICOLOGIA
3 - 8 LUGLIO 2005
GRANADA - SPAGNA

Programma scientifico


Temi del convegno

Assessment psicologico	Psicologia di comunità
Apprendimento, memoria e cognizione	Psicologia economica
Comportamento animale	Psicologia dell'età evolutiva
Condotta sessuale e abuso sessuale	Psicologia forense
Counseling psicologico	Psicologia della formazione
Differenze individuali	Psicologia dei mezzi di comunicazione di massa
Dipendenze	Psicologia militare e della pace
Disturbi dell'apprendimento	Psicologia interculturale
Emozione e motivazione	Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Ergonomia	Psicologia del linguaggio
Etica della psicologia	Psicologia politica
Genere e diversità	Psicologia della salute
Immigrati e rifugiati	Psicologia della sicurezza viaria
Insegnamento della psicologia	Psicologia sociale
Invecchiamento e ciclo di vita	Psicologia sportiva
Neuropsicologia	Psicologia statistica e matematica
Personalità	Psicometria
Psicobiologia e psicofisica	Storia della psicologia
Psicologia ambientale	Turismo e tempo libero
Psicologia clinica	Violenza e terrorismo
Psicologia cognitiva	

Conferenze

Psicologia clinica		
Richard Bentall	Università di Manchester	Spiegando la follia
Larry E. Beutler	Università di Stanford	Ritorno alle origini: la ricerca dei principi base del cambiamento e la loro applicazione alla psicoterapia
Amparo Belloch	Università di Valenza	Ossessioni e compulsioni: lo stato dell'arte
Dipendenze		
Stephen Higgins	Università di Vermont	Implicazioni del rinforzo come determinante dei disturbi da uso di sostanze
Psicologia della salute		
Rosario Valdés	Consiglio nazionale del Messico per l'insegnamento e la ricerca in psicologia	Credenze sulla salute e prevenzione del cancro nelle aree urbane e rurali del Messico settentrionale
Walter Vandereycken	Università cattolica di Leuven	Trattamento dei disturbi dell'alimentazione: dall'evidenza all'esperienza
Ronald F. Levant Ed.D., M.B.A., A.B.P.P.	Nova Southeastern University	Approcci psicologici alla gestione della salute e della malattia: l'attenzione alla salute dell'intera persona
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni		
José M. Peiró	Università di Valenza	Lo stress da lavoro e il coping: un approccio collettivo e proattivo
José m. Prieto	Università C di Madrid	Le basi psicologiche della fiducia
Psicologia dei mezzi di comunicazione di massa		
Wilson López	Università javeriana e Università cattolica	I mass-media e la costruzione delle culture della pace: una sfida per la psicologia del XXI secolo

Il nostro Ordine aderisce da poco tempo all'EFPA, attraverso l'INPA, Italian Network of Psychologists' Associations. La deliziosa cittadina di Granada ci offre un'ottima occasione per rafforzare i nostri rapporti internazionali. Le iscrizioni a questo Congresso stanno superando tutte quelle degli ultimi anni. Speriamo che anche dall'Italia arrivi una delegazione adeguata, anche grazie all'accreditamento ECM curato da Form-AUPI





Psicologia politica		
Torgny Danielsson	Associazione svedese di psicologia	Il ruolo dello psicologo in politica
Psicologia interculturale		
Rainer Silbereisen	Università di Jena	Acculturazione dei giovani immigrati: una prospettiva di scienza evolutiva
Psicologia sociale		
Miriam Erez	Technion – Istituto israeliano di tecnologia	Dalle conseguenze della cultura agli antecedenti del cambiamento culturale: un approccio dinamico alla comprensione del cambiamento culturale nel contesto lavorativo globale
Psicologia della formazione		
Leandro Almeida	Università di Miño	Transizione accademica e completamento dell'università: contributi dell'indagine e della pratica psicologica
Psicologia e professione		
Ype Poortinga Tuomo Tikkanen	Università di Tilburg Federazione europea dell'Associazione degli Psicologi	Verso una psicologia sostenibile Lo stato attuale, gli sviluppi recenti e le prospettive future della professione di psicologo in Europa
Ingrid Lunt	Università di Londra	Lo psicologo europeo come scienziato professionista: lo sviluppo di una formazione europea etica per psicologi
Invecchiamento e ciclo di vita		
Rocío Fernández-Ballesteros	Università autonoma di Madrid	Psicologia e invecchiamento
Assessment psicologico		
José Muñiz	Università di Oviedo	Test e strumenti di valutazione in Europa
Rolf Stayer	Università di Jena	Stati e tratti: due concetti fondamentali e come impiegarli nel modellamento delle variabili latenti
Psicologia di comunità		
Fernando Chacón	Università C di Madrid	La partecipazione sociale e il volontariato
Apprendimento, memoria e cognizione		
Lars-Göran Nilsson	Università di Stoccolma	Possono i geni insegnarci qualcosa sulla memoria umana?

Norme per l'organizzazione di simposi, sessioni parallele, poster, workshop e tavole rotonde

SIMPOSI

I simposi sono sessioni incentrate su di un tema o problema di interesse comune sui quali i partecipanti presenteranno i propri contributi. Il coordinatore farà un riassunto e fornirà una panoramica sul tema del simposio..

Le proposte per la presentazione di simposi devono includere:

- Titolo
- Tema del congresso
- Nome, indirizzo postale ed elettronico del coordinatore
- Riassunto del contenuto (*non più di 300 parole*)
- Nome e abstract dei partecipanti (*non più di 300 parole*)
- Durata totale del simposio: 1 ora e 30 minuti.
- Durata massima di ogni comunicazione: 15 minuti
- Scadenza per inviare gli abstract: 31 dicembre 2004

SESSIONI PARALLELE

Le sessioni parallele raggrupperanno le comunicazioni verbali in base a un criterio stabilito dal Comitato Scientifico. Il criterio fondamentale

della ripartizione sarà la somiglianza tematica tra le comunicazioni. La durata di ogni sessione parallela sarà di 1 ora e 30 minuti. Il pubblico che assiste avrà uno spazio per il dibattito.

Le proposte per le comunicazioni da presentare nelle sessioni parallele devono includere:

- Titolo
- Tema del congresso
- Nome, indirizzo postale ed elettronico degli autori
- Nome dell'istituzione
- Abstract (*non più di 300 parole*)
- Durata massima di ogni comunicazione: 15 minuti
- Tempo da dedicare alla discussione: 10-15 minuti
- Scadenza per inviare gli abstract: 31 dicembre 2004

POSTER

I poster sono presentazioni grafiche di lavori scientifici. Le loro dimensioni massime devono essere

di 90 cm di larghezza per 190 di altezza. Almeno uno degli autori del poster dovrà essere presente per illustrare e discutere il contenuto del poster col pubblico presente.

Le proposte per i poster devono includere:

- Titolo
- Tema del congresso
- Nome, indirizzo postale ed elettronico degli autori
- Nome dell'istituzione
- Abstract (*non più di 300 parole*)
- Scadenza per inviare gli abstract: 31 dicembre 2004

WORKSHOP

I workshop sono piccoli incontri dedicati al training e al dibattito su di un tema specifico. Il loro scopo è fornire a ricercatori, studenti e professionisti informazioni e dati su risultati significativi in aree importanti della disciplina e identificare direttrici future per la pratica e la ricerca.

Le proposte per i workshop devono includere:

- Titolo
- Riassunto del contenuto
- Numero massimo dei partecipanti
- Nome, indirizzo postale ed elettronico del proponente

TAVOLE ROTONDE

Sono sessioni monografiche di discussione su di un tema di interesse attuale. Le tavole rotonde sono formate da specialisti e verrà dedicato uno spazio specifico per il dibattito tra le persone che assistono.

Le proposte per le tavole rotonde devono includere:

- Titolo
- Tema
- Nome, indirizzo postale ed elettronico del chairman
- Nome dei partecipanti

Istruzioni per la presentazione degli abstract

Gli abstract potranno essere inviati esclusivamente via Internet, scrivendo il testo direttamente nel modulo disponibile.

1. Collegatevi al sito <http://www.ecp2005.com>
2. Selezionate "abstract/proposal".
3. Fate la spunta sull'intervento desiderato: poster, comunicazione per le sessioni parallele, simposio, workshop o tavola rotonda.
4. Riempite i campi. Per inviare l'abstract dovete scrivere il testo (*non più di 300 parole*) direttamente nel campo a ciò predisposto.
5. Selezionate il tasto "invio".
6. Se non avrete compilato tutti i campi obbligatori (*appositamente segnalati*) comparirà un messaggio di errore. Una volta compilati tutti i campi indicati, selezionate di nuovo il tasto "invio".

Gli abstract devono essere strutturati in base a obiettivi, metodi (*disegno sperimentale, procedure, misurazioni*), risultati e conclusioni.

Si prega di non inviare più di due abstract.

Inviando il vostro abstract, acconsentite alla sua

pubblicazione in formato elettronico e cartaceo. Il Comitato Scientifico esaminerà il vostro abstract e vi comunicherà la sua accettazione o rifiuto entro febbraio 2005.

Una volta che il vostro abstract è stato accettato dal Comitato Scientifico, la vostra partecipazione al Congresso sarà confermata se la Segreteria del Congresso riceverà il pagamento della quota di iscrizione entro il 30 aprile del 2005. Gli abstract verranno pubblicati nel volume degli abstract solo se saranno soddisfatte le condizioni su menzionate.

Gli abstract saranno disponibili online una volta approvati dal Comitato Scientifico e avvenuto il pagamento della quota di iscrizione da parte dell'autore.

Vi invitiamo a porre attenzione alle scadenze per l'iscrizione e il pagamento.

Non inviate due volte lo stesso abstract.

Scadenza per inviare gli abstract (comunicazioni, poster, simposi): 31 dicembre 2004.


Quota di iscrizione

Categoria	Prima del 30 Aprile 2005	Dopo il 30 Aprile 2005	Sul posto
Partecipanti	249.00 €	300.00 €	320.00 €
Studenti	120.00 €	120.00 €	120.00 €
Accompagnatori	100.00 €	100.00 €	100.00 €

La quota di iscrizione per i partecipanti e gli studenti include l'ammissione a tutte le sessioni scientifiche, l'accesso alle esposizioni commerciali, la documentazione del Congresso (programma finale e libro degli abstract), la cerimonia di apertura, il cocktail di benvenuto e l'accoglienza da parte del sindaco (da confermare).

La quota di iscrizione per gli accompagnatori include: la cerimonia di apertura, il cocktail di benvenuto, l'accoglienza da parte del sindaco (da confermare) e la visita guidata alla città.

A cura di Danila Moro



Riforme radicali per l'Ordinamento

esclusivamente autorizzatorio, il sistema accreditatorio tipico del Commonwealth policentrico, in cui lo Stato innanzitutto riconosce, ma di conseguenza controlla e quindi potenzia enormemente le associazioni privatistiche d'oltre Manica, allenate da secoli ad accreditare le competenze settorializzate e graduate dei loro iscritti. Riportiamo ampi stralci della proposta che reca ora il nome del Ministro della Giustizia Castelli. Al momento di andare in tipografia, il Ministero della Giustizia sta partorendo uno stralcio ristretto di questa proposta, che potrebbe entrare in un Decreto-Legge sulla competitività: ne pubblichiamo il testo in coda al bollettino, sebbene ancora ufficioso; noi preferiremmo uno strumento diverso dal Decreto-legge. Ma non per questo rinunziamo a collaborarvi. In particolare, siamo interessati al pagamento dei tirocini che, insieme alla conquista della presidenza delle commissioni di esame di Stato, potrebbe calmierare la nostra pletora

dilagante: non si tratta di infierire ora a posteriori sugli studenti già iscritti, ma di far arrivare un chiaro segnale agli iscrivendi futuri. La nostra pletora potrà essere ridotta ulteriormente, se riusciremo a smontare anche il marketing ingannevole che i corsi universitari possono ancora lanciare sugli studenti, mediante la titolazione mirabolante dei corsi triennali, e quindi il miraggio di una convenientissima scorciatoia verso quelle prestigiose titolazioni. Per smontare questo equivoco micidiale, il nostro Ordine aveva sempre chiesto che nel triennio la formazione teorica, incanalata per proseguire sino al quinquennio, fosse distinta nettamente dalla formazione pratica, necessaria a chi sceglie di uscire subito nella sezione B, separando la classe delle Scienze psicologiche da quella delle Tecniche. In nessuna altra parte del mondo esiste questo ibrido mostruoso e confusivo, della classe unica. Il nostro Ordine ha ora ingaggiato una lotta durissima per riportare la nostra formazione universitaria

alla normalità internazionale, con lo sdoppiamento della classe 34: le residenze degli accademici sono ovvie, ma fortunatamente già meno compatte rispetto agli inizi. Pubblichiamo i diari di questa vera guerra per la sopravvivenza della professione. Se non vinceremo su questo fronte, non potremo neppure vincere a lungo su quello della psicologia clinica, dove adesso l'Ordine sta impugnando i bandi che aprono quelle specializzazioni ai laureati in medicina. Riportiamo integralmente ricorsi e diffide. Ma non sarà facile che la magistratura continui a darci ragione negli anni venturi, se per altrettanti anni consentiremo che la titolazione di "Dottore in psicologia clinica" sia spacciata al semplice laureato triennale. Vari altri Ordini stanno presentando le stesse nostre esigenze alle loro rispettive università. Anche se sul Regolamento elettorale abbiamo creato loro dei problemi, tutti stanno apprezzando le battaglie che stiamo facendo, in questo periodo di svolte strategiche.

LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 14 dicembre 2001

Art. 1 - PATROCINIO

- 1) Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro a carattere Nazionale, a quelle iniziative di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica, nonché a quelle di cui vuole in particolare incentivare, attraverso la concessione del patrocinio, la continuità per il carattere qualificante della professione e l'incentivazione dell'occupazione. La concessione di tale patrocinio è comunque subordinata al rilascio di analogo patrocinio, o comunque di parere favorevole, da parte del Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi sul cui territorio di competenza si svolge la manifestazione per la quale il patrocinio è richiesto.
- 2) Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine. I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente del Consiglio Nazionale almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi ed il periodo di svolgimento della manifestazione. Nella richiesta deve essere dichiarato che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio viene realizzata senza finalità di lucro, e che analoga richiesta di patrocinio o parere favorevole è già stata avanzata anche al Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi sul cui territorio di competenza si svolge la manifestazione per la quale il patrocinio è richiesto. Il patrocinio ottenuto dal Consiglio Nazionale deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.
- 3) La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.

Art. 2 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- 1) Il Consiglio Nazionale, nel conferire i patrocini di cui all'articolo precedente, si avvale della Commissione Cultura prevista del Regolamento interno dell'Ordine Nazionale.
- 2) La Commissione Cultura, ai fini del conferimento del patrocinio, acquisisce il programma di attività che il soggetto richiedente intende svolgere, in cui siano precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, le modalità attuative, il periodo di svolgimento e quanto altro utile a valutare la rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa a livello Nazionale. La Commissione Cultura deve inoltre acquisire, prima di esprimere il proprio parere relativamente alla richiesta di patrocinio da parte del Consiglio Nazionale, la specifica documentazione attestante il rilascio del patrocinio o comunque di parere favorevole da parte del Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi sul cui territorio di competenza si svolge la manifestazione per la quale il patrocinio è richiesto. Le richieste di patrocinio che non rispondono ai requisiti ed alla documentazione prevista dalla presente normativa non vengono prese in considerazione. La Commissione Cultura può inoltre richiedere, a propria discrezione, la seguente documentazione:
 - a) il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere, specificando il progetto complessivo in cui l'iniziativa si inserisce per un processo di qualificazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
 - b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto organizzatore;
 - c) atti relativi all'esistenza di eventuali sezioni periferiche.
- 3) La Commissione Cultura, relativamente alle competenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro 60 giorni dalla data di arrivo della richiesta o conferimento dell'incarico, valutata la documentazione, e fatta salva la pausa estiva dal 1° agosto al 15 settembre, formula proposta motivata al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che decide nella prima seduta utile ed adotta la sua decisione sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria effettuata.

Autorizzazione Trib. di Roma, n 28 del 24/01/2002.

Tariffa Associazioni senza fini di lucro:

"Poste Italiane s. p. a. - Sped. abb. post. - D.L. 353/2003

(conv. in L. 27/02/2004 n° 46), art. 1 comma 2, DCB Po"

Editore: Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi

Via G. B. Vico 29 - 00196 Roma - tel. 06 3203141 fax 06 3220076

Su Internet: www.psy.it - E-mail: consiglio.nazionale@psy.it

Stampa: Nuova Grafica Fiorentina FI

Direttore responsabile: Pietro Angelo Sardi

Gruppo editoriale: Immacolata Tomay, Fulvio Giardina,

Max Dorfer, Tito Zorzi, Antonio Telesca, Patrizia La Porta.

Consulente di Redazione: Maria Pedone

Redazione: "La professione di Psicologo"

c/o Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi.

Chiuso in redazione il 7 Marzo 2005

L'eventuale cambio di indirizzo o mancato ricevimento della rivista, va comunicato esclusivamente al proprio Ordine di appartenenza.